Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 22 del 26 gennaio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 22

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 322/2007, n. 323/2007, n. 324/2007, n. 326/2007, n. 327/2007, n. 329/2007, n. 330/2007, n. 331/2007, n. 333/2007, n. 335/2007 e n. 337/2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007.

Perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007. (Deliberazione n. 322/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2007;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/2004), nonché la relativa relazione tecnica;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/2005 (di seguito: deliberazione n. 153/2005);

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/2006;

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/2006 (di seguito: deliberazione n. 275/2006);

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/2006, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 292/2006);

la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/2007;

il documento per la consultazione 2 agosto 2007, «Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008 2011», Atto n. 34/2007 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);

il documento per la consultazione 18 settembre 2007, «Perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007», Atto n. 38/2007 (di seguito: documento per la consultazione 18 settembre 2007);

il documento per la consultazione 30 novembre 2007, «Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 Orientamenti finali», Atto n. 47/2007 (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2007).

Considerato che:

il servizio di misura dell'energia elettrica, per il periodo compreso fra il mese di febbraio 2004 fino al 31 dicembre 2007, è disciplinato dalla Parte II, Titolo 4 del Testo integrato;

secondo quanto specificato al punto 13.2 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/2004, l'Autorità ha previsto la verifica annuale della congruità delle componenti tariffarie in relazione all'evoluzione del processo di liberalizzazione, anche al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza;

con deliberazione n. 153/2005 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, all'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;

in esito a tale procedimento è stata adottata la deliberazione n. 275/2006 con la quale:

a) è stato disposto l'aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di misura a valere dal 1° gennaio 2007;

b) è stata individuata una quota parte del corrispettivo di misura per utenze in bassa tensione destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione;

c) è stata prevista l'introduzione di uno specifico meccanismo di perequazione finalizzato ad attribuire i ricavi relativi alla quota di corrispettivo di cui alla precedente lettera *b)* ai soli distributori che al 31 dicembre 2005 avevano realizzato investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione (di seguito: perequazione misura 2007);

le componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura sono state determinate sulla base di una modalità di riconoscimento dei costi coerente con quanto previsto per il servizio di distribuzione, includendo una stima degli investimenti netti effettuati negli anni 2002 e 2003;

nel dimensionare la tariffa di misura per l'anno 2007 e la quota parte destinata ad essere oggetto di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

perequazione, l'Autorità ha tenuto conto degli investimenti effettuati negli anni 2002, 2003 e 2004 eccedenti quelli già precedentemente riconosciuti e del mancato aggiornamento dei corrispettivi di misura per gli anni 2005 e 2006;

con il documento per la consultazione 18 settembre 2007 l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in relazione alla perequazione misura 2007, proponendo in particolare l'adozione di un'impostazione semplificata che prevede di individuare quale driver principale di perequazione il numero di misuratori elettronici installati alla data del 31 dicembre 2005;

i meccanismi perequativi delineati nel documento per la consultazione 18 settembre 2007, trattandosi di meccanismi di perequazione del ricavo effettivo, non possono dar luogo ad avanzi o disavanzi di sistema.

Considerato che:

la maggior parte dei soggetti partecipanti alla consultazione ha espresso una sostanziale condivisione dell'impostazione semplificata sopra richiamata proposta dall'Autorità;

tra i soggetti partecipanti alla consultazione alcuni hanno, invece, espresso critiche all'adozione del numero di misuratori installati alla fine dell'anno 2005 quale driver di perequazione, poiché una tale impostazione non consentirebbe di valorizzare in maniera adeguata piani di investimento che prevedano di anteporre all'installazione dei misuratori elettronici la realizzazione degli investimenti relativi ai sistemi di telegestione;

peraltro, le limitate informazioni messe a disposizione dell'Autorità dai medesimi soggetti non consentono, nell'immediato, di dare seguito alle critiche di cui al precedente punto;

come espresso nel documento per la consultazione 30 novembre 2007, l'Autorità sta valutando la possibilità di prevedere, per il terzo periodo regolatorio, una specifica perequazione relativa ai ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti in sistemi di telegestione.

Ritenuto che sia pertanto opportuno:

prevedere che il riconoscimento della remunerazione del capitale investito connessa ai maggiori investimenti per l'installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione alla utenze in bassa tensione nel periodo fino al 31 dicembre 2005 sia previsto esclusivamente per le imprese che hanno effettuato tali investimenti;

adottare, per la perequazione misura 2007, l'impostazione proposta nel documento per la consultazione 18 settembre 2007, individuando quale driver principale di perequazione il numero di misuratori elettronici installati alla data del 31 dicembre 2005;

prevedere che la gestione amministrativa della perequazione misura 2007 sia affidata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in coerenza con quanto previsto in materia di perequazione generale ai sensi dell'art. 42 del Testo integrato

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

misuratori elettronici sono i misuratori elettronici dell'energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, come caratterizzati funzionalmente con deliberazione n. 292/2006, riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007 ai sensi di quanto disposto all'art. 3 del presente provvedimento;

perequazione misura 2007 è la perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007, finalizzata a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005;

sistema di telegestione è l'insieme dei sistemi di telecomunicazione e di acquisizione dati, degli strumenti informatici e delle funzionalità che permette la rilevazione dei dati, l'avvio, la predisposizione e la conduzione, per via telematica, dei misuratori elettronici.

Art. 2.

Meccanismo di perequazione misura 2007

1. La perequazione misura 2007 si applica a tutte le imprese distributrici, ad esclusione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. L'ammontare di perequazione relativo a ciascuna impresa distributrice *m*, per l'anno 2007, è pari a:

$$PM_m = [RM_m - QM_m]$$

dove:

PM_m è l'ammontare di perequazione misura 2007;

- QM_m è il ricavo relativo alla quota parte dei corrispettivi di misura destinato alla remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di telegestione, di cui al comma 39.2 del Testo integrato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RM_m denota la remunerazione spettante connessa agli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di telegestione, calcolata secondo la seguente formula:

$$RM_m = \frac{MEbt_m}{\sum_m MEbt_m} * \left(AP_{dom} + \sum_m QM_m \right)$$

con

$MEbt_m$ pari, per ciascuna impresa distributrice m, al numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2005;

AP_{dom} pari all'avanzo di perequazione connesso all'esclusione dal ricavo RA e RA_T di una quota parte dell'elemento $\sigma 1(mis)$, di cui al successivo comma 3.

3. La Cassa in sede di calcolo degli ammontari di perequazione relativi alla perequazione per l'anno 2007 dei ricavi da tariffe $D2/D3$ e $D2_T/D3_T$ di cui all'art. 48 del Testo integrato e di cui all'art. 4, della deliberazione n. 135/2007, determina l'avanzo AP_{dom} connesso all'esclusione dal ricavo RA e RA_T di una quota parte dell'elemento $\sigma 1(mis)$, calcolato come segue:

$$AP_{dom} = mis_{dom} * \sum\nolimits_m Ndom_m$$

essendo:

mis_{dom} pari alla quota parte dell'elemento $\sigma_1(mis)$ di cui al comma 24.9 del Testo integrato e di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 135/2007, pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno;

$Ndom_m$ pari, per ciascuna impresa m, al numero medio di punti di prelievo corrispondenti ad utenze domestiche in bassa tensione nell'anno 2007, come dichiarati ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007, e delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$ nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2007.

Art. 3.

Misuratori elettronici riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007

1. Sono riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007 i misuratori elettronici dell'energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione, come caratterizzati funzionalmente con deliberazione n. 292/2006, installati alla data del 31 dicembre 2005 e che risultino parte di un piano organico di installazione di misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione.

2. Ai fini della perequazione misura 2007, ciascun esercente è tenuto a dichiarare e documentare, nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 4:

a) il numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2005;

b) la presenza, alla medesima data, del piano organico di installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione, di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

Disposizioni per la Cassa

1. La Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui al presente provvedimento.

2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1, la Cassa opera in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 42 del Testo integrato in materia di perequazione generale.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 primo periodo, del Testo integrato è estesa alla perequazione misura 2007.

4. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 42.6 del Testo integrato per l'invio delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione misura 2007, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione ponendo pari a zero, per l'impresa in questione, il termine $MEbt_m$ di cui all'art. 2, comma 2.

5. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento la Cassa sottopone alla Direzione tariffe dell'Autorità, ai fini dell'approvazione, la procedura di raccolta dati per il calcolo degli ammontari di perequazione misura 2007.

6. In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione misura 2007 la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione della perequazione misura 2007 e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione della Direzione tariffe dell'Autorità.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i seguiti di competenza.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 14 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007.

Integrazioni alle disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2007. (Deliberazione n. 323/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Ministro delle attività produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);

il decreto del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);

il decreto del Ministro 14 dicembre 2007 (di seguito: decreto 14 dicembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n. 166/2005);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/2005 (di seguito: deliberazione n. 297/2005);

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/2007 (di seguito: deliberazione n. 144/2007);

la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/2007 (di seguito: deliberazione n. 277/2007).

Considerato che:

con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha adottato misure per il contenimento dei consumi di gas naturale prevedendo, tra l'altro, che clienti finali aventi i requisiti ivi previsti possano assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi tramite le rispettive imprese di vendita che a tal fine assumono la responsabilità del risultato complessivo del contenimento dei consumi di tali clienti e beneficiano di incentivi determinati dall'Autorità;

con il decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha esteso, per il periodo dal 14 gennaio al 6 aprile 2008, la possibilità di assumere congiuntamente l'impegno a contenere i propri consumi a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi, che diano a tal fine mandato irrevocabile ad un soggetto che assume la responsabilità del risultato complessivo del contenimento dei consumi dei mandatari e beneficia di incentivi determinati dall'Autorità;

con il medesimo decreto 14 dicembre 2007 il Ministro ha previsto che l'Autorità determini:

le penali per inadempienza i premi per ottemperanza e gli incentivi per il soggetto mandatario;

le possibilità e le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto 11 settembre 2007;

per quanto non in contrasto con il decreto 14 dicembre 2007, il medesimo decreto rinvia alle disposizioni di cui nel decreto 11 settembre 2007.

Ritenuto che:

sia necessario dare attuazione a quanto previsto dal decreto 14 dicembre 2007 prevedendo che al soggetto mandatario siano applicate condizioni economiche analoghe a quelle definite con la deliberazione n. 277/2007 per le imprese di vendita che assumono la responsabilità del contenimento dei consumi dei propri clienti aderenti in forma congiunta.

Delibera:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto 14 dicembre 2007:

a) i premi e gli incentivi riconosciuti ai soggetti mandatari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 14 dicembre 2007 e le penali applicate agli stessi soggetti in caso di inadempienza;

b) le possibilità e le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) decreto 11 settembre 2007 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007;

c) decreto 14 dicembre 2007 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2007;

d) deliberazione n. 277/2007 è la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/2007;

e) soggetto mandatario è il soggetto individuato all'art. 1, comma 2, del decreto 14 dicembre 2007.

Art. 3.

Condizioni di adesione al contenimento dei consumi

3.1 Il soggetto mandatario sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'allegato A alla deliberazione n. 277/2007, integrate e precisate come segue:

a) il responsabile del contenimento è il soggetto mandatario;

b) l'impegno *d* di cui all'art. 1 delle opzioni A e B è riferito al periodo 14 gennaio - aprile 2008;

c) il termine v_{Bk} di cui all'art. 3 delle medesime opzioni è sostituito dal termine v_{Mk} che, relativamente a ciascuna settimana *k–esima* di richiesta di contenimento dei consumi, è pari al valore medio assunto dal termine v_{Bk} nell'intervallo di quattro settimane, cui appartiene la settimana *k–esima*, avente inizio nella prima, quinta o nona settimana relativamente alla quale sia stata richiesta la riduzione dei consumi;

d) il termine P_{1k} di cui all'art. 4 delle medesime opzioni è sostituito dal termine P_{Mk} che, relativamente a ciascuna settimana *k-esima* di richiesta di contenimento dei consumi, è pari al valore medio assunto dal termine P_{1k} nell'intervallo di quattro settimane, cui appartiene la settimana *k-esima*, avente inizio nella prima, quinta o nona settimana relativamente alla quale sia stata richiesta la riduzione dei consumi;

3.2 Il soggetto mandatario comunica l'esito della propria scelta all'impresa maggiore di trasporto, unitamente alla trasmissione della lista di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 14 dicembre 2007.

Art. 4.

Compensi per il soggetto mandatario

4.1 Al soggetto mandatario è riconosciuto un compenso pari a 0,4 euro per ogni Smc/g di disponibilità per il periodo 14 gennaio - 6 aprile 2008 per il quale il medesimo soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite dal decreto 14 dicembre 2007.

Art. 5.

Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e dei compensi

5.1 Ai fini della erogazione dei premi e dei compensi spettanti al soggetto mandatario, nonché ai fini del versamento delle penali da parte del medesimo soggetto si applicano le disposizioni a tal fine definite all'art. 6 della deliberazione n. 277/2007 relativamente alle imprese di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.

Art. 6.

Modalità di recesso dall'adesione individuale al contenimento dei consumi

6.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 14 dicembre 2007 hanno già aggiornato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)* del decreto 11 settembre 2007, hanno facoltà di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario ai sensi del decreto 14 dicembre 2007.

6.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 3 gennaio 2008.

Art. 7.

Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 14 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007.

Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004. (Deliberazione n. 324/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/1997;

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/2004 (di seguito: deliberazione n. 40/2004), e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/2004 (di seguito: deliberazione n. 168/2004), e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006);

la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito: deliberazione n. 17/2007);

la deliberazione del 2 ottobre 2007, n. 247/2007 (di seguito: deliberazione n. 247/2007);

la determinazione del Direttore generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/2007 (di seguito: determinazione n. 2/2007).

Considerato che:

l'Autorità, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con la deliberazione n. 138/2004 ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;

l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, definisca un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità;

con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorità ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;

l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo, che integrano di diritto i codici di rete adottati dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera *a)*, ivi inclusi quelli contenenti clausole specifiche approvate dall'Autorità ai sensi del comma 3.3;

la determinazione n. 2/2007 ha istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate all'aggiornamento del codice di rete tipo, composto, oltre che da funzionari dell'Autorità, da rappresentanti delle associazioni degli operatori;

nel corso dell'attività del gruppo di lavoro sono emerse proposte di modifica ed integrazione al codice di rete tipo, progressivamente sottoposte a consultazione, riguardanti in particolare:

la necessità di implementare una specifica procedura relativamente al caso di subentro di un nuovo cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore, al fine di tutelare l'interesse del cliente medesimo alla scelta, in condizioni certe e trasparenti, del proprio fornitore di gas;

la definizione di «giorno lavorativo», al fine di individuare univocamente i riferimenti temporali relativi alla richiesta e all'esecuzione delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale fra l'impresa di distribuzione e l'utente del servizio;

l'esplicita estensione a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo delle regole previste all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004 per il computo dei tempi di esecuzione delle medesime prestazioni;

una più razionale gestione del rapporto tra impresa di distribuzione ed utente del servizio subentrante nel caso di mancata lettura di sostituzione nella fornitura per cause indipendenti dalla volontà dell'impresa di distribuzione, mediante l'automatico utilizzo dei profili di prelievo ai fini della individuazione del consumo del cliente finale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'estensione della procedura di sostituzione nella fornitura relativa ad un punto di riconsegna (di seguito: pdr) chiuso temporaneamente per morosità alla fattispecie, non regolata, di pdr chiuso per pronto intervento;

la possibilità per l'impresa di distribuzione di attribuire ad un pdr una frequenza di lettura, equivalente a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001, nel caso di assenza di comunicazione da parte dell'utente del servizio;

la durata minima dell'attività di lettura in capo all'impresa di distribuzione, mediante la fissazione di una durata minima di validità dell'attività di lettura in capo alla medesima impresa, al fine di consentire alla stessa di pianificare le attività di rilevazione dei prelievi.

Considerato inoltre che:

i soggetti interessati alla consultazione hanno segnalato, in relazione alla proposta inerente la procedura di subentro di un cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore, alcune criticità riguardanti gli ambiti procedurali ed applicativi della medesima proposta;

la proposta relativa alla determinazione di una durata minima di validità dell'attività di lettura in capo all'impresa di distribuzione deve prevedere, al fine dell'omogeneizzazione delle condizioni relative all'esercizio della facoltà di svolgimento delle letture, una modifica contestuale delle clausole contenute nel codice di rete tipo relative alla durata minima di validità dell'attività di lettura in capo all'utente.

Ritenuto che:

sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica e integrazione del codice di rete tipo poste in consultazione, prevedere che nel medesimo codice di rete tipo venga:

introdotta, nel glossario, la definizione di «giorno lavorativo»;

estesa a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo la previsione di cui all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004 per il computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni individuate dalla medesima deliberazione;

introdotta la possibilità per l'impresa di distribuzione di utilizzare automaticamente, nel caso di mancata lettura di sostituzione nella fornitura per cause indipendenti dalla propria volontà, i profili di prelievo ai fini della individuazione del consumo del cliente;

estesa la procedura relativa alla sostituzione nella fornitura su pdr chiuso per morosità alla sostituzione nella fornitura su pdr chiuso per pronto intervento;

prevista l'attribuzione di una frequenza di lettura a ciascun pdr, equivalente a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001, nel caso di assenza di comunicazione della frequenza di lettura da parte dell'utente del servizio;

prevista una durata minima di validità dell'attività di lettura in capo all'impresa di distribuzione e modificata contestualmente la durata della medesima attività in capo all'utente.

Ritenuto inoltre che:

la proposta relativa alla procedura di subentro di un nuovo cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore necessiti, da parte degli uffici dell'Autorità e del gruppo di lavoro, di ulteriori approfondimenti, relativamente alle disposizioni inerenti l'accesso contenute nell'attuale quadro regolatorio;

sia inoltre opportuno che le modifiche ed integrazioni previste nel codice di rete tipo entrino in vigore dopo un congruo lasso di tempo dalla loro approvazione, in modo tale di consentire a tutte le imprese di distribuzione e agli utenti del servizio di adeguare i propri processi gestionali e informativi;

Delibera:

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di fissare al 1° marzo 2008 l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas di cui al punto 1.

3. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

Milano, 14 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

Allegato *A*

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

a) Al glossario è aggiunta la seguente definizione:

«giorno lavorativo» è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.

b) Alla fine del paragrafo 8.2 «Modalità operative di erogazione delle prestazioni» viene aggiunta la seguente frase:

«Per il computo dei tempi di esecuzione di tutte le prestazioni valgono le regole previste nella deliberazione n. 168/2004, art. 48.8, lettera *c)*.».

c) Nel paragrafo 8.2.6. «Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali» il quinto capoverso «Nel caso in cui l'Utente subentrante non abbia esercitato la facoltà di voler eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/2001:

l'Impresa di distribuzione, entro il termine massimo di sei giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all'Utente subentrante l'elenco dei Punti di riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture;

l'Utente subentrante, entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, potrà inviare, utilizzando i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture; decorso tale periodo le stime dell'Impresa di distribuzione verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.»,

è sostituito dal seguente testo:

«Nel caso in cui l'Utente subentrante non abbia esercitato la facoltà di volere eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/2001, l'Impresa di distribuzione per i Punti di riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.».

d) È eliminato l'ultimo capoverso del paragrafo 8.2.6.; alla fine del paragrafo 8.2.5. «Riapertura del Punto di riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale» sono aggiunte le parole «ed, eventualmente ove necessario, previa acquisizione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 40/2004.»; di seguito al paragrafo 8.2.6. è aggiunto il seguente sottoparagrafo:

8.2.6.1. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali su Punto di riconsegna chiuso per morosità o Pronto intervento.

Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente finale la cui fornitura sia stata sospesa per motivi di sicurezza o per morosità e l'alimentazione del Punto di riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente al momento della sostituzione della fornitura, l'Utente subentrante deve richiedere all'Impresa di distribuzione anche la riattivazione della fornitura.

L'Impresa di distribuzione, pertanto, informa l'Utente subentrante della situazione fisica del Gruppo di misura segnalandola entro i termini previsti all'articolo 14.6 della deliberazione n. 138/2004, e successivamente in occasione della notifica di cui all'art. 14.9 della medesima deliberazione.

Eventuali successive variazioni della situazione fisica del Punto di riconsegna che si dovessero verificare dopo l'effettuazione della notifica e comunque prima della data di sostituzione nella fornitura, devono essere comunicate tempestivamente dall'Impresa di distribuzione all'Utente subentrante.

L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione con le modalità indicate ai precedenti paragrafi 8.2.4 e 8.2.5.

e) Nel paragrafo 11.3.1. «Modalità di misura del gas riconsegnato», al quinto capoverso, dopo la frase: «In tale ipotesi, l'Utente si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Impresa di distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi.», è aggiunto il seguente capoverso:

«Qualora l'Utente non provveda ad effettuare tale comunicazione, l'Impresa di distribuzione attribuisce a ciascun Punto di riconsegna la frequenza di lettura prevista dalla deliberazione n. 229/2001.».

f) Nel paragrafo 11.3.1 al primo alinea del sesto capoverso le parole «non potrà essere modificata per un periodo di sei mesi e con un preavviso non inferiore a trenta giorni;», è sostituito dal seguente testo: «non potrà essere modificata per un periodo di 12 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni»; e alla fine del medesimo paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

«Nel caso in cui l'Utente non eserciti la facoltà prevista dall'art. 4.9 della deliberazione n. 311/2001, avvalendosi, di conseguenza, dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso un Punto di riconsegna da lui rifornito, tale scelta, una volta definita, non potrà essere modificata dall'Utente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza definita e, una volta efficace, non potrà essere modificata per un periodo di 12 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2007.

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007. (Deliberazione n. 326/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

l'art. 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n. 7/2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007);

• la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002);

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di seguito: deliberazione n. 22/04);

la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/2007;

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/2007 (di seguito: deliberazione n. 162/2007);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2007, n. 245/2007.

Considerato che:

l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/2002 (di seguito: mercato regolamentato), e secondo le modalità di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/2004;

il medesimo art. 11, comma 1, stabilisce che le modalità di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l'Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 162/2007;

il decreto 12 luglio 2007 stabilisce, all'art. 1, commi 1 e 2, che la cessione delle predette aliquote relative a ciascun anno sia effettuata presso il mercato regolamentato con quote mensili uguali secondo tempistiche differenziate in ragione dell'entità delle medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalità economiche di tali offerte siano definite dall'Autorità;

l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato per la quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso il mercato regolamentato;

l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, siano subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di una quota del gas importato e attribuisce:

a) al Ministero il compito di definire la predetta quota in misura rapportata ai volumi complessivamente importati;

b) all'Autorità il compito di determinare le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori;

la determinazione da parte dell'Autorità delle modalità economiche di offerta delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimento di gas dovute allo Stato potrà risultare più efficace, ai fini della promozione della concorrenza e della liquidità del mercato del gas naturale, ove tale intervento sia coordinato con la definizione delle modalità di offerta presso il mercato regolamentato delle quote di gas importato di cui al sopra citato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007.

Ritenuto che:

sia necessario, nelle more della definizione di una disciplina coordinata di offerta presso il mercato regolamentato dei quantitativi di gas di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7/2007, anche in esito alle disposizioni che saranno adottate dal Ministero ai sensi del medesimo art. 11, comma 2, definire modalità economiche di offerta delle aliquote del pro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato limitatamente alle aliquote dovute per l'anno 2006;

sia opportuno, al fine di promuovere la trasparenza e la liquidità del mercato, che le modalità economiche di cui al precedente alinea siano definite mediante procedure concorsuali effettuate dal titolare delle concessioni di coltivazione di gas ed aperte a tutti i soggetti abilitati ad operare presso il mercato regolamentato, con l'eccezione dei soggetti che vi operano in qualità di gestori di infrastrutture del sistema nazionale del gas;

sia necessario prevedere che l'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato sia limitato alla quota delle predette aliquote determinata in coerenza con le tempistiche di offerta stabilite dal decreto 12 luglio 2007 e con la data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatta salva la facoltà del titolare di concessione di coltivazione di offrire presso il mercato regolamentato anche la quota rimanente: in particolare sia opportuno riconoscere la facoltà al titolare della concessione di coltivazione di offrire la differenza tra la quota parte delle aliquote dovute nei mesi di febbraio e marzo 2008 e la totalità delle aliquote dovute per l'anno 2006;

la cessione delle aliquote è prevista a regime secondo quote mensili decorrenti rispettivamente:

a) dal mese di ottobre dell'anno di riferimento al mese di marzo dell'anno successivo (sei mesi), ove le aliquote siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero;

b) dal mese di gennaio dell'anno di riferimento al mese di marzo dell'anno successivo (tre mesi), nel caso in cui le aliquote siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc.

Delibera:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento definisce ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto 12 luglio 2007, le modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006.

Art. 2.

Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000 e le seguenti definizioni:

a) aliquote sono le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti a gas naturale dovute dal titolare allo Stato per l'anno 2006 per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui è titolare, espresse in Smc;

b) Punto di Scambio Virtuale o PSV è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'art. 1 della deliberazione n. 22/2004, quale mercato regolamentato della capacità e del gas ai sensi dell'art. 13 della deliberazione n. 137/2002;

c) Smc sta per standard metri cubi;

d) titolare è il soggetto titolare di concessioni di coltivazione di giacimenti di gas naturale che è tenuto a corrispondere allo Stato aliquote superiori a 5 milioni di Smc.

Art. 3.

Modalità di offerta delle aliquote

3.1 La cessione delle aliquote viene effettuata da ciascun titolare mediante una procedura concorsuale ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito definiti.

3.2 Ciascun titolare offre, nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 3.1, quantitativi di gas con consegna al PSV rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo 2008 (quote mensili), determinati dal titolare sulla base dei seguenti criteri:

a) il valore di ciascuna quota mensile deve essere:

i. compreso fra un sesto e la metà delle aliquote dovute, ove le stesse siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero;

ii. compreso fra un terzo e la metà delle aliquote dovute, nei casi in cui le stesse siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) le quote mensili relative ai mesi di febbraio e marzo 2008 devono essere uguali.

3.3 Le quote mensili, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 7, del decreto 12 luglio 2007, sono riportate in unità di energia considerando un potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/Smc.

3.4 Ciascuna quota mensile è suddivisa in un numero intero di lotti pari almeno a 2 e tale che il quantitativo di gas associato a ciascun lotto risulti il più prossimo a 100'000 GJ.

3.5 I quantitativi di gas associati ai lotti assegnati sono consegnati al Punto di scambio virtuale dal titolare al soggetto assegnatario in quantità giornaliere costanti nel corso del mese.

Art. 4.

Requisiti di partecipazione

4.1 Hanno titolo a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 3 tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di scambio virtuale secondo le condizioni approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 245/2007.

Art. 5.

Modalità di svolgimento della procedura

5.1 Il titolare pubblica sul proprio sito internet, entro il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2008, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'art. 3.

5.2 Il termine per la presentazione delle richieste di assegnazione dei lotti da parte dei soggetti interessati dovrà essere compreso fra il 14 ed il 18 di gennaio 2008, mentre il termine entro il quale il titolare assegna i lotti richiesti non potrà essere fissato oltre il giorno 21 dello stesso mese di gennaio 2008.

Art. 6.

Criteri di assegnazione

6.1 Ciascuna offerta, presentata dai richiedenti in busta chiusa, dovrà contenere almeno:

a) il numero di lotti richiesti;

b) il relativo mese di consegna;

c) il corrispettivo offerto per l'assegnazione di ciascun lotto e l'impegno irrevocabile assunto dal richiedente ad acquistare i lotti di cui risulti assegnatario, valorizzati al corrispettivo di assegnazione.

6.2 L'assegnazione avviene separatamente per ciascun titolare e per ciascun mese di consegna delle aliquote.

6.3 I lotti sono assegnati secondo l'ordine di merito delle offerte stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto del lotto.

6.4 Qualora più soggetti offrano il medesimo corrispettivo per uno stesso lotto, l'assegnazione verrà effettuata dal titolare a mezzo sorteggio.

6.5 Il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto dal soggetto assegnatario, è pari al corrispettivo dell'ultima offerta accettata in ciascuna assegnazione.

Art. 7.

Obblighi informativi in capo al titolare

7.1 Il titolare, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 6, del decreto 12 luglio 2007, comunica all'Autorità ed al Ministero, entro i due giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione e su supporto informatico, l'esito della medesima, indicando per ciascun richiedente il numero di lotti richiesti, la relativa offerta economica e i lotti assegnati.

7.2 Il titolare, entro il medesimo termine di cui al comma 7.1 pubblica sul proprio sito internet i dati di sintesi relativi agli esiti della procedura, indicando in particolare il numero dei richiedenti, il numero dei lotti assegnati in relazione a quelli offerti per ciascun mese ed il corrispettivo di assegnazione.

Art. 8.

Disposizioni finali

8.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 17 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Modifica dell'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2006, n. 168/2006. (Deliberazione n. 327/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17, 18, e 20;

il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 31 luglio 2006, n. 168/2006 (di seguito: deliberazione n. 168/2006).

Considerato che:

l'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 ha stabilito che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione o in significativi potenziamenti delle capacità di rigassificazione esistenti possano richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi e che tale esenzione è accordata caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità;

l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 prevede che il Ministero stabilisca i criteri di efficienza, economicità e sicurezza in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'allocazione della quota non oggetto di esenzione della capacità di detti terminali; e che il Ministero ha definito i citati criteri con l'art. 6 del decreto 28 aprile 2006 ed in particolare:

- ha previsto che la capacità di rigassificazione sia allocata prioritariamente per periodi compresi fra cinque e dieci anni, ed ove parte della capacità non fosse stata assegnata per periodi fino a cinque anni;

- ha definito un ordine di merito fra i richiedenti da applicare nel caso in cui la capacità richiesta sia superiore a quella disponibile;

con la deliberazione n. 168/2006 l'Autorità ha definito le procedure per l'allocazione della quota non oggetto di esenzione sopra richiamate, relativamente ai terminali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 2006, risulti rilasciata una esenzione, prevedendo che:

la capacità di rigassificazione sia conferita prioritariamente per periodi sino a 10 anni limitatamente a soggetti appartenenti alle prime due classi dell'ordine di merito sopra richiamato ed in particolare:

a) ai clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica;

b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;

e, ove la capacità non fosse interamente conferita, per periodi sino a cinque anni agli altri soggetti di cui al medesimo ordine di merito.

Considerato che:

sono pervenute agli uffici dell'Autorità segnalazioni circa alcuni casi particolari di richieste di capacità di rigassificazione relativamente ai quali l'applicazione delle procedure definite all'art. 8 della deliberazione n. 168/2006 darebbe luogo ad esiti diversi nel conferimento della capacità di rigassificazione rispetto agli esiti derivanti dall'applicazione dei criteri definiti all'art. 6 del decreto 28 aprile 2006; e che a fronte della situazione descritta potrebbero derivare elementi di contenzioso nel corso del conferimento, con conseguenti ritardi nel completamento dello stesso;

i casi di cui al precedente alinea riguardano, ad esempio, richieste di capacità, per periodi inferiori ai cinque anni termici, dei soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che, rispetto a richieste di capacità per periodi di cinque anni termici degli altri soggetti, hanno:

maggiore priorità in base all'art. 8 della deliberazione n. 168/2006;

minore priorità in base all'art. 6 del decreto 28 aprile 2006.

Ritenuto che sia opportuno:

- modificare l'art. 8 della deliberazione n. 168/2006 al fine di allinearne le disposizioni, per quanto sopra considerato, ai criteri definiti all'art. 6, del decreto 28 aprile 2006, mantenendo altresì invariati i limiti alla durata dei conferimenti di capacità stabiliti con il medesimo art. 8

Delibera:

1. Di disporre le seguenti modifiche all'art. 8 della deliberazione n. 168/2006:

a) i commi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, sono sostituiti dai seguenti:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«8.1 La capacità di rigassificazione residua è conferita secondo i seguenti ordini di priorità e durata:

a) ai clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica, per periodi non inferiori a 5 (cinque) e non superiori a 10 (dieci) anni;

b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi non inferiori a 5 (cinque) e non superiori a 10 (dieci) anni;

c) ai soggetti che si impegnano a offrire una quota almeno pari al 20 (venti) per cento del volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di 5 (cinque) anni;

d) ai soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, per periodi di 5 (cinque) anni;

e) ai soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità di trasporto complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25 (venticinque) per cento del totale delle capacità conferite presso gli stessi punti, per periodi di 5 (cinque) anni.

8.2 La capacità di rigassificazione residua non conferita ai sensi del comma 8.1 è conferita per periodi inferiori a 5 (anni) con il medesimo ordine di priorità di cui al comma 8.1.

8.3 Nel caso in cui la capacità di rigassificazione richiesta ai sensi dei commi 8.1, o 8.2 sia superiore alla capacità di rigassificazione residua disponibile, all'interno della singola classe di priorità nella quale la capacità di rigassificazione non è sufficiente, detta capacità è conferita prioritariamente, secondo quanto previsto dal decreto 28 aprile 2006, sulla base dei seguenti elementi:

- a parità di condizioni nelle classi di priorità di cui al comma 8.1, lettera *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*:

a) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;

b) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;

c) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;

d) minor numero di discariche;

- per la classe di priorità di cui al comma 8.1, lettera *c)*, in base ai maggiori volumi offerti nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, considerati complessivamente nel periodo richiesto.

8.4 La data di inizio dei periodi di cui ai commi 8.1 e 8.2 deve essere compresa nei tre anni successivi alla data di conferimento.

8.4-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 8.1 e 8.2 per anno si intende un periodo di dodici mesi consecutivi.

8.5 La richiesta di conferimento della capacità di rigassificazione residua contiene:

a) il periodo per il quale si richiede il servizio; l'inizio del periodo è individuato dal mese in cui in base al contratto di importazione è prevista la prima consegna di Gnl presso il terminale;

b) la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche, nonché la distribuzione della medesima capacità in ciascuno degli anni termici entro i quali ricade il periodo di cui alla lettera *a)* secondo una cadenza regolare delle consegne del Gnl;

ed attesta:

c) la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al Terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;

e) l'autorizzazione all'attività d'importazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000;

f) i requisiti necessari a esercitare i diritti di priorità di cui ai commi 8.1 e 8.2.»;

b) il comma 8.7 è sostituito dal seguente:

«8.7 Successivamente al primo conferimento, l'impresa di rigassificazione conferisce, sulla base dei criteri definiti al presente articolo, entro il 1° agosto di ciascun anno la capacità di rigassificazione residua che risulta disponibile nel periodo successivo al 1° ottobre del medesimo anno. Le relative richieste di conferimento dovranno essere presentate entro il 1° luglio del medesimo anno.»;

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 168/2006, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 18 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. 329/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2007;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;

la legge 14 novembre 1995 n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

la legge 12 dicembre 2002 n. 273;

la legge 27 ottobre 2003 n. 290;

la legge 23 agosto 2004 n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1999, n. 162/1999 (di seguito: deliberazione n. 162/1999);

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006 e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/2006);

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 82/2007 (di seguito: deliberazione n. 82/2007);

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 325/2007 con cui l'Autorità esprime il proprio parere al Ministro per lo sviluppo economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008;

la decisione della Commissione europea 2003/796/EC dell'11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;

la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) prot. TE/P2007013955 del 16 novembre 2007 avente oggetto «Valori della capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2008» con cui si comunicano all'Autorità i valori della capacità di trasporto per l'anno 2008 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;

le regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati *Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections* (di seguito: *Access rules*) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorità in data 17 dicembre 2007, prot. Autorità 33382 del 18 dicembre 2007.

Considerato che:

il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:

a) all'art. 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità nazionali di regolazione;

b) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;

c) all'art. 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe;

d) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;

l'allegato al regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali», prevede tra l'altro:

a) all'art. 2, comma 1, che le capacità sono assegnate tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possono coesistere per la stessa connessione;

b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori della rete di trasmissione, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza, fissata in modo da permettere ai gestori di riassegnare le capacità non utilizzate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) all'art. 3, comma 1, che l'assegnazione di capacità a livello di un'interconnessione è coordinata e attuata dai gestori dei sistemi di trasmissione interessati mediante procedure di assegnazione comuni;

nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;

i lavori di cui al precedente alinea sono proseguiti nell'anno 2007 con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare le regole di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliera in vigore per il medesimo anno;

le *Access Rules* predisposte per l'anno 2008 nell'ambito dei lavori della Regione Centro-Sud da parte dei gestori di rete partecipanti sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 1228/2003 e alle principali indicazioni fornite dai Regolatori che coordinano i lavori della medesima Regione;

il decreto 18 dicembre 2007 prevede, tra l'altro, che:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Slovenia e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;

b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera con la Svizzera avviene secondo quanto previsto alla precedente lettera *a)* solo in caso in cui Terna pervenga in tempo utile ad un accordo con il gestore di rete svizzero; in caso contrario Terna procede all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto con riferimento alla quota di capacità di trasporto nella sua responsabilità;

c) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;

d) l'Autorità provvede a disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero;

il decreto 18 dicembre 2007 prevede inoltre:

a) il mantenimento della riserva di capacità di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera svizzera;

b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della Comunità Europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera;

c) la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata;

l'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999 prevede l'applicazione di un corrispettivo per la garanzia della capacità di interconnessione.

Considerato inoltre che:

il decreto 18 dicembre 2007 prevede che l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale è interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) - con le stesse modalità di cui al decreto 15 dicembre 2006 - al prezzo di 68 euro/MWh e che tale prezzo (di seguito: prezzo AU) è adeguato in corso d'anno con modalità indicate dall'Autorità in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003;

ai sensi del decreto 15 dicembre 2006, con la deliberazione n. 82/2007 l'Autorità ha fissato le modalità di aggiornamento del prezzo AU per l'anno 2007 sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera *c)*, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/2006 (nel seguito: PUN).

Ritenuto che sia opportuno:

anche al fine di consentire all'Acquirente unico una migliore pianificazione e gestione degli approvvigionamenti previsti per l'anno 2008, confermare le modalità di adeguamento del prezzo AU adottate per l'anno 2007 con la deliberazione n. 82/2007;

abrogare l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999 e prevedere che i costi per la garanzia della capacità di interconnessione trovino copertura nell'ambito dei corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento;

approvare le *Access Rules* elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorità in data 17 dicembre 2007, prot. Autorità 33382 del 18 dicembre 2007;

in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 18 dicembre 2007, prevedendo che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione equivalente dei corrispettivi di accesso alla rete di interconnessione per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale;

Delibera:

1. Di sopprimere l'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999.

2. Di approvare le *Access Rules* elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorità in data 17 dicembre 2007, prot. Autorità 33382 del 18 dicembre 2007.

3. Di approvare le disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'*Allegato A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

4. Di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2008, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la formula di seguito riportata e che l'Acquirente unico pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2008 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione

$$PAU = PAU_1 \cdot \frac{PUN_Y}{PUN_{Y1}}$$

Dove:

PAU_1 è il prezzo AU del primo trimestre dell'anno 2008, fissato pari a 68 euro/MWh;

PUN_Y è la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre cui l'aggiornamento si riferisce;

PUN_{Y1} è la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra dicembre 2006 e novembre 2007.

5. Di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla *Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris,* Francia, all'Ufficio federale dell'energia*, Worblenstrasse 32, Ittigen* e all'*Elektrizitätskommission ElCom*, Bundesamt für Energie *CH-3003 Bern*, Svizzera, all'*E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien,* Austria, all'*Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor,* Slovenia ed alla *Regulatory Authority for Energy*, *Michalakopoulou Street* 80, 10192 *Athens* Grecia.

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. ed alla società Acquirente unico S.p.A.

7. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 18 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

Allegato A

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2008 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO.

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/2006, come successivamente integrato e modificato ed all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

assegnatario è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione è l'attribuzione di diritti di utilizzo di capacità di trasporto (DCT), ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnazione congiunta è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;

capacità di trasporto è la massima potenza destinabile in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

capacità di trasporto in importazione è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;

capacità di trasporto in esportazione è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;

diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT) sono diritti di utilizzo di capacità di trasporto assegnati su base annuale, mensile, giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

gestore di rete è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

gestore competente è, per ciascuna frontiera elettrica, il gestore delle reti di trasmissione degli Stati confinanti cui la frontiera si riferisce;

nomina dei DCT è la comunicazione irrevocabile, da parte di un assegnatario di DCT, della quota dei medesimi diritti nella sua disponibilità che intende utilizzare;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

operatore di sistema è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;

potenza media annuale al mese I è il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata su base annuale da tutti i punti di dispacciamento inclusi, al mese *I*, in un contratto di dispacciamento ed il numero di ore comprese nell'anno;

quote di capacità di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

responsabile dell'assegnazione è, per ciascuna frontiera elettrica, il soggetto designato dai gestori competenti per l'assegnazione di DCT in importazione o esportazione relativi alla medesima frontiera;

rete di interconnessione è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;

rilascio dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto è la cessione di DCT al responsabile dell'assegnazione per la riassegnazione;

riserve per l'importazione sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2007, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonché alla società Raetia Energie;

riserva per il reingresso è la quota di capacità di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2007, alla società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;

scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;

Stato confinante è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;

trasferimento di diritti di utilizzo della capacità di trasporto è la cessione di DCT da un titolare ad un altro soggetto dotato dei medesimi requisiti;

Terna è la società Terna - Rete elettrica nazionale Spa;

transito di energia elettrica è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

zona è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 111/2006 ed approvata dall'Autorità;

zona virtuale è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

-*-

regolamento n. 1228/2003 è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;

decreto 18 dicembre 2007 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali in importazione per l'anno 2008;

disciplina del dispacciamento è l'insieme delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale stabilite dalla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;

Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy Interconnections sono le regole definite da Terna e dagli altri gestori di rete confinanti per la definizione, l'assegnazione e l'utilizzo dei DCT per ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2008.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:

a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della Rete di trasmissione nazionale;

b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;

c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dell'accesso alla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza;

d) consentire l'adozione di una metodologia congiunta per l'allocazione della capacità di trasporto da parte di gestori competenti per la stessa frontiera elettrica.

2.2 Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2008 per l'assegnazione di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 18 dicembre 2007.

Parte II

GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

Art. 3.

Capacità di trasporto utilizzabile

3.1 La capacità di trasporto utilizzabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è definita in modo congiunto dai rispettivi gestori competenti.

Art. 4.

Gestione delle congestioni in fase di programmazione

4.1 Le congestioni sulla rete di interconnessione in fase di programmazione sono risolte in modo congiunto dai gestori di rete competenti per ciascuna frontiera per mezzo dell'assegnazione di DCT, effettuata tramite le procedure concorsuali previste dalle Access rules in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 1228/2003, su base annuale, mensile e giornaliera.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2 L'energia elettrica corrispondente alle nomine di DCT in importazione e in esportazione per una frontiera elettrica è considerata, rispettivamente, immessa e prelevata nei corrispondenti punti di importazione ed esportazione ai sensi della disciplina del dispacciamento.

4.3 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto e di vendita ed i programmi di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento corrispondenti a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione hanno priorità, a parità di prezzo, rispetto alle offerte e ai programmi corrispondenti agli altri punti di dispacciamento.

Art. 5.

Gestione delle congestioni nel tempo reale

5.1 Terna risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.

5.2 Terna, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica.

Art. 6.

Diritti di utilizzo della capacità di trasporto

6.1 Il valore di capacità di trasporto associato a ciascuna tipologia di DCT relativi ad una frontiera elettrica in ciascuna ora del periodo cui i medesimi diritti si riferiscono, è definito dai gestori competenti sulla base della totale capacità di trasporto tenendo conto dei periodi di manutenzione programmata dell'interconnessione e dei profili tipici delle coperture nei mercati dell'energia elettrica dei relativi Stati confinanti.

6.2 La quantità complessiva di DCT assegnabile è pari alla totale capacità di trasporto per ciascuna frontiera su base annuale, mensile e giornaliera determinata anche in considerazione delle quote di cui all'Articolo 8 e delle quote riservate ai sensi della legislazione svizzera.

6.3 L'assegnazione di DCT comporta il diritto ad utilizzare una identica quota di capacità di trasporto ai fini dell'importazione (esportazione) di energia elettrica nel (dal) sistema elettrico nazionale.

6.4 Unitamente alle modalità di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea le Access rules definiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di DCT e le modalità di utilizzo dei DCT in importazione ed esportazione.

6.5 A ciascun soggetto assegnatario di DCT non si applica il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alla disciplina del dispacciamento, limitatamente alla quota corrispondente alla differenza tra il prezzo nella zona adiacente alla frontiera elettrica cui i DCT si riferiscono e il prezzo della zona in cui l'energia elettrica importata o esportata si considera rispettivamente immessa o prelevata.

Art. 7.

Regolamento per la gestione delle congestioni

7.1 Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche al medesimo regolamento adottato per l'anno 2007, Terna predispone e trasmette all'Autorità entro il 21 dicembre 2007 uno o più schemi di regolamento in tema di modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2008.

7.2 Il regolamento di cui al precedente comma 7.1 prevede anche:

a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unità di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;

b) le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle unità virtuali di cui alla precedente lettera *a)*.

Parte III

DISPOSIZIONI IN MERITO A RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 8.

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

8.1 Per l'anno 2008, ai sensi del decreto 18 dicembre 2007, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera:

a) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto e comunque non superiore a 600 MW complessivi, di cui la metà devono essere computati quale quota allocata autonomamente dal gestore di rete svizzero;

b) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società Raetia Energie;

c) alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, per la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la frontiera con la Svizzera ai sensi del comma 9.1.

d) ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 60 MW e con le modalità di cui al decreto 18 dicembre 2007;

8.2 Gli assegnatari di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nella disciplina del dispacciamento e nel regolamento di cui all'art. 7.

Art. 9.

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

9.1 Gli Stati di cui al comma 8.1 lettera *c)*, sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2008 a Terna con riferimento a quale frontiera elettrica appartenente alla frontiera nord-ovest intendono esercitare i diritti loro pre-assegnati ai sensi del decreto 18 dicembre 2007.

9.2 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 8, sono tenuti a comunicare all'operatore di sistema e a Terna un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione a Terna dei programmi di immissione ai sensi della disciplina del dispacciamento e nel rispetto del regolamento di cui all'art. 7.

9.3 Il programma di cui al comma 9.2, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.4 Ai programmi orari di scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 9.2 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo la disciplina del dispacciamento.

Art. 10.

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

10.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 9, ad eccezione del comma 9.1, purché il medesimo gestore di rete si impegni:

a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 7;

b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo Paese.

PARTE IV

DISPOSIZIONI IN MERITO AI PROVENTI DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DEI DCT E DALLA CESSIONE AL MERCATO DELL'ENERGIA DEL CONTRATTO PLURIENNALE

Art. 11.

Ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti

11.1 I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione congiunta dei DCT per ciascuna frontiera elettrica sono ripartiti tra i relativi gestori competenti proporzionalmente ai DCT che ciascun gestore rende disponibile per tali assegnazioni: pari al 50% della capacità disponibile al netto di eventuali quote allocate autonomamente.

Art. 12.

Destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione e dalla cessione al mercato dell'energia relativa al contratto pluriennale

12.1 I proventi spettanti a Terna di cui al comma 12.2 vengono destinati agli utenti del dispacciamento ai sensi del presente articolo.

12.2 Con riferimento a ciascun mese dell'anno 2008 Terna calcola il totale dei proventi di sua spettanza come somma dei proventi relativi alle assegnazioni dei DCT per ciascuna tipologia e per ciascuna frontiera secondo quanto stabilito dal precedente Articolo 11;

12.3 Ciascun utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici con le modalità di cui al comma 12.4 per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce.

12.4 Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2008, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente è titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese.

12.5 La Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano hanno il diritto a ricevere da Terna, una quota dei proventi complessivi derivanti dall'assegnazione di DCT costanti in tutte le ore dell'anno sulla frontiera elettrica con la Francia pari, rispettivamente, al rapporto tra:

a) la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la medesima frontiera ai sensi del comma 9.1;

b) la totale capacità di trasporto resa disponibile per l'assegnazione dei medesimi DCT sulla stessa frontiera;

12.6 L'Acquirente Unico ha il diritto di ricevere da Terna un corrispettivo pari alla quota $Q_{tutelato}$, di cui al comma 12.8, dei proventi di cui al comma 12.2 al netto della quota di cui al comma 12.5;

12.7 Ciascun utente del dispacciamento, diverso dall'Acquirente Unico, ha il diritto a ricevere da Terna per ciascun mese un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) la quota Q_{libero}, di cui al comma 12.8, dei proventi di cui al comma 12.2 al netto della quota di cui al comma 12.5;

b) il rapporto, calcolato con riferimento a ciascun mese, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo utente del dispacciamento per quel mese e la somma delle potenze medie annuali di tutti gli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;

12.8 Le quote $Q_{tutelato}$ e Q_{libero} sono determinate come segue:

a) se: $P_{MediaLiberoMesek} \geq P_{MediLiberoGen08}$:

$$Q_{tutelato} = 20 \cdot \left[1 - \frac{P_{MediaLiberoMeseK} - P_{medialiberoGen.08}}{P_{MA} - PMediaLiberoGen08}\right]\%$$

$$Q_{libero} = \left[1 - Q_{tutelato}\right]_{\%}$$

b) se $P_{MediaLiberoMesek}$ $<P_{MediLiberoGen08}$:

$$Q_{tutelato} = 20 \cdot \%$$

$$Q_{libero=[1-Q_{tutelato}]_{\%}}$$

Dove:

$P_{MediaLiberoMesek}$ è la potenza media annua complessiva relativa al mese $K-esimo$ dell'anno 2008 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente Unico S.p.A.;

$P_{MediaLiberoGen08}$ è la potenza media annua complessiva relativa al mese di gennaio dell'anno 2008 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente Unico S.p.A.;

P_{MA} è la potenza media annua del sistema elettrico nazionale al netto delle perdite e degli autoconsumi per l'anno 2006.

12.9 Le imprese distributrici sono tenute a rendere evidenza delle modalità di calcolo della potenza media annuale di cui al comma 12.4 agli utenti del dispacciamento, qualora da questi richiesto.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

13.1 La Direzione Mercati dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 7.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a Terna, entro tre giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

13.2 Le assegnazioni dei DCT su base annuale e mensile, con riferimento al mese di gennaio 2008, devono avvenire entro il 30 dicembre 2007.

13.3 Terna trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio 2008, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2008, un rapporto in merito a eventuali problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 330/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/2004);

la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/2005 (di seguito: deliberazione n. 50/2005);

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/2005 (di seguito: deliberazione n. 79/2005);

la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2005, n. 138/2005 (di seguito: deliberazione n. 138/2005);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/2006;

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006 (di seguito: deliberazione n. 111/2006);

il documento per la consultazione 5 giugno 2007, atto n. 23/07 (di seguito: documento per la consultazione 5 giugno 2007);

il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete).

Considerato che:

l'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 250/2004, con riferimento alle unità di produzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nonché per le unità di produzione rilevanti non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, stabilisce che il Codice di rete rechi, tra l'altro, i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda:

a) i requisiti di flessibilità, ivi incluse le condizioni di avviamento, di presa di carico, di modulabilità della potenza attiva e reattiva durante le fasi di avviamento e durante il funzionamento in parallelo, di funzionamento in seguito a guasti esterni, di funzionamento su porzioni isolate della rete di trasmissione nazionale;

b) i limiti di variazione della frequenza e della tensione di rete entro cui l'impianto deve rimanere connesso;

con la deliberazione 7 luglio 2005 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale;

con il documento per la consultazione 5 giugno 2007 l'Autorità ha indicato i propri orientamenti per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale e, in particolare per la produzione da fonte eolica, circa:

a) la definizione degli obblighi di fornitura delle risorse per la normale gestione operativa dell'interazione centrale-rete attuata tramite azioni di controllo della potenza attiva/reattiva, resistenza agli abbassamenti di tensione e gradualità di avviamento della produzione (di seguito: azioni di regolazione e controllo);

b) la definizione degli obblighi di modulazione (in riduzione) della produzione da fonte eolica sulla base di ordini di dispacciamento impartiti da Terna in situazioni di criticità del funzionamento del sistema elettrico (di seguito: azioni di modulazione);

c) l'eventuale remunerazione per la fornitura delle risorse di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

d) la formazione di un adeguato segnale economico affinché Terna attui uno sviluppo del sistema di trasmissione finalizzato all'incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in esito a tale processo di consultazione:

a) per quanto riguarda l'obbligo di installazione di apparecchiature per l'attuazione di azioni di regolazione e controllo, la maggior parte dei soggetti interessati non si è dimostrata contraria alla possibilità di installazione di aerogeneratori con capacità di regolazione e controllo facendo, però, osservare che:

i. l'obbligo di installazione di apparati per la regolazione e il controllo della produzione dovrebbe essere stabilito solo in seguito all'adozione del provvedimento dell'Autorità (anziché fare riferimento alla data di pubblicazione dell'appendice 6 alla norma CEI 11-32 come data dalla quale poter far decorrere l'applicabilità delle condizioni indicate nella medesima appendice) e a fronte di una reale necessità di sistema debitamente documentata da Terna;

ii. l'incidenza reale dei costi degli apparati di regolazione e controllo sul costo totale di investimento risulta in linea con quanto indicato dall'Autorità (dal 2% al 4%) nel caso di equipaggiamento «all'origine», vale a dire in sede di prima installazione dei macchinari. Richieste di adeguamento di impianti esistenti, comporterebbero incidenze ben maggiori (non meglio quantificate);

iii. la regolazione e il controllo della produzione eolica è una realtà consolidata in Paesi esteri dove, però, il livello di penetrazione dell'eolico in termini di potenza si aggira attorno a livelli pari al 10%-20% (in Italia, la penetrazione eolica è di circa lo 0,9 % a livello complessivo);

b) per quanto riguarda l'attuazione di azioni di modulazione della produzione eolica, si è registrato un consenso circa quanto indicato dall'Autorità sulle azioni di modulazione della produzione eolica che dovrebbero essere effettuate unicamente in condizioni di emergenza. Inoltre, viene fatto rilevare che il ricorso a tali azioni dovrebbe essere effettuato in ultima istanza una volta esaurite tutte le possibili azioni che contemplano l'utilizzo di risorse offerte approvvigionate nel mercato per i servizi di dispacciamento;

c) per quanto riguarda l'eventuale remunerazione delle azioni di modulazione, è emerso un chiaro orientamento a favore della remunerazione di tali azioni secondo la modalità che prevede la valorizzazione (al valore di mercato) dell'energia elettrica non prodotta a causa delle azioni di modulazione imposte da Terna. In pratica è stata riscontrata una posizione praticamente univoca circa alla valorizzazione dell'energia elettrica non prodotta al prezzo vendita nel mercato del giorno prima. Inoltre, è stato sottolineato che le modalità di attuazione delle azioni di modulazione imposte da Terna hanno differenti impatti, in termini di costi dei sistemi di controllo: in particolare è stato evidenziato che detti costi aumentano in ragione della riduzione del tempo di preavviso, in quanto risulta necessario installare centri di controllo e funzioni di ottimizzazione e controllo dedicati;

d) per quanto riguarda la formazione di un adeguato segnale economico affinché Terna attui uno sviluppo del sistema di trasmissione finalizzato allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, è emerso chiaramente il fatto che le esigenze di regolazione, controllo e modulazione sono rapportabili direttamente al volume di azioni attuate da Terna (e anche, per quanto riguarda gli impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione, dalle imprese distributrici) mirate allo sviluppo della rete e, in particolare, delle interconnessioni tra zone della rete rilevante;

e) l'ipotesi di rapportare la remunerazione delle azioni di modulazione alla reale capacità previsionale della produzione eolica ha incontrato un'opposizione derivante dal fatto che l'attività previsionale è ancora soggetta a rilevanti errori. Inoltre, poiché lo sviluppo della capacità previsionale potrebbe configurarsi quale servizio offerto al sistema, sarebbe opportuno introdurre anche modalità di remunerazione «premianti» e non solo «penalizzanti» per i produttori. Infine, è stato fatto rilevare che l'attività previsionale risulterebbe tanto più attendibile quanto più effettuata per zone di rete rilevante;

f) l'ipotesi di remunerazione amministrata delle azioni di modulazione basata sull'integrazione dei mancati ricavi fino al livello di costi riconosciuti di impianto non ha trovato condivisione stante l'effettiva difficoltà legata alla definizione del costo riconosciuto e all'attuazione pratica di un simile regime di remunerazione.

Considerato che:

con la deliberazione n. 79/2005, in sede di prima verifica del Codice di rete, l'Autorità aveva stabilito che Terna procedesse all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale, delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C dell'Allegato A della predetta deliberazione atti al completamento della definizione dei diritti e degli obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato da Terna;

alla data di approvazione della deliberazione n. 79/2005 il documento allegato al Codice di rete recante specifiche disposizioni per gli impianti eolici non risultava ancora disponibile;

il documento di cui al precedente alinea è stato reso noto ufficialmente a far data dal 1° gennaio 2007 e corrisponde all'Appendice 6 alla norma del Comitato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

elettrotecnico italiano (CEI) 11-32 indicante unicamente le caratteristiche prestazionali delle apparecchiature di regolazione controllo;

l'Allegato A. 17 al capitolo 1 del Codice di rete, sulla base di un'autonoma decisione di Terna, non costituisce parte integrante del medesimo Codice di rete;

l'obbligo di installazione delle apparecchiature finalizzate all'attuazione di azioni di regolazione e controllo deriva da valutazioni autonome di Terna ed è stato rilevato che dell'ambito della formalizzazione dei rapporti tra produttori e gestori di rete nell'ambito del servizio di connessione, l'installazione di apparecchiature finalizzate all'attuazione di azioni di regolazione e controllo costituisce prerequisito per il buon esito di tale processo;

la definizione delle condizioni che attivano l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto Allegato A. 17 sono elementi che vengono utilizzati per la configurazione del quadro degli obblighi per l'accesso al sistema elettrico da parte dei produttori da fonte eolica.

Considerato che:

l'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce l'obbligo di utilizzazione prioritaria della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che detto obbligo trova attuazione nelle disposizioni relative alla priorità di dispacciamento per detta tipologia di produzione definite nelle condizioni stabilite dall'Autorità ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento nella deliberazione n. 111/2006;

la priorità di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al contempo, la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e che, in talune circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, a sola salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo, può essere necessario limitare transitoriamente la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili;

l'art. 14, comma 14.6, della deliberazione n. 111/2006, stabilisce che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono tenuti a definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza;

l'art. 61, comma 61.1, della deliberazione n. 111/2006, stabilisce che le regole per il dispacciamento contenute nel Codice di rete definiscono le modalità e le condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato per i servizi di dispacciamento, da parte di Terna, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire a Terna;

le disposizioni di cui al Codice di rete escludono le unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, rispettivamente, al punto:

a) 1B.5.6.1.1, dalla contribuzione alla regolazione primaria della frequenza;

b) 4.4.1.2, dall'abilitazione alla fornitura risorse per la risoluzione delle congestioni in sede di programmazione;

c) 4.4.4.2, dall'abilitazione alla fornitura risorse ai fini della riserva terziaria di potenza;

d) 4.4.5.2, dall'abilitazione alla fornitura delle risorse per il servizio di bilanciamento;

il punto 4.10.9.2 del Codice di rete, relativamente all'utilizzazione per il servizio di bilanciamento di risorse approvvigionate al di fuori dei meccanismi di mercato, stabilisce che Terna può modificare in tempo reale i programmi di immissione anche di unità non abilitate qualora esigenze di sicurezza della rete lo richiedano, ad esempio per la presenza di congestioni di rete locali, e non possano essere utilizzate allo stesso scopo unità abilitate al bilanciamento; e che il predetto punto stabilisce che gli ordini di dispacciamento alle unità di produzione non abilitate sono comunicati telefonicamente e confermati per mezzo di fax o e-mail;

il punto 7.3.1.4 del Codice di rete stabilisce che qualora Terna modifichi in tempo reale i programmi di immissione di unità di produzione non abilitate, rispetto ai programmi aggiornati cumulati di immissione e prelievo, le corrispondenti variazioni sono valorizzate al prezzo del mercato del giorno prima, per la zona in cui è localizzata l'unità ed il periodo orario d'interesse;

dai risultati della consultazione emergerebbe un ricorso ripetuto ad azioni di modulazione della produzione di energia elettrica da impianti eolici in determinate zone della rete rilevante;

il ricorso di cui al precedente alinea dovrebbe essere sfruttato unicamente in condizioni di emergenza e, comunque, previo rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

in ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, le azioni di modulazione possono essere ritenute condizioni valide per l'attivazione di quanto stabilito all'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'eventuale ricorso sistematico ad azioni di modulazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, pur se attuato in seguito all'esaurimento delle risorse per il servizio di dispacciamento fornite da unità di produzione abilitate, indica un'evidente criticità del sistema elettrico nei confronti della promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili specie se non programmabili;

l'attivazione delle azioni di modulazione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico costituiscono presupposto per l'attuazione, da parte della società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: GSE), delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005.

Considerato che:

in risposta al documento per la consultazione 5 giugno 2007, Terna ha indicato i propri orientamenti ai fini della definizione degli obblighi di installazione di apparecchiature per l'attuazione di azioni di regolazione e controllo, nonché degli obblighi relativi alla prestazione di azioni di modulazione da parte dei produttori eolici;

gli orientamenti di cui al predente alinea sono definiti in maniera differenziata:

a) tra gli impianti già in esercizio e la cui richiesta di connessione è stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'Appendice 6 alla norma CEI 11/32 (1° gennaio 2007) e gli impianti che non rientrano nell'insieme predetto;

b) su base geografica;

le medesime conclusioni fornite in risposta al documento per la consultazione 5 giugno 2007 sono state fornite all'Autorità da Terna anche con lettere in data 3 maggio 2007, prot. TE/P2007006131 (prot. Autorità n. 11536 del 10 maggio 2007) e 21 settembre 2007, prot. TE/P2007011383 (prot. Autorità n. 25875 del 27 settembre 2007) in risposta alla richiesta effettuata dall'Autorità in data 5 marzo 2007, prot. n. GB/M07/950/fl.

Ritenuto che sia opportuno:

definire condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonte eolica;

non procedere in questa sede alla definizione di misure che commisurino la remunerazione delle azioni di modulazione con le previsioni del livello di produzione effettuate dai produttori rimandando tale definizione ad una eventuale revisione della disciplina del dispacciamento;

che Terna definisca delle procedure finalizzate a monitorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo conto della serie storica dei dati di immissione dei medesimi impianti come forniti dai produttori a Terna.

Delibera:

1. Di stabilire che, per quanto riguarda gli impianti eolici:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, Terna sottoponga all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, per le verifiche di propria competenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, un'integrazione al Codice di rete che specifichi le condizioni di attivazione, totali o parziali, delle disposizioni di cui all'Appendice 6 alla norma CEI 11-32, tenendo conto che tali condizioni devono essere definite in relazione a parametri oggettivi quali, almeno, il livello di penetrazione della produzione eolica in termini di potenza installata per zona della rete rilevante, l'entità della capacità di trasporto tra le diverse zone interessate, nonché all'interno delle medesime zone;

b) Terna, congiuntamente a quanto indicato alla lettera *a)*, trasmetta all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto che individui:

i presupposti su cui si basano le proposte presentate dalla medesima Terna;

le contromisure, alternative all'attivazione delle disposizioni di cui all'Appendice 6 alla norma CEI 11-32, necessarie al fine del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico con riferimento allo stato attuale e futuro del sistema elettrico;

eventuali necessità di adeguamento degli impianti eolici esistenti con l'indicazione delle motivazioni per le quali tali adeguamenti si rendono necessari e delle possibili modalità di copertura degli oneri conseguenti;

c) entro il 31 maggio 2008, Terna trasmetta all'Autorità, per verifica da parte della medesima, un rapporto che indichi l'ammontare potenziale della capacità eolica installabile per ciascuna delle zone di rete rilevanti ai fini dell'analisi nell'ipotesi che, su base annuale, l'energia elettrica non prodotta per effetto delle azioni di modulazione imposte da Terna sia pari ad una quota

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ragionevolmente ridotta dell'energia elettrica producibile da fonte eolica in ciascuna macro-zona nelle seguenti condizioni:

i. stato attuale del sistema elettrico nazionale;

ii. stato del sistema elettrico nazionale derivante dall'attuazione degli interventi di sviluppo previsti nel documento Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2007 nel breve-medio termine;

iii. stato del sistema elettrico nazionale derivante, oltre che dall'attuazione degli interventi di cui al precedente punto *ii.*, anche dall'attuazione degli interventi di sviluppo previsti nel documento Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2007 nel lungo termine;

d) nel caso in cui Terna richieda azioni di modulazione:

i. Terna calcoli la quantità oraria di energia elettrica non prodotta per effetto della modulazione, pari:

per ciascuna delle prime 6 ore del periodo di modulazione, al maggior valore tra:

*i.*1. la differenza tra l'energia elettrica oraria mediamente immessa in rete nelle 3 ore che precedono la modulazione e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;

*i.*2 la differenza tra l'energia elettrica mediamente immessa in rete nei ventiquattro mesi precedenti e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;

per ciascuna delle restanti ore del periodo di modulazione, alla differenza tra l'energia elettrica mediamente immessa in rete nei ventiquattro mesi precedenti e l'energia elettrica immessa in rete;

ii. Terna riconosca al produttore, in ciascuna ora del periodo di modulazione, un importo pari al prodotto tra il prezzo di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima relativo a tali ore e la quantità di energia elettrica non prodotta per effetto della modulazione.

2. Di stabilire che il GSE attui le disposizioni di cui all'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 in riferimento all'energia elettrica non prodotta per effetto della modulazione come determinata al precedente punto 1, lettera *d)*, punto *i.*

3. Di stabilire che, per quanto riguarda gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili:

a) nel rispetto della priorità di dispacciamento accordata alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il ricorso alle azioni di modulazione della produzione sia adottato unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

b) Terna definisca le procedure necessarie per monitorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e che, ai fini dell'applicazione di tali procedure, Terna possa richiedere ai soggetti interessati i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte primaria ed alle immissioni dell'energia elettrica;

c) entro il 31 marzo di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto indicante:

i. il resoconto delle attività di cui alla precedente lettera *b)*;

ii. le potenziali criticità della produzione da fonti rinnovabili non programmabili in rapporto alle esigenze di garanzia del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo;

iii. le ore dell'anno in cui è stato fatto ricorso alle azioni di modulazione degli impianti di produzione non programmabili, le motivazioni che hanno condotto a detto ricorso, la stima della mancata produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per effetto della modulazione imposta da Terna, suddivisa almeno per fonte primaria e per zona e gli interventi che sarebbe necessario attuare al fine di limitare il ricorso alle azioni di modulazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo.

4. Di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di monitorare l'attuazione del presente provvedimento e di proporre all'Autorità uno o più provvedimenti per l'aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico e a Terna S.p.A.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 18 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007. (Deliberazione n. 331/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) (di seguito: decreto 15 novembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 82/07 (di seguito: deliberazione n. 82/07).

Considerato che:

l'art. 2 del decreto 15 novembre 2007 prevede che l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000 è ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal GSE entro il 31 dicembre 2007, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto 15 novembre 2007;

il decreto 15 novembre 2007 richiama l'opportunità di definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;

l'art. 3 del decreto 15 novembre 2007 prevede che il prezzo di assegnazione (di seguito: prezzo CIP6), per il primo trimestre dell'anno 2008, sia pari a 68 euro/MWh e venga adeguato in corso d'anno, con modalità indicate dall'Autorità, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003;

con la deliberazione n. 82/07, ai sensi del decreto 14 dicembre 2006, l'Autorità ha adottato un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 per l'anno 2007 basato su criteri analoghi a quelli previsti dal decreto 15 novembre 2007;

il meccanismo di aggiornamento individuato dalla deliberazione n. 82/07:

- adegua in corso d'anno il prezzo CIP6 sulla base dell'andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera *c)*, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: PUN);

- fissa come riferimento il valore della media del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello per il quale si calcola l'aggiornamento.

Ritenuto che:

l'adozione per l'anno 2008 di un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 analogo a quello utilizzato per l'anno 2007 possa consentire agli operatori una migliore pianificazione e gestione degli approvvigionamenti per l'anno 2008;

anche alla luce delle attuali stime dell'andamento del PUN 2008, il meccanismo di aggiornamento adottato nel 2007 sia idoneo a garantire per l'energia di cui all'art. 2 del decreto 15 novembre 2007 il mantenimento di condizioni di approvvigionamento vantaggiose rispetto al prezzo dell'energia come risultante dal sistema delle offerte;

alla luce di quanto sopra, sia opportuno confermare le modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione adottate per l'anno 2007 con la deliberazione n. 82/07;

Delibera:

1. Di prevedere che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2008 a partire dal secondo sia determinato, a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno, con la seguente formula:

$$PCIP6 = PCIP6_1 \cdot \frac{PUN_T}{PUN_{T1}}$$

Dove:

$PCIP6_1$ è il prezzo CIP6 del primo trimestre 2008, fissato pari a 68 €/MWh;

PUN_T è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce;

PUN_{T1} è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2007.

2. Di prevedere che GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2008, a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della presente deliberazione.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore contestualmente al decreto 15 novembre 2007.

Milano, 19 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011. (Deliberazione n. 333/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); e in particolare l'art. 2, comma 12, lettere *d), e), g) e h)*;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto-legge 23 agosto 2004, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/2007).

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/2004, e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2004, n. 247/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 158/2005 (di seguito: deliberazione n. 158/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);

la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2006, n. 246/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito deliberazione n. 208/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito deliberazione n. 209/06);

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07 (di seguito: deliberazione n. 139/07);

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07 (di seguito: deliberazione n. 172/07);

la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: deliberazione n. 234/07);

la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07 (di seguito: deliberazione n. 281/07).

Visti:

il documento per la consultazione 2 maggio 2005, concernente «Obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica» (di seguito: documento per la consultazione 2 maggio 2005);

il documento per la consultazione 24 ottobre 2006 concernente «Verifica dei dati di qualità commerciale e di sicurezza», atto n. 29/06 (di seguito: documento per la consultazione n. 29/06);

il documento per la consultazione 4 aprile 2007 concernente «Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel terzo periodo di regolazione (2008-2011)», atto n. 16/07 (di seguito: primo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 2 agosto 2007 concernente «Proposte per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)», atto n. 36/07 (di seguito: secondo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 22 novembre 2007 concernente «Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV», atto n. 45/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 45/07);

il documento per la consultazione 26 novembre 2007 concernente «Schema di testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011», atto n. 46/07 (di seguito: terzo documento per la consultazione);

il documento per la consultazione 30 novembre 2007 concernente «Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011», atto n. 47/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 47/07);

il documento per la consultazione 30 novembre 2007 concernente «Commercializzazione di energia elettrica e gas naturale nei mercati al dettaglio», atto n. 48/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 48/07);

il documento per la consultazione 6 dicembre 2007 concernente «Schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmis-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011», atto n. 53/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 53/07);

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del terzo documento di consultazione diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06 (di seguito richiamato anche procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione).

Considerato che:

il procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione avviato con la deliberazione n. 209/06 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione n. 208/06;

il procedimento sulla regolazione in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione è stato inserito nella sperimentazione triennale dell'Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) avviata con la deliberazione n. 203/05;

nel rispetto di tale metodologia, gli obiettivi generali del procedimento sono stati indicati nella deliberazione n. 209/06 di avvio del medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo documento per la consultazione; in particolare, per i servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica tali obiettivi sono così riassumibili:

a) migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione MT e BT;

b) aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni;

c) semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni;

d) rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale;

e) ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici;

f) assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita;

g) estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas;

h) promuovere gli investimenti finalizzati a migliorare aspetti di qualità non strettamente ricompresi nel sistema di standard di qualità e relativi incentivi, penalità e indennizzi;

i) favorire il miglioramento dei livelli di qualità della tensione;

ancora nel rispetto di tale metodologia, nel primo documento per la consultazione sono state presentate opzioni alternative di regolazione per cinque degli aspetti più importanti del procedimento; per ciascuna opzione è stata condotta, attraverso un'analisi multicriteri, una valutazione qualitativa preliminare e sono state sollecitate ai soggetti interessati osservazioni e elementi quantitativi per la scelta dell'opzione preferibile;

il processo di consultazione si è articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità;

nel corso del processo di consultazione i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del piano di consultazione, pubblicato in appendice a ognuno dei tre documenti per la consultazione, periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione;

le proposte di regolazione sono state formulate tenendo conto degli effetti della regolazione in vigore della qualità del servizio, sia per quanto riguarda la continuità del servizio di distribuzione che per quanto riguarda gli aspetti di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita riesaminate; per tutti questi aspetti come anche per alcuni aspetti di qualità della tensione attualmente soggetti a monitoraggio sperimentale nell'ambito della Ricerca di sistema, sono stati forniti ai soggetti interessati dati e analisi comparative (sintetizzati in una appendice al secondo documento per la consultazione);

in esito a ogni fase di consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e tenendo altresì conto sia degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, indicati come sopra descritto, sia della introduzione di nuovi standard di continuità del servizio relativi alla durata massima del tempo di ripristino dell'alimentazione, prevista con decorrenza progressiva a partire dal 1° luglio 2009 dalla deliberazione n. 172/07 recante Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese;

per quanto riguarda in particolare l'obiettivo di semplificare e stabilizzare gli obblighi di registrazione della continuità del servizio, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 281/07, contenente le regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per il terzo periodo di regolazione, in anticipo rispetto alla conclusione del procedimento, per dare modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi destinati alla registrazione delle interruzioni;

tanto la deliberazione n. 172/07 quanto la deliberazione n. 281/07 prevedono che le disposizioni di cui ai rispettivi Allegati A debbano confluire nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione da redigere in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento di consultazione, l'Autorità ha prospettato nel terzo documento di consultazione uno schema di Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato), inteso ad aggiornare l'attuale Testo integrato di cui all'Allegato A della deliberazione n. 4/2004 e successive modificazioni e integrazioni, rinviando a un successivo documento di consultazione la diffusione di un analogo schema di provvedimento per il servizio di trasmissione;

lo schema di Testo integrato presentato nel terzo documento di consultazione è basato sui seguenti elementi principali:

a) per quanto riguarda l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione in media e bassa tensione (di seguito: MT e BT): affiancare alla attuale regolazione incentivante della durata cumulata di interruzione per cliente anche una nuova regolazione incentivante del numero medio annuo per cliente di interruzioni lunghe (durata superiore a 3 minuti) e brevi (durata compresa tra 1 secondo e 3 minuti), rivedendo i parametri e gli aspetti specifici di tali regolazioni in modo da assicurare la massima gradualità possibile nel passaggio dal meccanismo vigente al nuovo meccanismo incentivante;

b) per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni: aggiornamento, a decorrere dal 2010, degli standard di continuità relativi al numero massimo di interruzioni lunghe per clienti alimentati in media tensione (di seguito: clienti MT) e monitoraggio specifico, attraverso appositi indicatori di continuità del servizio, della distribuzione del numero di clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) per numero di interruzioni senza preavviso lunghe subite nell'anno, propedeutico all'introduzione a partire dal successivo periodo di regolazione (2012-2015) di standard di continuità relativi al numero massimo di interruzioni lunghe anche per clienti BT, sfruttando anche le potenzialità dei nuovi misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione secondo i requisiti funzionali definiti dalla deliberazione n. 292/06;

c) per quanto riguarda l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni, confermare, salvo osservazioni specifiche delle imprese interessate, le regole definite con la deliberazione n. 281/2007;

d) per quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale: confermare le proposte, avanzate nel secondo documento per la consultazione, di riformare le discipline degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e degli appuntamenti con i clienti, in modo da rafforzare la protezione dei clienti interessati e introdurre standard specifici di qualità per due prestazioni (verifiche dei gruppi di misura e verifiche della tensione di alimentazione su richiesta dei clienti) attualmente soggette solo a standard generale di qualità;

e) per quanto riguarda l'obiettivo di ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici: introdurre progressivamente per tutte le imprese distributrici i medesimi obblighi in tema di continuità del servizio e di qualità commerciale, favorendo da una parte l'aggregazione di piccole imprese distributrici ai fini della regolazione incentivante della continuità del servizio e prevedendo entro l'attuale periodo di regolazione valutazioni specifiche nel caso di reti di minima dimensione;

f) per quanto riguarda l'obiettivo di assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita: introdurre anche per il settore elettrico gli obblighi di tempestività per i venditori già introdotti nel settore gas in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione 2 maggio 2005 (documento già contenente proposte anche per il settore elettrico), in considerazione delle modifiche di assetto introdotte dalla legge n. 125/2007;

g) per quanto riguarda l'obiettivo di estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas (parte IV dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04): confermare tale proposta, tenendo conto di alcuni miglioramenti suggeriti dall'esperienza attuativa e già introdotti, per quanto riguarda il settore gas, in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione n. 29/06, nonché di alcune evidenze emerse dal primo ciclo di verifiche ispettive sperimentali disposte con la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2006, n. 213/06;

nello schema di Testo integrato presentato nel terzo documento di consultazione non sono trattati alcuni obiettivi del procedimento per i seguenti motivi:

a) per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere gli investimenti finalizzati a migliorare aspetti di qualità non strettamente ricompresi nel sistema di standard di qualità e relativi incentivi, penalità e indennizzi, a seguito dei primi orientamenti indicati nel primo documento per la consultazione, le proposte finali in merito sono state avanzate nel documento per la consultazione n. 47/07 diffuso nell'ambito del procedimento di natura tariffaria avviato con deliberazione n. 208/07, a seguito del quale è previsto l'aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;

b) per quanto riguarda l'obiettivo di favorire il miglioramento dei livelli di qualità della tensione, l'Autorità conferma gli orientamenti indicati nel primo documento per la consultazione e si riserva di avanzare le proposte finali in merito alla qualità della tensione, a motivo della natura complessa e specialistica di tale aspetto, in successivi documenti per la consultazione, da emanarsi nel corso del terzo periodo di regolazione,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tenendo conto sia dei risultati del monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media tensione, condotto attualmente nell'ambito della Ricerca di sistema dalla società Cesi Ricerca, sia delle prevedibili evoluzioni della normativa tecnica in materia di caratteristiche della tensione (norma EN 50160), anche a seguito delle proposte formulate dal *European Regolatory Group for Electricity and Gas* (ERGEG) e del dialogo tecnico attualmente in corso presso il Cenelec a cui l'Autorità partecipa attivamente nel quadro delle iniziative del *Council of European Energy Regulators* (CEER);

c) per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla qualità del servizio di trasmissione, le proposte finali sono state stralciate in un apposito documento per la consultazione, diffuso il 6 dicembre 2007 (Atto n. 53/07), a seguito del quale è prevista l'adozione di uno specifico provvedimento separato dal Testo integrato;

alcuni tra i soggetti partecipanti che hanno inviato osservazioni in esito al terzo documento per la consultazione hanno espresso alcuni profili critici verso le proposte finali dell'Autorità, che possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:

a) per quanto concerne l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione MT e BT:

non condividono la proposta di revisione dei parametri della regolazione incentivante della durata di interruzione e richiedono di mantenere per tale regolazione i medesimi parametri già utilizzati nel periodo vigente;

non condividono i livelli obiettivo proposti nel terzo documento per la consultazione in merito alla regolazione incentivante del numero medio di interruzioni;

ritengono eccessivamente stringente il tetto massimo previsto per gli incentivi derivanti dalle regolazioni del numero e della durata di interruzione;

b) per quanto concerne l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni:

non condividono la proposta di rivedere, dal 2010, gli standard di continuità relativi al numero massimo di interruzioni per clienti MT, tenuto conto delle altre modifiche suggerite dall'Autorità tra le quali in particolare l'inclusione delle interruzioni derivanti dalle reti in alta tensione di distribuzione e di trasmissione;

non condividono la proposta di includere anche le interruzioni con preavviso successive, per ogni cliente, alla prima nell'anno tra le interruzioni conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard individuali di continuità per clienti MT;

c) per quanto concerne l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni:

ritengono che sia necessario chiarire alcuni aspetti relativi alla registrazione delle interruzioni con particolare riferimento alle interruzioni con origine su reti di altri esercenti di distribuzione interconnesse;

d) per quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale:

ritengono non compatibile il restringimento a due ore della fascia di puntualità degli appuntamenti in particolare per quanto riguarda i maggiori centri urbani congestionati dal traffico;

ritengono che debba essere posposta di 6 mesi l'introduzione di nuovi standard specifici, in particolare quello relativo alle verifiche della tensione di alimentazione per la necessità di approvvigionare strumenti di rilevazione della tensione conformi alla norma EN 61000-4-30;

rilevano la necessità di specificare le modalità di comunicazione delle richieste di riattivazione a seguito di sospensione per morosità;

e) per quanto concerne l'obiettivo di ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici:

non hanno formulato particolari osservazioni;

f) per quanto concerne l'obiettivo di assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita:

ritengono eccessivamente stringente l'obbligo di tempestività pari a 2 giorni in capo agli esercenti di vendita per la trasmissione all'impresa distributrice di ogni richiesta dei clienti finali concernenti prestazioni soggette a standard di qualità commerciale;

ritengono non praticabile nel 2008 l'obbligo di registrazione dei tempi effettivi per le suddette trasmissioni di richieste dal venditore al distributore;

g) per quanto concerne l'obiettivo di estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas:

invitano a riconsiderare il metodo con particolare riferimento alla necessità di disporre di documentazione cartacea, per evitare appesantimenti di carattere formale e non sostanziale.

Ritenuto che sia opportuno:

dare seguito alla proposta formulata nel terzo documento per la consultazione, tenendo conto e valutando attentamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati e sopra sintetizzate negli aspetti principali;

confermare le proposte formulate nel terzo documento per la consultazione o rivederne alcuni aspetti, in relazione alle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla terza consultazione, come di seguito specificato:

a) per quanto concerne l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione MT e BT: confer-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mare i parametri della regolazione incentivante della durata di interruzione proposti nel secondo e nel terzo documento di consultazione in quanto tali modifiche si rendono necessarie vista gli effetti finora raggiunti per questa regolazione; per quanto riguarda la regolazione del numero, da un lato confermare i livelli obiettivo indicati nel terzo documento di consultazione, dall'altro introdurre limitamente al periodo di regolazione 2008-2011 — un tetto massimo del 6% al tasso di miglioramento tendenziale annuo richiesto per il numero medio di interruzioni lunghe e brevi per cliente, in modo da evitare obiettivi eccessivamente stringenti per imprese distributrici in situazioni particolari; inoltre, rivedere in aumento il tetto massimo agli incentivi in relazione al coefficiente applicabile ai clienti in bassa concentrazione, per evitare di non promuovere adeguatamente investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio in aree rurali;

b) per quanto concerne l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni: confermare la proposta di revisione degli standard individuali per clienti MT dal 2009, come proposto nel terzo documento per la consultazione, in quanto i livelli di qualità identificati da tali standard possono essere mantenuti con un normale esercizio della rete, ma rivedere in alcuni aspetti il regime di esclusione delle interruzioni ai fini della verifica di detti standard, in accoglimento di alcune osservazioni formulate in particolare per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni consecutive nell'arco di sessanta minuti;

c) per quanto concerne l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni: modificare, in accoglimento di alcune osservazioni formulate da alcuni esercenti, le tabelle 1 e 2 della Parte I del Testo integrato per fornire una indicazione delle modalità di attribuzione di responsabilità tra imprese distributrici e impresa di trasmissione, per quanto riguarda le interruzioni su reti magliate, compatibile con il nuovo meccanismo di rivalsa per la quota parte degli indennizzi o rimborsi ai clienti attribuibile all'impresa di trasmissione, rinviando per ulteriori chiarimenti in merito alle interruzioni tra imprese distributrici interconnesse all'aggiornamento delle Istruzioni operative per la corretta registrazione delle interruzioni;

d) per quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale: in accoglimento di alcune osservazioni formulate dai soggetti interessati, mantenere per l'anno 2008 il valore attualmente fissato per la fascia di puntualità per gli appuntamenti, facendo decorrere dal 2009 il nuovo valore proposto nel terzo documento di consultazione (due ore), confermando d'altronde l'introduzione di nuovi standard specifici a decorrere dal 2008 per le verifiche tecniche dei gruppi di misura e della tensione di alimentazione, dal momento che gli strumenti necessari per tali verifiche sono di facile reperibilità,

e) per quanto concerne l'obiettivo di ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici: confermare le proposte del terzo documento per la consultazione, non essendo pervenute osservazioni contrarie;

f) per quanto concerne l'obiettivo di assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita: confermare dal 2008 il regime di obbligatorietà per il cliente finale alimentato in bassa tensione di presentare le proprie richieste al venditore, in presenza di un contratto di fornitura, in coerenza con quanto indicato nei documenti di consultazione n. 47/07 e n. 48/07, prevedendo però per l'obbligo di tempestività in capo ai venditori per la trasmissione ai distributori delle richieste dei clienti finali un valore provvisoriamente meno stringente per l'anno 2008 per ragioni di gradualità, e analogamente per il relativo obbligo di registrazione delle transazioni un periodo di implementazione di un anno; prevedere inoltre specificazioni della trasmissione immediata delle richieste di riattivazione a seguito di sospensione per morosità, finalizzate a garantire un celere ripristino della fornitura a seguito dell'avvenuto pagamento;

g) per quanto concerne l'obiettivo di estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas: confermare il metodo proposto e già sperimentato nel settore gas, prevedendo un periodo di sperimentazione per il settore elettrico tale per cui le penalità inizieranno ad applicarsi dai controlli che verranno effettuati nel 2010 sui dati 2009, in accoglimento di alcune richieste pervenute in tal senso, per ragioni di gradualità, e eliminando l'obbligo di documentazione cartacea da inviare al cliente finale in caso di appuntamenti posticipati, per non appesantire eccessivamente le imprese distributrici con obblighi di documentazione;

abrogare le precedenti deliberazioni dell'Autorità in materia di qualità del servizio, in un quadro di semplificazione normativa e di messa a disposizione di un'unica fonte normativa (Testo integrato) che contempli tutte le disposizioni in materia di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, corredata di indice per rendere più agile la consultazione, fatta salva l'opportunità, tenuto conto anche di quanto disposto con la deliberazione n. 234/07, di procedere nel corso del 2008 a integrare le disposizioni in materia di qualità del servizio di vendita per i settori dell'energia elettrica e del gas, incluse le norme in materia di qualità dei servizi telefonici resi dai call center commerciali di cui alla deliberazione n. 139/07, previa ulteriore consultazione congiunta con il settore gas, con particolare attenzione al tema della gestione tempestiva e risolutiva dei reclami dei clienti;

in virtù della portata innovativa e complessiva del presente provvedimento, confermare e ampliare il mandato già assegnato con la deliberazione n. 281/07 al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio affinché provveda a dare attuazione al Testo integrato, sia con Istruzioni tecniche per la corretta regi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

strazione delle interruzioni, sia con altre Istruzioni che possano facilitare l'implementazione della disciplina, in particolare a riguardo delle imprese distributrici di minori dimensioni, previa informativa all'Autorità.

Delibera:

1. Di approvare il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. Di prevedere che il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 4/2004 e successive modificazioni e integrazioni, continui ad essere applicato per quanto necessario all'attuazione delle disposizioni di cui all'Allegato A e per la definizione delle partite di competenza dell'anno 2007 relative alla regolazione incentivante della durata di interruzione e venga abrogato definitivamente dall'1 gennaio 2009.

3. Di abrogare dall'1 gennaio 2008 le seguenti deliberazioni dell'Autorità, in quanto le disposizioni in esse contenute sono integrate nel Testo integrato approvato con la presente deliberazioni:

a) deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247/04;

b) deliberazione 20 giugno 2005, n. 122/06;

c) deliberazione 8 novembre 2006, n. 246/06;

d) deliberazione 12 luglio 2007, n. 172/07;

e) deliberazione 7 novembre 2007, n. 281/2007, limitatamente al punto 1.

4. Di integrare il mandato già assegnato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità con la deliberazione n. 281/2007, affinché provveda a dare attuazione all'Allegato A, sia con Istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni, sia con altre Istruzioni che possano facilitare l'implementazione della disciplina, in particolare a riguardo delle imprese distributrici di minori dimensioni, previa informativa all'Autorità.

5. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 19 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

Allegato A

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Periodo di regolazione 2008-2011

PARTE I

REGOLAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni per la continuità del servizio

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) alta tensione (AT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;

c) altissima tensione (AAT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

d) assetto standard è la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio;

e) autoproduttore è il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;

f) bassa tensione (BT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;

g) casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza sono i casi in cui non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura sono impedite o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza;

h) cliente AT è il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale;

i) cliente BT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione;

j) cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi e che non sia socio di una società cooperativa di produzione o distribuzione o appartenente ai consorzi o società consortili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

k) cliente MT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione;

l) condizione di rete magliata è lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;

m) condizione di rete radiale è lo stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;

n) distribuzione è l'attività di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999;

o) eventi eccezionali sono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni dell'alimentazione di energia elettrica anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;

p) fondo per eventi eccezionali è il fondo istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico per il reintegro degli oneri sostenuti dalla imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali interessati da interruzioni prolungate o estese;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

q) gruppo di misura è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;

r) impresa distributrice è qualunque soggetto che svolga l'attività di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 79/1999;

s) incidente rilevante è l'interruzione che comporta un livello di energia non servita superiore alla soglia di cui all'art. 35 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2004, n. 250/2004, come segnalato da Terna alle imprese distributrici interessate;

t) interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale è inferiore all'1% della tensione dichiarata;

u) interruzione con preavviso è l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso;

v) interruzione eccezionale lunga è una interruzione lunga come identificata nella scheda 1;

w) interruzione eccezionale breve o transitoria è una interruzione breve o transitoria come identificata nella scheda 1;

x) interruzione senza preavviso è l'interruzione non preceduta dal preavviso;

y) interruzione lunga è l'interruzione di durata superiore tre minuti;

z) interruzione breve è l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;

aa) interruzione transitoria è l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;

bb) media tensione (MT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;

cc) periodo di condizioni perturbate sulle reti MT e BT è un periodo di ore consecutive determinato secondo l'allegata scheda 1;

dd) periodo di condizioni normali sulle reti MT e BT è un periodo diverso dal periodo di condizioni perturbate;

ee) preavviso è la comunicazione ai clienti finali interessati dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione; da effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a quello previsto dalla presente deliberazione;

ff) produttore di energia elettrica è il soggetto di cui all'art. 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/1999;

gg) rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete (oggi Terna);

hh) reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;

ii) rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una interruzione, viene ripristinata la tensione normale di esercizio per un tempo superiore ad un'ora;

jj) sistema di telecontrollo è il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonché atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;

kk) strumentazione per la registrazione della continuità del servizio è l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualità dell'energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonché atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;

ll) Terna è la società Terna Spa alla quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, sono stati trasferiti gli impianti, le attività e le funzioni facenti precedentemente capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Art. 2.

Finalità e principi generali per la continuità del servizio

2.1 La parte I del presente provvedimento persegue le finalità di:

a) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni;

b) migliorare la continuità del servizio a livello nazionale e ridurre le differenze regionali a parità di grado di concentrazione;

c) limitare il numero annuo e la durata delle interruzioni subite dai clienti, prevedendo un rimborso forfetario in caso di superamento degli standard specifici di continuità fissati nel presente provvedimento;

d) favorire la contrattualizzazione di livelli di continuità del servizio e di qualità della tensione superiori agli standard definiti dall'Autorità.

2.2 In merito alla continuità del servizio e alla qualità della tensione l'impresa distributrice non può adottare comportamenti discriminatori tra clienti finali alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione, fatta salva la facoltà di definire livelli migliorativi di qualità del servizio attraverso contratti per la qualità stipulati tra l'impresa distributrice e i clienti finali o venditori interessati.

TITOLO 2

Obblighi di registrazione delle interruzioni

Art. 3.

Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione può essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa distributrice.

3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:

a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;

b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;

c) impianti di smistamento AT;

d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;

e) impianti di interconnessione AT o MT con Terna o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni.

3.3 Ogni impresa distributrice registra le interruzioni del servizio elettrico utilizzando l'assetto reale della rete e secondo quanto disposto al successivo art. 11 in materia di rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione per quanto riguarda la rete BT.

Art. 4.

Registro delle interruzioni

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;

b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;

c) la causa dell'interruzione;

d) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione;

e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;

f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto nell'interruzione;

g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;

h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;

i) il numero dei clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;

j) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per grado di concentrazione;

k) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione;

l) l'informazione che l'interruzione interessa una sola parte di rete BT per interruzioni con origine sulla rete BT;

m) l'informazione che l'interruzione interessa una, due o tre fasi per interruzioni con origine sulla rete BT;

n) nel caso si siano verificate sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza:

i) la data, l'ora, il minuto di inizio della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;

ii) la durata della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

4.3 Ogni impresa distributrice registra la durata di interruzione per cliente BT disalimentato per più di 8 ore D_{+8} relativa alla quota parte di interruzione eccedente le otto ore di ogni interruzione senza preavviso lunga avente origine di cui al comma 6.1, lettere *e)* e *f)*, e causa di cui al comma 7.1, lettera *c)*, nonché il numero di clienti BT che hanno subito più di 8 ore di interruzione per le medesime origini e cause.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;

b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;

c) la causa dell'interruzione;

d) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione;

e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione;

f) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;

g) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;

h) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i clienti coinvolti dall'interruzione.

4.5 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione;

b) la causa dell'interruzione;

c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione;

d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti;

e) il numero e l'elenco di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione;

4.6 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attività di misura e di vendita dell'energia elettrica.

4.7 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributrice adotta i seguenti criteri:

a) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o più interruzioni lunghe, brevi o transitorie che interessano lo stesso cliente finale per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano l'una dall'altra entro 60 minuti, vengono accorpate in un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra;

b) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione, secondo i criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera *a)*, alcuni clienti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per più di 3 minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di clienti e una interruzione lunga per il secondo;

c) criterio di unicità della causa e dell'origine: l'impresa distributrice identifica ogni interruzione con una causa e origine; qualora durante l'interruzione venga a mutare la causa, l'origine o entrambe, è necessario registrare una interruzione separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall'istante di modifica della causa o dell'origine; fino a tale soglia si considera un'unica interruzione avente la causa e l'origine iniziale.

4.8 I criteri di accorpamento di cui al precedente art. 4, comma 4.7, lettera *a)*, non devono essere utilizzati per il susseguirsi di sole interruzioni transitorie.

Art. 5.

Grado di concentrazione

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuità per i clienti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:

a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;

c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorità a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99.

5.3 Le imprese distributrici hanno facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in aree territoriali a concentrazione più alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorità.

Art. 6.

Origine delle interruzioni

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:

a) interruzioni con origine «sistema elettrico», intese come le interruzioni:

i) conseguenti agli ordini impartiti da Terna di procedere alla disalimentazione di clienti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco programmato o applicato in tempo reale, o conseguenti all'intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ii) conseguenti ad incidenti rilevanti o, solo nelle reti di distribuzione di piccole isole non interconnesse al sistema elettrico, dovute all'intervento delle protezioni degli impianti di generazione;

b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;

c) interruzioni originate sulle reti di altre imprese distributrice interconnesse;

d) interruzioni originate sulla rete AT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale;

e) interruzioni originate sulla rete MT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);

f) interruzioni originate sulla rete BT dell'impresa distributrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e, qualora l'interruzione coinvolga più di un cliente BT, sui gruppi di misura centralizzati.

6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente, l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte.

6.3 Le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche centralizzati, che coinvolgono un solo cliente BT non sono conteggiate ai fini degli indicatori di continuità del servizio ma vengono registrate nell'ambito della regolazione della qualità commerciale per la verifica dello standard specifico ad esse applicato.

6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 1 e 2.

Art. 7.

Causa delle interruzioni

7.1 L'impresa distributrice registra la causa di ogni interruzione, escluse le interruzioni con origine «sistema elettrico», secondo la seguente articolazione:

a) cause di forza maggiore, intese come: interruzioni eccezionali, dovute a eventi eccezionali, a furti, atti di autorità pubblica quali ad esempio ordini di apertura delle linee per spegnimento di incendi o per motivi di sicurezza impartiti da Terna o da altri esercenti interconnessi, o scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge; sono inoltre attribuite a cause di forza maggiore le quote di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;

b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, guasti provocati su impianti di produzione;

c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*, comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7.1, lettere *a)* e *b)*. Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese distributrici interconnesse a valle la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese, di norma entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione, affinché queste possano registrare correttamente le cause delle interruzioni con origine sulle reti interconnesse.

7.3 L'impresa distributrice documenta i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente, l'impresa distributrice deve conservare tale documentazione.

7.4 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera *b)*, sono considerate terzi le gestioni delle attività di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere da *j)* a *v)*, dell'Allegato A «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione» della deliberazione n. 11/2007, come successivamente modificata e integrata, facenti capo alla stessa impresa distributrice.

7.5 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 1 e 2.

Art. 8.

Documentazione dell'inizio delle interruzioni

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio.

8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio. Con le stesse modalità è documentato l'inizio delle interruzioni con origine «sistema elettrico» di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera *a)*, punto *i)*.

8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione, salvo nei casi di cui al successivo art. 11, comma 11.1 lettera *c)* realizzati attraverso l'ausilio dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in bassa tensione, per i quali l'istante di inizio corrisponde all'effettivo istante di inizio della mancanza di tensione sul punto di consegna al cliente rilevata dal misuratore elettronico.

8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalità è documentato l'inizio delle interruzioni con origine «sistema elettrico» di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera *a)*, punto ii).

Art. 9.

Clienti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente AT.

Art. 10.

Clienti MT coinvolti nelle interruzioni

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto al successivo art. 12, comma 3.

Art. 11.

Clienti BT coinvolti nelle interruzioni

11.1 Le imprese distributrici rilevano il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, comprovabile per le interruzioni lunghe dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati per quanto riguarda la gestione della rete BT:

a) sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;

b) sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti una volta tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;

c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT.

11.2 Le imprese distributrici aggiornano lo schema di rete BT e la consistenza dei clienti BT secondo le cadenze indicate al successivo comma 14.1.

11.3 Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione purché caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 11.1, lettera *a)*, e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 14.1, ferme restando le date di entrata in vigore ivi indicate.

11.4 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al comma 11.1, lettera *a)*, ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto che interessa una sola parte di linea BT, calcolano il numero di clienti BT effettivamente interrotti in misura pari al 50% del numero dei clienti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.

11.5 Le imprese distributrici che adottano i sistemi di cui al comma 11.1, lettere *a)* e *b)*, ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui ai successivi commi 15.2 e 15.4, in caso di guasto monofase o bifase, calcolano il numero di clienti BT effettivamente interrotti in misura pari rispettivamente al 33% e 66% del numero dei clienti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.

11.6 In assenza della rilevazione del numero reale di clienti BT di cui ai commi precedenti, l'impresa distributrice stima il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:

a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione è pari al prodotto del numero di trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione arrotondato all'unità;

b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione è pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate, rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione arrotondato all'unità.

11.7 In caso di adozione della stima di cui al precedente comma 11.6, per le interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.6, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.

11.8 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente art. 8, e la fine dell'interruzione coincidente:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT interessato;

b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo, con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT rialimentato;

c) per le interruzioni con origine «sistema elettrico», con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 4.

Art. 12.

Documentazione della fine delle interruzioni

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.

12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale, sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4;

b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante apposita modulistica.

12.3 L'impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi l'istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa è tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni.

12.4 Per le interruzioni dovute all'attuazione di piani di distacco programmato, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'impresa distributrice può considerare come istante di fine o l'istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l'istante corrispondente all'istante di inizio più la durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 13.

Verificabilità delle informazioni registrate

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni. L'elenco dei clienti BT realmente coinvolti nelle interruzioni lunghe deve essere producibile su richiesta in tempi compatibili con l'espletamento delle operazioni di controllo.

13.2 Ciascuna interruzione è identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in:

a) registri di esercizio;

b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;

c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per richieste di pronto intervento, nei quali devono essere annotate tutte le chiamate telefoniche ricevute per segnalazione guasti, anche in assenza di interruzione;

d) rapporti di intervento delle squadre operative;

e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria;

f) schemi della rete per ricostruire l'assetto della rete al momento del guasto o la sua risoluzione.

13.3 L'impresa distributrice, ai fini della verificabilità delle informazioni registrate, può avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati né asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale può avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall'istante di occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di occorrenza dell'evento registrato.

13.4 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di due anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata.

13.5 In occasione dei controlli tecnici è calcolato un indice di sistema di registrazione ISR, sulla base di quanto indicato nella scheda 3.

13.6 Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 abbiano esteso il servizio all'intero Comune o a nuovi Comuni, comunicano all'Autorità entro il 31 marzo 2008 le modalità e i tempi per l'unificazione delle modalità di registrazione delle interruzioni, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel successivo art. 14. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette condizioni nel corso del periodo di regolazione 2008-2011 ne danno comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di efficacia dell'acquisizione della rete.

Art. 14.

Gradualità degli obblighi di registrazione

14.1 Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al precedente comma 11.1, lettera *a)*:

a) con decorrenza 1º gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;

b) con decorrenza 1º gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;

c) con decorrenza 1º gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;

d) con decorrenza 1º gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013.

14.2 Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera *b)*, oppure lettera *c)* senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano le date di entrata in vigore indicate al precedente comma 14.1, salvo per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2009. Le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera *b)*, garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT indicate al comma 14.1 anche per manovre e riparazione di guasti sulla rete BT.

14.3 Le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera *c)*, aggiornano lo schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza continuativa.

14.4 Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 11.1, lettera *c)*, tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dall'1 gennaio 2010; per gli anni 2010 e 2011, in deroga transitoria a quanto previsto al comma 8.3, l'istante di inizio delle interruzioni con origine BT può essere riferita alla prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione

14.5 In via transitoria fino al 31 dicembre 2007, le imprese distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25% possono presentare istanza motivata all'Autorità per rinviare di 1 (un) anno gli obblighi di cui al precedente comma 14.1. L'Autorità si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorità si pronunci l'istanza si intende tacitamente approvata.

TITOLO 3

INDICATORI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Art. 15.

Indicatori di continuità del servizio

15.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio:

a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;

b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.

15.2 Il numero di interruzioni per cliente è definito per mezzo della seguente formula:

$$\text{NUMERO DI INTERUZZIONE PER CLIENTE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} U_i}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

U_i è il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione considerata;

U_{tot} è il numero totale di clienti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

15.3 L'impresa distributrice calcola il numero di interruzioni per cliente:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso brevi, e per i clienti MT, limitatamente alle interruzioni transitorie;

b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente art. 6;

c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente art. 7;

d) distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo art. 18.

15.4 La durata complessiva di interruzione per cliente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, è definita per mezzo della seguente formula:

$$\text{Durata complessiva di interruzione per cliente} = \frac{\sum_{I=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(U_{i,j} * t_{i,j})}{Utot}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le *n* interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di clienti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

$U_{i,j}$ è il numero di clienti coinvolti nella i-esima interruzione (con i = 1, ..., *n)* e appartenenti al $j - esimo$ gruppo di clienti affetto dalla stessa durata di interruzione (con j = 1, ..., *m)*;

$t_{i,j}$ è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di clienti $U_{i,j}$;

U_{tot} è il numero totale di clienti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

15.5 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per cliente BT:

a) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;

b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al precedente art. 6;

c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al precedente art. 7;

d) distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo art. 18.

15.6 L'impresa distributrice calcola gli indicatori di distribuzione di clienti finali BT, secondo le tempistiche indicate al precedente comma 14.1, clienti finali MT e AT, per numero di interruzioni annue subite, secondo quanto indicato nella scheda 2.

15.7 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni e la durata di ogni di interruzione, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

15.8 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni senza preavviso brevi e transitorie, distintamente per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.

Art. 16.

Comunicazione all'Autorità e ai clienti finali dei valori degli indicatori di continuità del servizio

16.1 L'impresa distributrice comunica all'Autorità i risultati dell'elaborazione degli indicatori di continuità del servizio di cui ai precedenti commi 15.2 e 15.4 con le specificazioni previste dai commi 15.3 e 15.5, e 15.6 per ogni ambito territoriale per i clienti BT e MT e per regione per i clienti AT, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori. Nella stessa occasione, l'impresa distributrice comunica, distintamente per ambiti territoriali come definiti al successivo art. 18, il numero di clienti e l'energia distribuita, distintamente per:

a) clienti BT per usi domestici;

b) clienti BT per usi diversi da quelli domestici;

c) clienti MT;

d) clienti AT allacciati alle reti di distribuzione.

16.2 Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'impresa distributrice comunica a ciascun cliente MT e AT, anche tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione o pubblicato nel proprio sito internet, l'elenco delle interruzioni con e senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto, con indicazione della durata, della causa e dell'origine dell'interruzione.

16.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, qualora intervengano nuovi elementi per l'attribuzione delle cause delle interruzioni.

16.4 Nel comunicare all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del registro delle interruzioni, separatamente per ciascun ambito territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione e per ciascun gruppo di utenti BT con la medesima durata di interruzione, dei seguenti dati:

a) codice univoco dell'interruzione;

b) tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve);

c) causa dell'interruzione, evidenziando in particolare il motivo, tra quelli indicati al comma 7.1, lettera *a)*, al quale è attribuibile l'interruzione;

d) origine dell'interruzione, evidenziando tra le origini MT l'eventuale apertura del trasformatore AT/MT;

e) istante di inizio (data, ora, minuto, e facoltativamente il secondo), indicando se si verifica in un periodo di condizioni perturbate, e la durata dell'interruzione;

f) l'eventuale prolungarsi dell'interruzione per casi di sospensione o posticipazione, indicandone gli istanti di inizio e la durata;

g) i contributi al numeratore degli indicatori di continuità di cui ai commi 15.2 e 15.4;

h) il numero dei clienti MT coinvolti nell'interruzione;

i) per le sole interruzioni di cui al comma 4.3, in aggiunta ai dati di cui alle precedenti lettere, anche i contributi al numeratore degli indicatori di continuità ivi richiamati.

16.5 I valori degli indicatori di continuità del servizio comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorità.

Titolo 4

REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELLA DURATA E DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO

Art. 17.

Ambito di applicazione

17.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2008-2011 a tutte le imprese distributrici.

Art. 18.

Ambito territoriale

18.1 L'ambito territoriale è l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione.

18.2 L'impresa distributrice ha facoltà di accorpare in un unico ambito territoriale ambiti territoriali con numero di clienti BT non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2006, purché aventi lo stesso grado di concentrazione e appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorità entro la data di cui al comma 21.4.

18.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati già definiti i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità ai sensi dell'art. 21, e successivamente alla data del provvedimento di determinazione di tali livelli tendenziali estenda il servizio all'intero territorio comunale, ha facoltà di considerare l'area alla quale il servizio è stato esteso come ambito territoriale a sé stante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 19.

Indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

19.1 L'indicatore di riferimento D_1 è la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7, al netto della durata di interruzione per cliente disalimentato per più di 8 ore D_{+8} di cui al precedente comma 4.3.

19.2 Il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D_1 per l'anno i è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno $i-1$, arrotondata alla seconda cifra decimale, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

19.3 L'indicatore di riferimento N_1 è il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per cliente BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7.

19.4 Il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento N_1 per l'anno i è ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno $i-1$, arrotondata alla seconda cifra decimale, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

Art. 20.

Livelli obiettivo

20.1 Per il periodo di regolazione 2008-2011, sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore di riferimento D_1:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 25 minuti;

b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 40 minuti;

c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

20.2 Per il periodo di regolazione 2008-2011, sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore di riferimento N_1:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 1,0 interruzione/cliente;

b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 2,0 interruzioni/cliente;

c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 4,0 interruzioni/cliente.

Art. 21.

Livelli di partenza e livelli tendenziali

21.1 Entro il 30 novembre 2008, l'Autorità determina, per ciascun ambito territoriale, i livelli tendenziali per gli anni 2008-2011.

21.2 Con riferimento alla regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k e per ogni anno del periodo 2008-2011, il livello tendenziale è pari a:

$$DT_{i,j} = max\left[DT_{i-1,j} * (1-\alpha_j); DLivOb^k\right] DT_0, j = DLivPart_j$$

$$\alpha_j = max\left[1-\left(DLivOb^k/DLivPart_j\right)^{1/8}; 2\%\right]$$

dove:

a) $DT_{i,j}$ è il livello tendenziale per l'anno i ($i = 1..4$ per gli anni 2008..2011) dell'ambito j (arrotondato al più vicino numero intero);

b) $DLivOb^k$ è il livello obiettivo per il grado di concentrazione k;

c) $DLivPart_j$ è il livello di partenza dell'ambito j, pari al livello effettivo biennale dell'indicatore D_1 dell'ambito j nel biennio 2006-2007; nel caso di ambiti accorpati, si utilizza la media ponderata dei valori degli anni 2006 e 2007 degli ambiti precedentemente separati, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno;

d) α_j è il tasso annuo di miglioramento richiesto.

21.3 Con riferimento alla regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k e per ogni anno del periodo 2008-2011, il livello tendenziale è pari, per l'anno 2008 ($i = 1$), a:

$$NT_{1,j} = max\left[NLivPart_j; NLivOb^k\right]$$

e pari, per gli anni 2009..2011 ($i = 2..4$), a:

$$NT_{i,j} = max\left[NT_{i-1,j} - \left(NT_{1,j} - NLivOb^k\right)/11; NLivOb^k; 0,94 * NT_{i-1,j}\right]$$

dove:

a) $NT_{i,j}$ è il livello tendenziale per l'anno i ($i = 1..4$ per gli anni 2008..2011) dell'ambito j (arrotondato alla seconda cifra decimale);

b) $NLivOb_k$ è il livello obiettivo per il grado di concentrazione k;

c) $NLivPart_j$ è il livello di partenza dell'ambito j, pari al livello effettivo biennale dell'indicatore N_1 dell'ambito j nel biennio 2006-2007; nel caso di ambiti accorpati, si utilizza la media ponderata dei valori degli anni 2006 e 2007 degli ambiti precedentemente separati, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

21.4 Le imprese distributrici ricalcolano gli indicatori di cui ai commi 19.1 e 19.3 per gli anni 2006 e 2007 secondo quanto disposto al comma 4.7, al comma 6.1, lettere *b)* e *c)*, e al comma 7.1, lettera *a)*, e, per le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al successivo art. 23, secondo quanto disposto al comma 23.2, lettera *a)*, e li comunicano all'Autorità entro e non oltre il 15 ottobre 2008. È fatta salva la facoltà dell'Autorità di effettuare controlli atti a verificare l'esattezza del ricalcalo e di avviare eventualmente procedimenti nei confronti delle imprese distributrici per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995 in caso di inadempimento o di comunicazione di dati errati.

Art. 22.

Recuperi aggiuntivi di continuità del servizio

22.1 Le imprese distributrici assicurano, per ciascun anno del periodo 2008-2011 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento dei livelli tendenziali di cui ai commi 21.2 e 21.3.

22.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, i recuperi aggiuntivi di continuità del servizio dell'anno i sono costituiti dai miglioramenti ulteriori rispetto ai livelli tendenziali determinati per il medesimo ambito territoriale per l'anno i.

22.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuità del servizio relativo alla durata delle interruzioni è pari alla differenza tra il livello tendenziale DT dell'anno i. e il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D_1 nello stesso anno i., mentre il recupero di continuità del servizio relativo al numero delle interruzioni è pari alla differenza tra il livello tendenziale NT dell'anno i. e il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento N_1 nello stesso anno i., a condizione che tali differenze risultino maggiori delle franchigie di cui al comma 24.1.

22.4 Entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2008-2011, in base ai dati forniti ai sensi del comma 16.1, l'Autorità accerta e pubblica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio ottenuti dalle imprese distributrici nel corso dell'anno precedente, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo art. 25.

22.5 Con riferimento alla durata delle interruzioni, per il periodo 2008-2011, le imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuità del servizio, o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali di cui al comma 21.2, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto «Qualità dei servizi elettrici», di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 in misura pari a: $DREC_{i,j}x]\left(POT_{i,j}xC1_d\right) + \left(POT2_{i,j}xC2_d\right)]$, dove:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) $DREC_{i,j}$ è il recupero di continuità del servizio come definito al comma 22.3 espresso in minuti, con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti migliore o peggiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;

b) $POT1_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

c) $POT2_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in bassa tensione per usi non domestici e in media tensione appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;

d) i parametri $C1_d$ e $C2_d$, espressi in eurocent/kW/minuto, assumono i valori indicati nella tabella 3.

22.6 Con riferimento al numero di interruzioni, per il periodo 2008-2011, le imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuità del servizio, o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali di cui al comma 21.3, hanno l'obbligo di versare una penalità nel conto «Qualità dei servizi elettrici» di cui al comma precedente e pari a $NREC_{i,j}x\left[\left(POT1_{i,j}xC1_n\right)+\left(POT2_{i,j}xC2_n\right)\right]$, dove:

a) $NREC_{i,j}$ è il recupero di continuità del servizio come definito al comma 22.3 espresso in numero di interruzioni/cliente, con segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti migliore o peggiore, in valore assoluto, al livello tendenziale;

b) $POT1_{i,j}$ è il parametro di cui al comma 22.5, lettera *b)*;

c) $POT2_{i,j}$ è il parametro di cui al comma 22.5, lettera *c)*;

d) i parametri $C1_n$ e $C2_n$, espressi in euro/numero di interruzioni per cliente/kW interrotto, assumono i valori indicati nella tabella 4.

Art. 23.

Riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne

23.1 Le imprese distributrici hanno facoltà, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2008, di avvalersi per tutti i propri ambiti territoriali del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne di cui al presente articolo. Tale sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne deve considerarsi contemporaneamente adottato per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi.

23.2 Nel caso in cui sia esercitata la facoltà di cui al comma precedente:

a) gli indicatori di riferimento di cui ai commi 19.1 e 19.3 includono anche le interruzioni con origini sulle reti MT e BT attribuite dalle imprese distributrici alla causa di cui al comma 7.1, lettera *b)*;

b) i livelli obiettivo di cui al comma 20.1 sono elevati a:

i) 28 minuti per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione;

ii) 45 minuti per gli ambiti territoriali a media concentrazione;

iii) 68 minuti per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione;

c) i livelli obiettivo di cui al comma 20.2 sono elevati a:

i) 1,20 interruzioni per cliente per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione;

ii) 2,25 interruzioni per cliente per gli ambiti territoriali a media concentrazione;

iii) 4,30 interruzioni per cliente per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione;

d) i livelli di partenza e i livelli tendenziali di cui all'art. 21 sono calcolati in conseguenza di quanto disposto alle precedenti lettera *a)*, *b)* e *c)* e secondo quanto disposto al precedente comma 21.4;

e) i valori dei parametri $C1_n$ e $C2_n$ applicabili per il calcolo degli incentivi e delle penalità di cui al comma 22.5 relativamente alla regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi sono indicati nella tabella 5.

Art. 24.

Franchigia, tetti massimi e dilazione delle penalità

24.1 Ai fini del confronto, per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2008-2011, tra i livelli effettivi biennali calcolati ai sensi dei commi 19.2 e 19.4 e i livelli tendenziali calcolati ai sensi dei commi 21.2 e 21.3, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in più o in meno rispetto al valore del livello tendenziale, comunque non inferiore in valore assoluto, per quanto riguarda la durata delle interruzioni, a:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 2 minuti;

b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 4 minuti;

c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 6 minuti;

e, per quanto riguarda il numero di interruzioni, a:

d) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 0,10 interruzioni per cliente;

e) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 0,20 interruzioni per cliente;

f) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 0,40 interruzioni per cliente.

24.2 Qualora il livello tendenziale coincida con il livello obiettivo, la fascia di franchigia non si applica in diminuzione al livello tendenziale.

24.3 L'ammontare totale degli incentivi di cui ai commi 22.5 e 22.6 non può eccedere il prodotto tra il numero dei clienti BT serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare cui si riferiscono gli incentivi per ogni grado di concentrazione e il parametro $T_{inc,k}$, calcolato in ./cliente BT e differenziato per grado di concentrazione k, secondo quanto indicato nella tabella 6.

24.4 L'ammontare totale delle penalità di cui ai commi 22.5 e 22.6 non può eccedere il prodotto tra il numero dei clienti BT serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare cui si riferiscono gli incentivi per ogni grado di concentrazione e il parametro $T_{pen,k}$, calcolato in ./cliente BT e differenziato per grado di concentrazione k, secondo quanto indicato nella tabella 6.

24.5 Per l'anno 2008 e separatamente per la durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per il numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, negli ambiti territoriali in cui non risulta raggiunto il livello tendenziale assegnato, il pagamento della penalità di cui all'art. 22, commi 22.5 e 22.6, è differito in tre rate uguali da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico nei tre anni seguenti. Per ciascuno dei tre anni seguenti, qualora nello stesso ambito territoriale venga raggiunto il livello tendenziale assegnato, la penalità è ridotta in misura pari alla rata annuale. Il versamento delle rate dovute è indicato nel provvedimento di cui all'art. 22, comma 22.4, di ciascuno dei tre anni seguenti.

24.6 Per l'anno 2009 e separatamente per la durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per il numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, negli ambiti territoriali in cui non risulta raggiunto il livello tendenziale assegnato, il pagamento dei due terzi della penalità di cui all'art. 22, commi 22.5 e 22.6, è differito in due rate uguali, da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico nei due anni seguenti. Per ciascuno dei due anni seguenti, qualora nello stesso ambito territoriale venga raggiunto il livello tendenziale assegnato, la penalità è ridotta in misura pari alla rata annuale. Il versamento delle rate dovute è indicato nel provvedimento di cui all'art. 22, comma 22.4, di ciascuno dei tre anni seguenti.

Art. 25.

Controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici

25.1 Qualora, in esito a controlli effettuati sui dati di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici ai sensi del precedente art. 16, l'Autorità accerti che tali dati non siano stati registrati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

secondo le modalità previste dal presente provvedimento, la medesima Autorità definisce, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, i valori presunti annuali degli indicatori di riferimento per l'ambito territoriale interessato.

25.2 I valori presunti annuali degli indicatori di riferimento di cui al precedente comma sono utilizzati per il calcolo delle penalità, se dovute, previste dai commi 22.5 e 22.6. Le imprese distributrici per le quali l'Autorità abbia definito ai sensi del comma precedente i valori presunti annuali degli indicatori di riferimento hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, agli incentivi previsti dai precedenti commi 22.5 e 22.6 in misura ridotta del 50%.

Art. 26.

Indici per la valutazione della validità dei dati di continuità del servizio

26.1 I dati di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici sono valutati utilizzando i seguenti indici:

a) indice di precisione *I*P, calcolato come indicato nella scheda n. 4;

b) indice di correttezza IC, calcolato come indicato nella scheda n. 5.

26.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite linee di media tensione che servono clienti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte dei clienti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui è stato effettuato il controllo tecnico.

26.3 Le interruzioni con istante di inizio nei giorni in cui sono accaduti eventi con origine «sistema elettrico» non sono considerate ai fini della determinazione degli indici di cui al precedente comma 26.1.

Art. 27.

Validità dei dati di continuità del servizio

27.1 I dati di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici sono validi se soddisfano simultaneamente le seguenti condizioni:

a) indice di precisione tale che $IP \geq 3\%$;

b) indice di correttezza tale che: $[(1 - IC)x(D_2/D_1)] \leq 3\%$;

dove:

- IC è l'indice di correttezza;

- D_1 è il valore annuale dell'indicatore di riferimento di cui al comma 19.1, espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;

- D_2 è il valore annuale di durata complessiva di interruzione per cliente BT, espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione dell'impresa distributrice e sulla rete di trasmissione nazionale, alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione dell'impresa distributrice e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai precedenti articoli 6 e 7, e alle interruzioni originatesi sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse.

27.2 Per gli ambiti territoriali per i quali D_1 risulta inferiore al livello obiettivo applicabile per grado di concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera *b)*, è sostituita, se più favorevole, dalla condizione: $IC \geq 97\%$.

27.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare, in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai livelli di continuità di ciascuno degli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo è riferito solo a un massimo di tre ambiti territoriali, individuati all'inizio del controllo tecnico.

Art. 28.

Valori presunti degli indicatori di riferimento

28.1 I valori presunti annuali degli indicatori di riferimento di cui al precedente art. 25 sono determinati come:

$$D_{pres} = \frac{D_1 + D_2x(1 - IC)}{1 - max(0; IP)}$$

$$N_{pres} = \frac{N_1 + N_2x(1 - IC)}{1 - max(0; IP)}$$

dove:

- D_{pres} è il valore presunto di cui al precedente art. 25 relativo alla durata delle interruzioni, espresso in minuti per cliente BT;

- IP è l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);

- IC è l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%);

- D e D_2 hanno il significato indicato nel precedente art. 27;

- N_{pres} è il valore presunto di cui al precedente art. 25 relativo al numero di interruzioni, espresso in interruzioni per cliente BT;

- N_1 è il valore annuale dell'indicatore di riferimento di cui al comma 19.3, espresso in interruzioni per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;

- N_2 è il valore annuale del numero complessivo di interruzioni per cliente BT, espresso in interruzioni per cliente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione dell'impresa distributrice e sulla rete di trasmissione nazionale, alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione dell'impresa distributrice e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai precedenti articoli 6 e 7, e alle interruzioni originatesi sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse.

28.2 Per le imprese distributrici che si sono avvalse della facoltà di cui al comma 23.1 e che non abbiano attribuito a cause di forza maggiore altre interruzioni, se non quelle eccezionali occorse in periodi di condizioni perturbate, l'indice IC è assunto convenzionalmente pari al 100% e i valori presunti degli indicatori di riferimento di cui al comma precedente sono incrementati sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alla origini di cui all'art. 6, comma 6.1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

28.3 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributrice per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995 per grave inadempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente Testo integrato sulla base degli elementi raccolti nei controlli tecnici.

Art. 29.

Effetti dell'indice di sistema di registrazione

29.1 Qualora dal controllo tecnico risulti un indice di sistema di registrazione tale che ISR$\leq$ 0,95 gli incentivi di cui ai precedenti commi 22.5 e 22.6 sono ridotti moltiplicandoli per il valore di ISR, fino alla metà del valore iniziale. In caso di penalità, esse sono aumentate dividendole per il valore di ISR, fino al doppio del valore iniziale, per tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale è effettuato il controllo tecnico, fatto salvo quanto indicato al comma 24.4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 30.

Disposizioni per le imprese distributrici di minori dimensioni

30.1 Le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT superiore a 5.000 e che nel periodo di regolazione 2004-2007 non hanno avuto alcun ambito territoriale soggetto alla regolazione della durata delle interruzioni ai sensi del Titolo 4, Parte I, dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, hanno facoltà, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2008, di utilizzare, per ogni ambito territoriale servito, i livelli triennali degli indicatori di cui ai commi 19.1 e 19.3 in luogo di quello biennali di cui ai commi 19.2 e 19.4, ai fini della determinazione dei livelli di partenza, dei livelli tendenziali e dei recuperi di continuità. Per le imprese distributrici che si avvalgono di tale facoltà il presente titolo si applica a decorrere dal 2009 sulla base dei dati di continuità del triennio 2006-2008.

30.2 Per le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT inferiore o uguale a 5.000 per le quali i punti AT o MT di alimentazione della propria rete siano situati esclusivamente in una o più cabine di trasformazione AT/MT oppure, in alternativa, che siano alimentate attraverso almeno due punti di alimentazione attestati su altrettante linee MT, il presente titolo si applica a partire dal 2010, sulla base dei dati di continuità del triennio 2007-2009, utilizzando, per ogni ambito territoriale servito, i livelli triennali degli indicatori di cui ai commi 19.1 e 19.3 in luogo di quello biennali di cui ai commi 19.2 e 19.4, ai fini della determinazione dei livelli di partenza, dei livelli tendenziali e dei recuperi di continuità. Le stesse imprese distributrici hanno facoltà, dandone comunicazione all'autorità entro il 31 marzo 2010, di utilizzare, per ogni ambito territoriale servito, i livelli quadriennali degli indicatori di cui al periodo precedente. Per le imprese distributrici che si avvalgono di tale facoltà il presente titolo si applica a decorrere dal 2011 sulla base dei dati di continuità del quadriennio 2007-2010.

30.3 Per le imprese di cui ai commi precedenti, i livelli tendenziali per la regolazione della durata e del numero sono calcolati in modo tale da raggiungere i livelli obiettivo nell'arco di tempo intercorrente tra l'anno di decorrenza del presente titolo e il 2019.

30.4 Le imprese distributrici che alla data del 31 dicembre 2006 servivano un numero di clienti BT inferiore o uguale a 5.000 e diverse da quelle di cui al comma 30.2, possono presentare istanza all'autorità, entro il 31 marzo 2009, per richiedere l'esenzione dalla regolazione di cui al presente titolo, presentando progetti di miglioramento della continuità del servizio. Tale istanza deve essere corredata da adeguata documentazione atta a dimostrare l'impossibilità di conformarsi ai requisiti indicati al comma 30.2 entro il 31 dicembre 2011 (per esempio: schemi di rete, con particolare evidenziazione dei livelli di tensione, dei punti di consegna dell'alimentazione da altra impresa e dei punti soggetti a registrazione automatica; conformazione orografica del territorio servito; dati di continuità del servizio, anche rielaborati su base statistica; piani di investimento; preventivi di connessione, etc.). Gli Uffici dell'Autorità, esaminate le istanze, si pronunciano entro il 30 giugno 2011. In caso di mancata presentazione dell'istanza o di rigetto dell'istanza da parte degli Uffici dell'autorità, il presente titolo si applica a decorrere dal 2012.

30.5 Più imprese distributrici di cui ai commi 30.1, 30.2 e 30.4 possono partecipare in forma aggregata alla regolazione di cui al presente titolo per tutti gli ambiti serviti, dandone comunicazione scritta all'autorità entro il 31 luglio 2008. In tale comunicazione devono essere indicati il nome della impresa distributrice capogruppo, l'elenco delle imprese distributrici che si aggregano e dei relativi ambiti territoriali di pari grado di concentrazione che si aggregano, comprensivi del numero di clienti BT serviti alla data del 31 dicembre 2007.

30.6 L'impresa distributrice capogruppo di cui al precedente comma 30.5:

a) rappresenta le imprese aggregate ai fini della regolazione di cui al presente titolo;

b) amministra gli eventuali incentivi e penalità di cui all'art. 22 nei confronti delle imprese aggregate secondo regole trasparenti e condivise;

c) esegue quanto disposto al comma 21.4 con riferimento a tutti i clienti serviti dalle imprese distributrici che si sono aggregate.

TITOLO 5

REGOLAZIONE INDIVIDUALE PER CLIENTI MT
E ALTRE UTENZE MT

Art. 31.

Ambito di applicazione

31.1 Il presente titolo si applica per il periodo di regolazione 2008-2011 ad ogni impresa distributrice.

31.2 Sono esclusi dalla regolazione di cui al presente titolo per il periodo di regolazione 2008-2011:

a) i punti di consegna di emergenza;

b) i clienti MT con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri, e con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW.

31.3 Qualora l'impresa distributrice ritenga che ai fini del miglioramento della continuità del servizio sia opportuno trasferire in bassa tensione uno o più punti di consegna di cui al precedente comma 31.2, lettera *b)*, tali trasferimenti, che non devono comportare oneri di alcun tipo a carico del cliente interessato salvo l'eventuale smaltimento di materiali elettrici a norma di legge, possono avere luogo solamente con l'assenso dello stesso cliente. In tale caso l'impresa distributrice deve informare il cliente circa la data di inizio dei lavori con almeno sei mesi di anticipo.

Art. 32.

Indicatore di continuità per singolo cliente MT o altra utenza MT

32.1 L'indicatore di continuità, valutato per ogni singolo cliente MT o altra utenza MT che non sia una impresa distributrici interconnessa, è pari al numero di interruzioni senza preavviso lunghe, classificate secondo i criteri di cui al precedente comma 4.7, subite nell'anno dal medesimo cliente, con esclusione:

a) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuite a cause di forza maggiore, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera *a)*;

b) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuite a cause esterne, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera *b)*;

c) delle interruzioni senza preavviso lunghe causate dal medesimo cliente interessato;

d) delle interruzioni senza preavviso brevi o transitorie;

e) delle interruzioni senza preavviso lunghe iniziate entro sessanta minuti dalla conclusione di una precedente interruzione senza preavviso lunga, anche aventi origini e/o cause diverse;

f) per i clienti con contratti di fornitura interrompibile, delle interruzioni provocate dall'applicazione della clausola di interrompibilità;

g) delle interruzioni prolungate o estese che ai sensi del titolo 7, Parte I, del presente provvedimento danno luogo a rimborsi a titolo di indennizzo a carico dell'impresa distributrice;

h) delle interruzioni con preavviso e delle interruzioni dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente messi in servizio per il ripristino della continuità del servizio.

32.2 Nella comunicazione di cui al comma 16.1, le imprese distributrici rendono noto ai clienti o altre utenze MT l'indicatore di cui al comma 32.1, riferito all'anno precedente.

Art. 33.

Livelli specifici di continuità per clienti MT o altre utenze MT

33.1 Con riferimento all'indicatore di cui al comma 32.1, sono definiti i seguenti livelli specifici di continuità:

a) ambiti territoriali ad alta concentrazione: 3 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2008 e 2009 e 2 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2010 e 2011;

b) ambiti territoriali a media concentrazione: 4 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2008 e 2009 e 3 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2010 e 2011;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) ambiti territoriali a bassa concentrazione: 5 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2008 e 2009 e 4 interruzioni senza preavviso lunghe all'anno per gli anni 2010 e 2011.

33.2 Ogni impresa distributrice assicura il rispetto dei livelli specifici di continuità di cui al precedente comma 33.1 per:

a) ogni cliente MT, con l'esclusione dei clienti MT di cui al comma 31.2, che preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione e il cui contratto di trasporto sia rimasto in vigore per l'intero anno cui si riferiscono le interruzioni, anche in caso di passaggio dal mercato di salvaguardia al mercato libero;

b) ogni produttore o autoproduttore di energia elettrica allacciato alla rete di distribuzione MT i cui impianti siano rimasti nelle condizioni di immissione o di potenziale immissione per l'intero anno cui si riferiscono le interruzioni.

Art. 34.

Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore dei clienti MT o altre utenze MT

34.1 Ogni impresa distributrice, ai fini del versamento delle penalità e dell'erogazione degli indennizzi automatici di cui al presente articolo, effettua la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità di cui al comma 33.1, per ogni clienti o altra utenza di cui al comma 33.2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.

34.2 L'impresa distributrice che non rispetta i livelli specifici di continuità di cui al precedente comma 33.1 è sottoposta per ogni cliente MT o altra utenza MT a una penalità pari a:

$$P = \sum_{i=s+1}^{min(w*s;n)} (VpxPMI_i)$$

dove:

a) w è il parametro che fissa il tetto al numero massimo di interruzioni penalizzabili: assume il valore 2 per gli anni 2008 e 2009 e il valore 3 per gli anni 2010 e 2011;

b) n è il numero di interruzioni che, per ciascun cliente o altra utenza MT di cui al comma 33.2 per il quale non risultano rispettati i livelli specifici di continuità del servizio, concorre alla determinazione del valore dell'indicatore di continuità di cui al comma 32.1;

c) s è il livello specifico di continuità di cui al comma 33.1;

d) PMI_i è la potenza media interrotta del cliente o altra utenza relativa all'interruzione i, espressa in kW e determinata in via convenzionale:

i. per i clienti finali che prelevano energia elettrica dalla rete distribuzione, pari al 70% della potenza disponibile;

ii. per le utenze MT che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, pari alla potenza effettivamente immessa in rete al momento dell'interruzione o, in mancanza di questa, pari al 70% della potenza per cui è stata richiesta la connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva al momento dell'interruzione;

e) V_p è un parametro espresso in E/kW che assume i valori indicati in tabella 7.

34.3 Per l'anno cui si riferiscono le interruzioni, la somma delle penalità P di cui al comma precedente non può eccedere il 3,5% del prodotto tra il numero di clienti MT di cui al precedente comma 33.2, lettera *a)*, e il corrispettivo distribuzione $\rho 1$(disMT), di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011.

34.4 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributrice utilizza le penalità P di cui al comma 34.2 per erogare gli indennizzi automatici I di cui al comma seguente. Per le sole imprese distributrici che comunichino rettifiche dei dati di continuità ai sensi dell'art. 16, comma 16.3, il termine per l'erogazione degli indennizzi è spostato al 30 novembre dello stesso anno; in tal caso, l'impresa distributrice che intende rettificare i dati di continuità deve informare i clienti, attraverso la comunicazione di cui al comma 32.2, del termine entro il quale saranno erogati gli indennizzi automatici.

34.5 L'indennizzo I per ciascun cliente finale o altra utenza MT di cui al comma 33.2 per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuità del servizio di cui al predente comma 33.1, che abbia documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 35 e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributrice ai sensi del medesimo art. 35, è pari a:

$$I = \sum_{i=s+1}^{min(w*s;n)} (VpxPMI_i)$$

dove w, n, s, PMI_i e Vp sono i parametri definiti al precedente comma 34.2.

34.6 Gli indennizzi di cui al comma 34.5 vengono corrisposti al titolare del contratto di trasporto nel caso di utenze che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi gli autoproduttori, o al produttore di energia elettrica, indicando la causale della detrazione «Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello standard individuale di continuità definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto sia il venditore, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile. Al cliente finale e alle altre utenze deve essere altresì indicato che «La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito».

34.7 Qualora, la somma delle penalità P di cui al comma 34.2 ecceda l'ammontare di cui al comma 34.3 e contemporaneamente la somma degli indennizzi I di cui al comma 34.5 risulti superiore all'ammontare di cui al comma 34.3, l'impresa distributrice ha diritto a un contributo pari alla differenza tra la somma degli indennizzi I e l'ammontare di cui al comma 34.3. In tal caso l'impresa distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorità e alla Cassa conguaglio del settore elettrico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni; la cassa eroga il contributo richiesto a valere sul conto «Qualità dei servizi elettrici» se entro sessanta giorni non riceve segnalazione contraria da parte dell'Autorità.

34.8 Qualora la somma delle penalità P di cui al comma 34.2, eventualmente limitata secondo quanto disposto al comma 34.3, risulti superiore alla somma degli indennizzi I di cui al comma 34.5 effettivamente erogati, l'impresa distributrice versa tale differenza al conto «Qualità dei servizi elettrici» entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.

34.9 Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alle interruzioni dell'anno precedente, l'impresa distributrice può rivalersi sulle imprese interconnesse, limitatamente alla quota parte di ogni penalità P di cui al comma 34.5 proporzionale al rapporto tra il numero di interruzioni attribuite alle origini di cui al comma 6.1, lettere *b)* o *c)*, e alle cause di cui al comma 7.1, lettera *c)*, e l'indicatore di riferimento di cui al comma 32.1, fornendo adeguata documentazione giustificativa.

34.10 L'impresa interconnessa effettua il pagamento di cui al comma precedente entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle richieste da parte delle imprese interconnesse richiedenti.

Art. 35.

Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT o delle altre utenze MT

35.1 Per ogni cliente o altra utenza MT sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso all'indennizzo I di cui al comma 34.5:

a) Dispositivo Generale (*DG*) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile.

b) Protezioni generali (*PG*), cui asservire il Dispositivo generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo generale.

c) Taratura delle protezioni generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice.

35.2 I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;

b) la connessione MT tra l'IMS e il trasformatore MT/BT o tra l'IVOR e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;

c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.

35.3 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi precedenti è effettuata dai clienti e dalle altre utenze con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

35.4 L'impresa distributrice ha l'obbligo di:

a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;

b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni dei clienti e delle altre utenze e le proprie protezioni per reti MT, considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;

c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalità di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;

d) comunicare a ogni cliente finale o altra utenza MT, entro il 30 giugno di ogni anno del periodo 2008-2011, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i requisiti semplificati di cui al comma 35.2, fornendo le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente, specificando lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti MT e indicando i costi cui il cliente incorrerà in caso di mancato adeguamento ai requisiti tecnici di cui all'art. 37.

35.5 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice informa ogni cliente o altra utenza MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni. La facoltà di cui al comma 35.2 è fatta salva anche per i clienti o altre utenze allacciati a reti esercite con neutro compensato.

Art. 36.

Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici

36.1 Il cliente o altra utenza MT che intende documentare il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare all'impresa distributrice, anche tramite il venditore, una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello standard specifico di continuità.

36.2 Qualora le Protezione Generali di cui al comma 35.1 siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonché con un *log* in grado di registrare automaticamente sia gli interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione iniziale e le successive modifiche delle tarature delle Protezioni Generali, il cliente ha diritto a utilizzare la rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai fini di quanto previsto dall'art. 57 e l'impresa distributrice ha diritto di accedere alle registrazioni automatiche del *log* ai fini dei controlli di cui al comma 36.5.

36.3 La dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1 non deve essere inviata per gli impianti di nuova connessione, inclusi i casi di spostamento fisico, su richiesta del cliente, del punto di consegna. La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell'Interruttore Manovra Sezionatore o dell'Interruttore a Volume d'Olio Ridotto. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributrice, il cliente o altra utenza fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.

36.4 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti soggetti:

a) personale tecnico di impresa installatrice abilitata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito richiamata come legge n. 46/1990);

b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura avente i requisiti per operare sugli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge n. 46/1990, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;

c) responsabile tecnico del coordinamento dell'ufficio tecnico del cliente proprietario dell'impianto di utenza AT o MT, avente i titoli di studio previsti dall'art. 3, lettere *a)* o *b)* della legge n. 46/1990, tenuto conto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

36.5 L'impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso i clienti o altre utenze che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici di cui ai commi 35.1 o 35.2.

36.6 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalità non discriminatorie nei confronti dei clienti del mercato libero e dei clienti del mercato di salvaguardia, le imprese distributrici si avvalgono di personale dotato di formazione tecnica specifica.

36.7 I costi per l'effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza e deve astenersi dal suggerire al cliente o altra utenza nominativi di fornitori di servizi o di apparati adatti alla rispondenza ai requisiti tecnici e all'invio della dichiarazione di adeguatezza.

36.8 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 35.1 o 35.2, l'impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo.

36.9 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, accreditato dal Sincert come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto.

Art. 37.

Corrispettivo tariffario specifico

37.1 I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici di cui ai commi 35.1 o 35.2, o non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1, ad eccezione di quelli connessi a reti con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze, sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico *CTS*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

37.2 Il corrispettivo tariffario specifico *CTS* è pari, su base annua, a:

$$Cts = (K + H * E_i/P_i) * F$$

dove:

a) K è una quota fissa, in ragione di 1 €/giorno per ogni giorno di connessione attiva;

b) H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 ./ora di utilizzo;

c) E_i/P_i è la stima, per ciascun cliente i, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l'energia consumata E_i, nell'anno precedente e la potenza disponibile P_i nello stesso anno o, per le utenze MT, tra l'energia immessa in rete E_i nell'anno precedente e la potenza nominale di impianto P_i nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva;

d) F è un parametro che, con decorrenza dal 1º gennaio 2009, assume il valore:

i. 1 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kVA;

ii. $\left\{1 + [(P_i - 400)/400]^{1/2}; 3,5\right\}$ per i clienti con potenza disponibile P_i, espressa in kW, superiore a 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto P_i, espressa in kVA, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kVA. Fino al 31 dicembre 2008, il parametro F assume il valore pari a 1.

Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.

La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1.

Nel caso in cui il controllo di cui al comma 36.5 evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di cui ai commi 35.1 o 35.2, il cliente finale o altra utenza MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1 o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.

37.3 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico CTS è destinato alle imprese distributrici, nella misura massima dell'1% dell'ammontare annuo di cui al comma 34.3. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo dovrà essere versata dall'impresa distributrice sul conto «Qualità dei servizi elettrici» entro il 31 marzo dell'anno successivo cui si riferiscono le interruzioni.

37.4 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo tariffario specifico sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1, di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011, e devono avere evidenza contabile separata.

Art. 38.

Comunicazioni all'Autorità per la continuità del servizio

38.1 Entro il 31 marzo di ogni anno ogni impresa distributrice comunica all'Autorità l'ammontare delle penalità P di cui al comma 34.2, nonchè le seguenti informazioni relative ai clienti e altre utenze MT, distintamente per ambito territoriale e per fasce di potenza disponibile:

a) numero di clienti o altre utenze MT di cui al comma 33.2, lettera *a)*, e numero di tali clienti per i quali il numero di interruzioni risulti superiore allo standard specifico;

b) numero e ammontare degli indennizzi erogati;

c) ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le penalità raccolte e gli indennizzi erogati;

d) numero di impianti adeguati ai requisiti tecnici;

e) numero di controlli effettuati;

f) numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate;

g) ammontare del corrispettivo specifico tariffario versato dai clienti e altre utenze MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici;

h) ammontare dell'eventuale eccedenza di cui al comma 37.3.

38.2 L'impresa distributrice conserva, per eventuali controlli, la documentazione fornita dai clienti finali e altre utenze comprovante l'adeguatezza degli impianti, ogni altra documentazione relativa ai controlli effettuati, nonché assicura l'evidenza contabile delle somme eccedenti versate alla Cassa o ricevute dalla medesima ai sensi dei commi 34.7 e 34.8.

Art. 39.

Controlli sui dati forniti dalle imprese distributrici

39.1 I controlli tecnici, anche a campione, sui dati di continuità forniti delle imprese distributrici, possono interessare anche la registrazione delle interruzioni ai fini della verifica del rispetto dei livelli specifici di continuità.

Titolo 6

INTERRUZIONI CON PREAVVISO

Art. 40.

Ambito di applicazione

40.1 Il presente titolo si applica per il periodo di regolazione 2008-2011 a tutte le imprese distributrici.

Art. 41.

Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso

41.1 Ogni impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, avvisa i clienti interessati, con modalità adeguate ad assicurare l'informazione dei medesimi clienti, con un anticipo di:

a) almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze;

b) almeno 2 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

41.2 Il preavviso specifica le seguenti informazioni:

a) la data dell'interruzione con preavviso;

b) l'ora e il minuto di inizio previsto e l'ora e il minuto di fine prevista dell'interruzione con preavviso;

c) la data di comunicazione del preavviso.

41.3 Ogni impresa distributrice rispetta i tempi di inizio e fine interruzione indicati nel preavviso:

a) l'istante di inizio dell'interruzione non deve verificarsi con un anticipo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel preavviso;

b) l'istante di fine dell'interruzione non deve prolungarsi per un tempo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel preavviso.

41.4 Qualora l'impresa distributrice anticipi o posticipi l'interruzione con preavviso più di quanto indicato al precedente comma 41.3, lettere *a)* e *b)*, la durata di interruzione per cliente e il numero di interruzione per cliente in eccedenza rispetto agli istanti di inizio e fine indicati nel preavviso vengono attribuite agli indicatori di riferimento di cui ai comma 19.1 e 19.3.

41.5 Nella comunicazione di cui al comma 16.2 le imprese distributrici informano i clienti AT e MT circa modalità di invio del preavviso alternative a quelle cartacee (es.: e-mail, SMS, chiamata telefonica, fax, etc.). Nella stessa comunicazione le imprese distributrici indicano i tempi e le procedure che i clienti AT e MT interessati a tale iniziativa devono osservare per poter usufruire di tale agevolazione.

41.6 Nell'adottare le modalità alternative di cui al comma precedente le imprese distributrici conservano la documentazione atta a certificare l'effettivo inoltro del preavviso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO 7

REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI PROLUNGATE O ESTESE

Art. 42.

Ambito di applicazione

42.1 Il presente titolo si applica a tutte le imprese distributrici, secondo i termini di decorrenza indicati al successivo art. 53.

Art. 43.

Finalità e principi generali

43.1 Il presente Titolo persegue la duplice finalità di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni di durata prolungata oltre gli standard fissati dal presente Titolo, originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico e per qualunque causa, e di promuovere il tempestivo ripristino del servizio per le interruzioni da parte delle imprese di distribuzione e dell'impresa di trasmissione.

43.2 Gli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti sono posti a carico del Fondo nel caso di interruzioni occorse in periodi di condizioni perturbate e/o per eventi eccezionali, come identificati dal presente provvedimento. Sono altresì a carico del Fondo gli oneri proporzionali alla quota di durata di interruzione riconducibile ai casi di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, o alla quota di rimborsi eccedente il tetto massimo di esposizione di cui all'art. 48.

43.3 In caso di interruzioni che interessino sia la rete di trasmissione nazionale sia le reti di distribuzione, l'onere dei rimborsi ai clienti finali è ripartito tra l'impresa di trasmissione e l'impresa di distribuzione secondo i criteri indicati nel presente provvedimento, salvo l'occorrenza di periodi di condizioni perturbate e/o di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Art. 44.

Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica

44.1 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo, qualora per un cliente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo cliente subisca una seconda interruzione, anche di origine o causa diverse, il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.

44.2 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente art. e salva la condizione di cui al comma precedente, si considera ripristinata l'alimentazione di energia elettrica attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, nelle seguenti condizioni:

a) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 100 kW ed inferiore o uguale ai 300 KW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70% della potenza contrattuale;

b) per i clienti con potenza contrattuale superiore a 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 50% della potenza contrattuale.

44.3 Sono definiti nella tabella 8, distintamente per i clienti MT e BT, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:

a) in caso di interruzioni senza preavviso per i clienti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;

b) in caso di interruzioni con preavviso per tutti i clienti BT e MT.

44.4 Ai clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m s.l.m. si applicano gli standard relativi all'utenza di bassa concentrazione, indipendentemente dal grado di concentrazione applicabile al Comune di appartenenza.

44.5 Gli standard di qualità di cui alla tabella 8 non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente ai clienti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.

44.6 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi alla clientela per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alla norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per la stessa utenza.

44.7 In caso di interruzioni con preavviso relative a clienti MT, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili in base a un accordo scritto con il cliente o i clienti interessati, alimentati dallo stesso impianto; in tali casi non si applicano i rimborsi previsti. L'accordo non può comportare maggiori costi per i clienti, quali a titolo esemplificativo costi relativi al lavoro straordinario nei giorni festivi o nelle ore notturne.

Art. 45.

Rimborsi per interruzioni prolungate

45.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'art. 44, anche qualora l'interruzione occorra in periodi di condizioni perturbate e/o per effetto di eventi eccezionali e/o di casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, l'impresa distributrice versa un rimborso ad ogni cliente coinvolto nell'interruzione pari, per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella tabella 9.

45.2 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente provvedimento.

45.3 I rimborsi di cui al comma 45.1 sono erogati ai clienti entro il primo ciclo di fatturazione utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui al comma 34.6. Tale termine è aumentato a 180 (centoottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di clienti su base nazionale, secondo la procedura indicata al successivo art. 47.

45.4 L'impresa distributrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora il cliente non sia in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione. L'impresa distributrice, non è altresì tenuta a corrispondere i rimborsi ai clienti MT che non abbiano presentato la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 36.1, che abbiano presentato una dichiarazione di adeguatezza non completa, non conforme o revocata.

45.5 Per i clienti del mercato libero i rimborsi sono corrisposti dal distributore al venditore; il venditore è comunque tenuto ad accreditare al cliente finale il rimborso ricevuto dal distributore attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta.

45.6 Nei casi in cui un cliente non riceva il rimborso nei termini di cui al comma 45.2, può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, entro 6 (sei) mesi dal momento in cui si è verificata l'interruzione; l'impresa distributrice valuta la richiesta ed entro 3 (tre) mesi eroga nel primo ciclo di fatturazione utile le somme dovute o, in caso di rigetto della richiesta, entro lo stesso termine fornisce risposta scritta e motivata al cliente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

45.7 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come «Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione».

Art. 46.

Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati ai clienti finali

46.1 I rimborsi erogati ai clienti dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di cui all'art. 44, che non hanno avuto inizio in periodi di condizioni perturbate o che non sono dovute a eventi eccezionali, al netto dei tempi imputabili a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere è pertanto a carico dell'impresa medesima, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse nei casi e con le modalità previsti nei commi successivi.

46.2 L'impresa distributrice può rivalersi sull'impresa di trasmissione, o sull'impresa di distribuzione cui è interconnessa, limitatamente alla quota parte dei rimborsi di cui al comma precedente proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione interconnessa, fornendo adeguata documentazione giustificativa tecnica della disalimentazione subìta.

46.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di trasmissione o su una rete di distribuzione interconnessa, l'impresa di trasmissione o di distribuzione interconnessa che riceve la richiesta di cui al comma precedente è tenuta al pagamento di quanto richiesto dall'impresa distributrice richiedente, previa verifica della documentazione fornita. In tale caso, qualora sia in grado di dimostrare che l'interruzione è occorsa in periodi di condizioni eccezionali o per eventi eccezionali o si è protratta per casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, può rivalersi sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo art. 49, ai sensi dei commi seguenti.

46.4 Per il pagamento delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate sulle reti MT o BT o per effetto di eventi eccezionali, nonché per il reintegro della quota parte dei rimborsi relativi alla durata di interruzione attribuibile a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione si rivalgono sul Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo art. 49.

46.5 Al Fondo per eventi eccezionali le imprese distributrici o l'impresa di trasmissione accedono altresì per il pagamento delle quote di indennizzi eccedenti il tetto massimo previsto al successivo art. 48.

Art. 47.

Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione

47.1 Nel caso di interruzioni prolungate, che interessino più di 2 milioni di clienti finali su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, si applica la seguente procedura:

a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'entità complessiva dei rimborsi dovuti ai clienti finali secondo quanto disposto dall'art. 44 del presente provvedimento e ne danno comunicazione all'impresa di trasmissione, con indicazione dell'ammontare a carico della stessa, e per conoscenza all'Autorità;

b) l'impresa di trasmissione verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo di cui al successivo art. 48; la verifica è compiuta entro 75 (settantacinque) giorni dall'evento ed è formalizzata con comunicazione dell'impresa di trasmissione all'Autorità e alle imprese distributrici;

c) qualora l'Autorità non si pronunci in senso diverso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'impresa di trasmissione, la misura dei rimborsi ai clienti finali è confermata secondo quanto disposto dall'art. 44 del presente provvedimento; in tal caso, qualora il tetto massimo di cui al successivo art. 48 venga superato, si applica quanto previsto dal precedente art. 46, comma 46.5;

d) entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pronuncia dell'Autorità, o in mancanza di tale pronuncia dal termine di cui alla precedente lettera *c)*, l'impresa di trasmissione versa alle imprese distributrici l'ammontare richiesto;

e) le imprese distributrici erogano i rimborsi ai clienti finali entro 75 (settantacinque) giorni dal versamento di cui al comma precedente, dandone comunicazione all'Autorità e all'impresa di trasmissione.

47.2 È fatta salva per l'impresa di trasmissione la possibilità di rivalsa nei confronti di uno o più utenti della rete di trasmissione nazionale, qualora in esito a eventuali istruttorie sia accertata la responsabilità di tali utenti.

Art. 48.

Tetto massimo di esposizione economica per indennizzi

48.1 Qualora un'impresa distributrice che per effetto delle disposizioni del presente provvedimento, debba erogare rimborsi a titolo di indennizzo automatico ai sensi del comma 46.1 e tali somme siano complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi riconosciuti all'attività di distribuzione, può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.

48.2 Ai fini della verifica del tetto massimo di cui al comma precedente, le somme erogate a titolo di indennizzo automatico sono calcolate al netto di eventuali rivalse nei confronti dell'impresa di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse, per le stesse interruzioni o per quota parte di esse.

48.3 All'impresa di trasmissione si applica un tetto massimo, su base annua, pari al 7% dei ricavi riconosciuti per l'attività di trasmissione. In caso di superamento di tale tetto, fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 47, l'impresa di trasmissione può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità, a valere sul Fondo per eventi eccezionali.

Art. 49.

Fondo per eventi eccezionali

49.1 È istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico un «Fondo per eventi eccezionali» per il reintegro degli oneri sostenuti dalla imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali, nei casi indicati al precedente comma 43.2.

49.2 Il Fondo è alimentato:

a) dai clienti finali, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 10;

b) da ciascuna impresa distributrice, attraverso versamenti proporzionali al numero di clienti BT (domestici e non domestici) che subiscono interruzioni di durata superiore a 8 ore, secondo quanto previsto dal successivo art. 50.

49.3 Il Fondo provvede a finanziare alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati ai clienti finali per i seguenti casi:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione, che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali o sono dovute a eventi eccezionali;

b) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza;

c) superamento del tetto massimo di esposizione delle imprese di distribuzione e di trasmissione, di cui al precedente art. 48.

Art. 50.

Versamenti e prelievi sul Fondo da parte delle imprese

50.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese distributrici versano al Fondo un contributo pari al prodotto del numero di clienti BT disalimentati, nell'anno precedente, per più di 8 ore per una singola interruzione, per un'aliquota pari a 70 euro/cliente BT, al netto di eventuali acconti versati ai sensi del comma successivo. Ai fini di tale conteggio:

a) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale o con origine su reti di altri esercenti interconnessi o su reti di alta tensione;

b) non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione dello stesso esercente, solo se tali interruzioni sono iniziate in periodi di condizioni perturbate, sono dovute a eventi eccezionali o sono attribuite a cause esterne;

c) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 8 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentati come indicato all'art. 4 del presente provvedimento.

Il contributo di cui al presente comma non può in ogni caso essere superiore all'1,5% dei ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione.

50.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese distributrici versano in acconto al Fondo un ammontare pari al 40% dell'ammontare versato con riferimento all'anno precedente.

50.3 Con successivo provvedimento l'Autorità dispone le modalità con cui l'impresa di trasmissione contribuisce al Fondo.

50.4 Per accedere al reintegro delle somme corrisposte ai clienti finali, nei casi previsti dall'art. 49, comma 49.3, le imprese di distribuzione e/o l'impresa di trasmissione presentano all'Autorità e alla Cassa Conguaglio apposita istanza. L'istanza contiene il motivo specifico del ricorso al Fondo tra quelli indicati al citato comma 49.3. Le imprese di distribuzione devono inoltre indicare il numero dei clienti interessati, l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 45, riferiti all'evento oggetto dell'istanza, distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.

50.5 Nel caso di ricorso al fondo per casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza, o per quota parte di indennizzi che eccedono il tetto massimo le imprese di distribuzione devono inoltre indicare nell'istanza tutte le informazioni necessarie a determinare il prelievo dal Fondo.

50.6 Trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorità senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa Conguaglio può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul Fondo. Il termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorità, che hanno facoltà di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate o estese. Sono fatti salvi eventuali conguagli in seguito a controlli disposti dall'Autorità.

Art. 51.

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

51.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità il numero totale di clienti finali interessati da interruzioni lunghe prolungate oltre gli standard di cui all'art. 44 e l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 45, riferiti all'anno precedente e distinguendo i clienti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.

51.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, atti ad accertare la veridicità di tali informazioni e ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Art. 52.

Piani di emergenza

52.1 Le imprese distributrici presentano all'Autorità, anche in forma associata, una linea guida per la predisposizione dei piani di emergenza elaborata con il supporto del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e in collaborazione con l'impresa di trasmissione. Ogni impresa distributrice si dota di un piano di emergenza conforme a tali linee guida.

52.2 Le linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza forniscono indicazioni almeno riguardo a:

a) individuazione delle figure organizzative coinvolte nella gestione dell'emergenza;

b) definizione delle modalità e dei mezzi previsti per monitorare le condizioni del servizio e per ricevere le segnalazioni di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;

c) definizione dei criteri per valutare la gravità e lo sviluppo di situazioni tali da portare a successivi stati di emergenza;

d) definizione delle risorse operative necessarie e disponibili in relazione ai diversi stati di emergenza;

e) modalità di comunicazione delle informazioni per la gestione dell'emergenza all'interno del soggetto distributore e nei confronti dell'esterno.

Art. 53.

Decorrenza delle disposizioni e disposizioni transitorie

53.1 Per consentire alle imprese distributrici di adeguare le proprie procedure, nonché per tenere conto dei tempi di introduzione degli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni per clienti BT di cui all'art. 11, gli standard di qualità e i rimborsi automatici di cui al presente provvedimento decorrono:

a) dal 1° luglio 2009 per l'impresa di trasmissione e per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;

b) dal 1° gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;

c) dal 1° gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 500.000 alla data del 31 dicembre 2006;

d) dal 1° gennaio 2013 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2006.

53.2 Nel caso di superamento, a partire dal 2008, delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa distributrice supera la predetta soglia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

53.3 Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema previsto dal comma 11.1, lettera *c)*, con l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, la data di entrata in vigore degli obblighi è fissata al 1° gennaio 2010.

53.4 Qualora le imprese distributrici non siano completamente in grado, per effetto dei termini di gradualità nella messa a regime della registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni, previsti dall'art. 14 del Testo integrato della qualità, di identificare tali clienti con strumenti automatici sull'intera rete, le stesse imprese adottano la migliore approssimazione possibile in occasione di interruzioni prolungate e limitatamente alla porzione di rete interessata e non ancora dotata di strumenti di identificazione automatica.

53.5 Gli obblighi di versamento al Fondo previsti all'art. 50 decorrono a partire dal 1° luglio 2008; per il solo versamento del 31 marzo 2009, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 50.1, l'ammontare è riferito al numero di clienti BT disalimentati per più di 8 ore nel semestre 1° luglio 2008 31 dicembre 2008. L'acconto da versare entro il 30 settembre 2009 è pari al 40% della somma versata il 31 marzo 2009.

Titolo 8.

CONTRATTI PER LA QUALITÀ

Art. 54.

Ambito di applicazione

54.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2008-2011 a tutte le imprese distributrici.

54.2 Per le caratteristiche di qualità della tensione diverse dalle interruzioni lunghe e brevi, fino all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità in materia, si applica quanto previsto dalla norma tecnica CEI EN 50160.

Art. 55.

Contratti per la qualità

55.1 Le imprese distributrici possono stipulare contratti per la qualità con i clienti finali, i clienti grossisti ed altre utenze quali produttori di energia elettrica, autoproduttori e imprese distributrici interconnesse, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità.

55.2 La stipula di contratti per la qualità deve essere proposta a condizioni non discriminatorie, nel rispetto del principio di cui al comma 2.2.

55.3 I contratti per la qualità non possono avere ad oggetto la pattuizione di livelli di qualità inferiori a quelli definiti dall'Autorità per i clienti di maggiore dimensione o, in mancanza, del peggiore livello di qualità registrato sul punto di consegna nell'ultimo anno.

55.4 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dai contratti per la qualità sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1, di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel periodo 2008-2011.

55.5 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dai contratti per la qualità e le eventuali penalità versate per effetto di tali contratti devono avere evidenza contabile separata.

Art. 56.

Criteri generali per i contratti per la qualità

56.1 Nei contratti per la qualità le parti definiscono il livello di qualità concordata che l'impresa distributrice si impegna a rispettare, il corrispettivo da versare da parte del cliente e clausole penali in caso di inadempimento dell'impresa distributrice, indicando i casi di esclusione.

56.2 Il livello di qualità è espresso come soglia applicata ad uno o più indicatori di continuità del servizio o di qualità della tensione. Con riferimento agli indicatori per i quali non vi è obbligo di misurazione individuale, le parti provvedono alla misura per un periodo di almeno un anno prima della stipula del contratto per la qualità. I costi di misura sono a carico della parte che intende usufruire di livelli di continuità del servizio o di qualità della tensione più elevati, che ha facoltà di installare un proprio strumento di misura.

56.3 Il corrispettivo può essere differenziato solo in relazione ai seguenti elementi:

i) durata del contratto, che non deve essere inferiore a un anno e superiore a quattro anni;

ii) livello di qualità concordato (in caso di durata superiore a un anno il livello è concordato anno per anno);

iii) risarcibilità del danno derivante dal mancato rispetto del livello di qualità concordato;

iv) livello di tensione e ogni altro parametro elettrico relativo alla fornitura, incluso il livello effettivo di qualità registrato sul punto di consegna;

v) energia elettrica consumata o potenza installata dal cliente, anche come somma di più clienti connessi alla stessa linea MT o a linee diverse derivanti dalla stessa cabina di trasformazione AT/MT.

56.4 L'Autorità si riserva di integrare i criteri per la stipula dei contratti per la qualità nel caso in cui si manifestino criticità di attuazione.

Art. 57.

Registrazione individuale delle interruzioni senza preavviso transitorie, dei buchi di tensione e della qualità della tensione

57.1 I clienti finali e gli autoproduttori allacciati alle reti di alta e media tensione hanno facoltà di approvvigionare, installare, manutenere e gestire un proprio registratore individuale di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie conforme alla norma CEI EN 50160.

57.2 Ogni impresa distributrice ha l'obbligo, per i clienti finali e gli autoproduttori allacciati alle reti di alta e media tensione o per i clienti grossisti che lo richiedano, di approvvigionare, installare, manutenere e gestire un registratore individuale di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie conforme alla norma CEI EN 50160. I costi relativi alle funzioni non supportate dal misuratore già installato presso il cliente sono a carico del richiedente.

57.3 Qualora il cliente intenda installare o richieda all'impresa distributrice di installare un registratore individuale delle caratteristiche della qualità della tensione diverse dalle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, tale registratore deve essere conforme alla norma tecnica CEI EN 61000-4-30.

57.4 Le registrazioni di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate ai fini di cui agli articoli 55 e 56.

Art. 58.

Comunicazioni all'Autorità per i contratti per la qualità

58.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, ogni impresa distributrice fornisce all'Autorità un rapporto relativo ai contratti per la qualità, che contenga le seguenti informazioni per ogni contratto stipulato o in essere nell'anno precedente:

a) nome del cliente, ambito territoriale di appartenenza e attività svolta;

b) livello di tensione e potenza disponibile;

c) data di stipula, data di decorrenza e durata del contratto;

d) indicatori di qualità e livelli di qualità concordata oggetto del contratto;

e) modalità di registrazione;

f) ammontare dei premi versati;

g) ammontare degli indennizzi riconosciuti al cliente finale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1 - stato interruttore: regole generali per individuare l'origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato dell'Interruttore		Attribuzione della causa e dell'origine		
		origine per impresa distributrice	origine per impresa trasmissione	causa per impresa distributrice o trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	(vedere stato protezione Tabella 2)	(vedere stato protezione Tabella 2)	(vedere stato protezione Tabella 2)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	rete D-AT se il distributore è proprietario dell'interruttore; RTN se Terna è proprietario dell'interruttore; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria dell'interruttore	RTN se Terna è proprietario dell'interruttore altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)

* Terna, in base al Codice di rete, gestisce la rete in AT e definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali la gestione della rete in AT e la definizione del piano di taratura è definito dall'impresa distributrice (es: rete a 60 kV); nel caso ad esempio di rete a 60 kV gestita dall'impresa distributrice l'origine per l'impresa distributrice è rete D-AT mentre per l'impresa di trasmissione è altre reti.

Tabella 2 - stato protezione: regole generali per individuare l'origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato dell'Interruttore		Attribuzione della causa e dell'origine		
		origine per impresa distributrice	origine per impresa trasmissione	causa per impresa distributrice o trasmissione
1a	Funzionante (malfunzionamento non accertato)	Salvo i casi sub 1b), rete D-AT se il distributore è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione; Rtn se Terna è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria dell'interruttore	RTN se Terna è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
1b	Funzionante (malfunzionamento non accertato)	Interconnessione per i casi di superamento della portata nominale della linea o dell'elemento di rete, definita dalle normative tecniche vigenti, anche essendone proprietario (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
3	collegata non correttamente (anomalia accertata)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
4	taratura non conforme a quanto comunicato da Terna (anomalia accertata)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
5	errata taratura (anomalia accertata)	RTN (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
6	non idonea (anomalia accertata)	RTN (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* Terna, in base al Codice di rete, gestisce la rete in AT e definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali la gestione della rete in AT e la definizione del piano di taratura è definito dall'impresa distributrice (es: rete a 60 kV); nel caso ad esempio di rete a 60 kV gestita dall'impresa distributrice l'origine per l'impresa distributrice è rete D-AT mentre per l'impresa di trasmissione è altre reti.

Tabella 3 - Valori dei parametri $C1_d$ e $C2_d$ per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento D_1 (articolo 22)

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_d$ (eurocent/minuto/kW)	Parametro $C2_d$ (eurocent/minuto/Kw)
fino a 25 minuti	fino a 40 minuti	fino a 60 minuti	6	12
oltre 25 minuti e fino a 50 minuti	oltre 40 minuti e fino a 80 minuti	oltre 60 minuti e fino a 120 minuti	18	36
oltre 50 minuti	oltre 80 minuti	oltre 120 minuti	24	48

Tabella 4 - Valori dei parametri $C1_n$ e $C2_n$ per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento N_1 (articolo 22)

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_n$ (eur/num/kW)	Parametro $C2_n$ (euro/num/Kw)
fino a 1,2 int/cl	fino a 2,4 int/cl	fino a 4,8 int/cl	0	1
oltre 1,2 int/cl e fino a 2,4 int/cl	oltre 2,4 int/cl e fino a 4,8 int/cl	oltre 4,8 int/cl e fino a 9,6 int/cl	2	5
oltre 2,4 int/cl	oltre 4,8 int/cl	oltre 9,6 int/cl	4	8

Tabella 5 Valori dei parametri $C1_n$ e $C2_n$ per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento N_1 per le imprese che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 23

Ambiti ad alta concentrazione	Ambiti a media concentrazione	Ambiti a bassa concentrazione	Parametro $C1_n$ (euro/num/kW)	Parametro $C2_n$ (euro/num/Kw)
fino a 1,0 int/cl	fino a 2,0 int/cl	fino a 4,0 int/cl	1	3
oltre 1,0 int/cl e fino a 2,0 int/cl	oltre 2,0 int/cl e fino a 4,0 int/cl	oltre 4,0 int/cl e fino a 8,0 int/cl	3	7
oltre 2,0 int/cl	oltre 4,0 int/cl	oltre 8,0 int/cl	5	10

Tabella 6 Valore dei parametri $T_{inc,k}$ e $T_{pen,k}$ (articolo 24)

	Alta c.	Media c.	Bassa c.
T_{inc}	4	6	10
T_{pen}	3	4,5	6

Tabella 7 Valori del parametro V_{-p} (articolo 34)

Clienti o altre utenze MT	V_p [euro/kW]
- potenza media interrotta fino a 500 kW	2,5
- ulteriore potenza media interrotta oltre 500 kW	2

Tabella 8 - Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura (articolo 44)

Tipo di interruzione	Grado di concentrazione territoriale per clienti BT e MT	Standard per clienti BT [ore]	Standard per clienti MT [ore]
Interruzioni senza preavviso	Alta concentrazione Media concentrazione Bassa concentrazione	8 12 16	4 6 8
Interruzioni con preavviso	Tutti i gradi di concentrazione	8	8

Tabella 9 - Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione (articolo 45)

	clienti BT per uso domestico	clienti BT e MT per usi non domestici con potenza inferiore o uguale a 100 kW	clienti BT e per usi non domestici con potenza superiore a 100 kW	clienti MT per usi non domestici con potenza superiore a 100 kW
Superamento standard	30 €	150 €	2 €/kW	1,5 €/kW
per ogni periodo ulteriore	15 € ogni 4 ore	75 € ogni 4 ore	1 €/ kW ogni 4 ore	0,75 €/ kW ogni 2 ore
Tetto massimo	300 €	1000 €	3.000 €	6.000 €

Tabella 10 - Aliquote annue di contribuzione al Fondo grandi eventi a carico dei clienti (articolo 49)

	clienti BT per usi domestici	clienti BT per usi non domestici	clienti MT
Aliquota annua	0,35 euro/punto di prelievo/anno	1 euro/ punto di prelievo /anno	10 euro/ punto di prelievo/anno

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Scheda n. 1 - Modalità di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni perturbate (reti MT/BT)

Indicando con:

$Nh6MT^j$ numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;

$MTR(Nh6MT^j)$ valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT, per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio di riferimento precedente l'anno t, nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);

$Nh6BT^j$ numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT, incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;

$MTR(Nh6BT^j)$ valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio di riferimento precedente l'anno t, nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);

dove «Triennio di riferimento precedente l'anno t» è il periodo per il quale sono disponibili dati completi, composto dagli anni t-2, t-3, t-4.

Per le interruzioni con origine MT (escluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT) e per le interruzioni BT si considerano «periodi di condizioni perturbate» i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6MT^j > 2,3 + 9,4 * MTR(Nh6MT^j)$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato

Per le sole interruzioni con origine BT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT) si considerano «periodi di condizioni perturbate», qualora non già identificati per effetto della regola precedente, i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6BT^j > 3,5 + 7,1 * MTR(Nh6BT^j)$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato.

Ai fini della determinazione di $Nh6MT^j$ e $Nh6BT^j$, l'impresa distributrice può avvalersi della facoltà di mantenere il criterio di accorpamento con la durata netta come definita nel precedente periodo regolatorio 2004-2007 (ex art. 4, comma 4.6, lettera *b)* dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04).

Interruzioni eccezionali lunghe

Una volta identificate le interruzioni lunghe con inizio nei «periodi di condizioni perturbate», ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali lunghe le sole interruzioni lunghe (registrate con il criterio di utenza) la cui durata è superiore al 3º quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni, aventi la medesima origine, della provincia considerata, o parte di provincia, servita dalla stessa impresa distributrice, nel Triennio di riferimento precedente l'anno t.

Interruzioni eccezionali brevi o transitorie

Una volta identificate le interruzioni brevi e transitorie con inizio nei «periodi di condizioni perturbate», ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali brevi o transitorie le sole interruzioni brevi o transitorie (registrate con criterio di utenza) iniziate in un periodo di condizioni perturbate.

Scheda n. 2 - INDICATORI DI CONTINUITÀ PER CLIENTI BT, MT E AT

Scheda 2*a* - indicatore di distribuzione di clienti finali BT per numero di interruzioni senza preavviso lunghe annue subite, per ambito territoriale (altre cause; origini RTN o AT o MT o BT o reti interconnesse

	N. interruzioni										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=10
N. clienti BT											

Scheda 2*b* - indicatore di distribuzione di clienti finali MT per numero di interruzioni senza preavviso lunghe annue subite, per ambito territoriale (altre cause; origini RTN o AT o MT o altre reti di distribuzione interconnesse

	N. interruzioni										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=10
N. clienti MT											

Scheda 2*c* - Indicatore di distribuzione di clienti finali MT per numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi annue subite, per ambito territoriale (altre cause; origini RTN o AT o MT o altre reti di distribuzione interconnesse

	N. interruzioni										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=10
N. clienti MT											

Scheda 2*d* - Indicatore di distribuzione di clienti finali AT per numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi annue subite, per regione (altre cause; origini RTN o AT o altre reti di distribuzione interconnesse)

	N. interruzioni										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>=10
N. clienti AT											

Scheda n. 3 - Indice di sistema di registrazione

L'indice di sistema di registrazione ISR esprime l'adeguatezza complessiva del sistema di registrazione delle interruzioni.

L'indice ISR ha una struttura «a punti». Il valore massimo di 1 (=100%) esprime totale adeguatezza del sistema di registrazione.

$$ISR = 1 - \frac{\sum pi}{100}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I punti p_i sono attribuiti in relazione alle diverse non conformità di sistema riscontrate durante il controllo tecnico secondo il seguente schema:

Punti p_i	Non conformità di sistema
10	• Mancata registrazione sistematica di interruzioni lunghe o brevi
5	• Attribuzione di interruzioni a origine «sistema elettrico» senza che ne ricorrano i presupposti • Mancanza di una procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni
3	• Errori sistematici di classificazione delle interruzioni (brevi invece di lunghe e viceversa, etc. • Insufficienza di documentazione o impossibilità di accedere al registro per ricostruire il momento delle interruzioni esaminate • Calcolo del numero di clienti disalimentati con criteri difformi da quelli previsti
2	• Mancata documentazione sistematica dell'istante di inizio per guasto al sistema di telecontrollo, inclusa indisponibilità dei vettori di comunicazione • Mancanza o non corretta tenuta dell'elenco delle segnalazioni o chiamate telefoniche dei clienti, per la determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT • Errori sistematici nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 7
1	• Incoerenza nell'applicazione sistematica di criteri tecnici dichiarati dall'impresa distributrice ove non specificati dal provvedimento • Documentazione tenuta in modo non ordinato o non accessibile • Ogni altra aspetto sistematico che ostacola la verifica dei dati di continuità comunicati

Note:

1. Per «sistematico» si intende una non conformità rilevata almeno due volte nel corso del controllo o desumibile dalla verifica delle procedure dell'esercente.

2. Non comportano penalizzazione dell'indice ISR:

• l'attribuzione alla responsabilità dell'impresa distributrice anche per interruzioni che dovrebbero essere attribuite a cause o origini diverse dalla responsabilità dell'impresa;

• l'adozione di criteri di accorpamento che utilizzano la durata lorda in luogo di quella netta;

• la mancata applicazione del criterio di unicità dell'origine in caso di cambi di origine da BT a MT, se gli impianti coinvolti sono di proprietà della medesima impresa.

Scheda n. 4 - (Richiamata dall'art. 26, comma 1; costituisce parte integrante del Testo integrato)

INDICE DI PRECISIONE

L'indice di precisione IP stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.

IP assume valori positivi o negativi. Assume il valore 0 quando la precisione è massima. Valori di IP di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico. Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

IP è calcolato secondo la seguente formula:

$$IP = \frac{D_{ver} - D_{eserc}}{D_{ver}} \times 100[\%]$$

dove:

a) D_{ver} è la durata complessiva di interruzione per cliente BT, riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di clienti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;

b) D_{eserc} è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per cliente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'impresa distributrice.

In caso di interruzioni non registrate, nell'indice di precisione si assume D_{eserc} = 0 e si stima il valore D_{ver} sulla base delle registrazioni automatiche disponibili.

Scheda n. 5 - (Richiamata dall'art. 26, comma 1; costituisce parte integrante del Testo integrato)

INDICE DI CORRETTEZZA

L'indice di correttezza IC stima il grado in cui l'impresa distributrice ha correttamente utilizzato le clausole in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. L'indice di correttezza non si applica alle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 23.1 del Testo integrato e che non abbiano attribuito a cause di forza maggiore altre interruzioni, se non quelle eccezionali occorse in periodi di condizioni perturbate.

IC assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e/o delle cause esterne, come definite all'art. 7 della presente delibera, nonché delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione, alle reti di altri esercenti interconnessi e alle reti di distribuzione in alta tensione dell'esercente, come definite dall'art. 6 della presente delibera. Il valore di IC pari a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

IC è calcolato secondo la seguente formula:

$$IC = \frac{Descl}{D_{escl} + D_A + D_B + D_C + D_D + D_E} \times 100[\%]$$

dove:

$-D_{escl}$ è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo tecnico, correttamente attribuite dall'impresa distributrice a cause di forza maggiore e/o a cause esterne o con origine RTN o con origine AT;

- D_A è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause;

- D_B è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a altre cause;

- D_C è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine RTN dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;

- D_D è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine su reti di esercenti interconnessi dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a origine MT o BT;

D_E è la durata di interruzione per cliente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel calcolo di *IC*, i valori di durata di interruzione per cliente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di clienti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza è indipendente dall'indice di precisione.

PARTE II

REGOLAZIONE DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, DI MISURA E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59.

Definizioni per la qualità commerciale

59.1 Ai fini della presente Parte, si applicano le seguenti definizioni:

a) «accettazione del preventivo» è l'accettazione da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo;

b) «alta tensione» (AT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;

c) «appuntamento posticipato» è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dall'esercente;

d) «atti autorizzativi» sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;

e) «attivazione della fornitura» è l'avvio dell'alimentazione di un nuovo punto di consegna o di uno precedentemente disattivato, o un aumento di potenza di un punto già attivo, realizzato attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;

f) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

g) «bassa tensione» (BT) è la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;

h) «cliente BT» è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in bassa tensione;

i) «cliente finale» è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica per uso proprio, che preleva l'energia elettrica, da una rete con obbligo di connessione di terzi e che non sia socio di una società cooperativa di produzione o distribuzione o appartenente ai consorzi o società consortili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

j) «cliente MT» è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in media tensione;

k) «codice di rintracciabilità» codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

l) «completamento del lavoro richiesto» è la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto dal richiedente, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente al lavoro medesimo;

m) «conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura» è l'accettazione da parte del cliente finale degli oneri previsti per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è corretto in riferimento alla normativa tecnica vigente;

n) «conferma della richiesta della verifica della tensione di fornitura» è l'accettazione da parte del cliente finale degli oneri previsti per il caso in cui sia accertato che il valore della tensione di fornitura è conforme alla normativa tecnica vigente;

o) «controllo dei dati di qualità commerciale» è il controllo sui dati di qualità effettuata mediante l'applicazione della metodologia definita dal Titolo 6, Parte II, del presente Testo integrato;

p) «data di corresponsione dell'indennizzo automatico» è la data di emissione della bolletta o fattura nella quale è contabilizzato il credito a favore del cliente finale o la data di invio dell'assegno nel caso in cui si scelga questa modalità di erogazione;

q) «data di messa a disposizione» è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui agli articoli 62, 63, 70 e 71, ovvero la data di comunicazione al richiedente, come inserita nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;

r) «data di ricevimento» è:

- per le richieste, le conferme scritte e le comunicazioni del richiedente, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

- per le richieste, le conferme e le comunicazioni del richiedente trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

- per le richieste, le conferme e le comunicazioni del richiedente presentate presso sportelli aperti al pubblico, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

s) «dati di qualità» sono i dati e le informazioni relativi alla qualità commerciale dei servizi elettrici comunicati dagli esercenti all'Autorità in attuazione del presente Testo integrato;

t) «disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale» è la sospensione della fornitura eseguita con modalità idonea ad impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;.

u) «distributore» è l'esercente che svolge l'attività di distribuzione del servizio elettrico; esso esercita anche l'attività di «misura» nel rispetto degli obblighi previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/2007, di seguito richiamata come «deliberazione n. 11/2007;

v) «distribuzione» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.5, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 11/2007;

w) «esecuzione di lavori complessi» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici;

x) «esecuzione di lavori semplici» è:

- la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;

- la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in media tensione, di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con un intervento limitato alle apparecchiature elettromeccaniche, nell'impianto elettrico esistente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente;

y) «esercente» è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione e di misura, o vendita dell'energia elettrica, inclusi servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, come previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007 (di seguito deliberazione n. 156/2007);

z) «giorno feriale» è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;

aa) «giorno lavorativo» è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

bb) «gruppo di misura» è l'insieme di apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;

cc) «livello specifico di qualità» è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo cliente finale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dd) «livello generale di qualità» è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti finali di una stessa area territoriale;

ee) «misura» è l'attività di cui all'art. 4, comma 4.6, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 11/2007;

ff) «media tensione» (MT) è la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;

gg) «nodo» è il punto del circuito in cui è elettricamente connesso un numero di condutture maggiore o uguale a tre;

hh) «presa» è la conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo esistente, che alimenta un singolo cliente finale, o un insieme di clienti finali i cui gruppi di misura siano affiancati e direttamente cablati tra di loro; qualora l'alimentazione avvenga mediante linea aerea su pali, si considera che la presa abbia inizio a partire dal sostegno, questo escluso, più prossimo alla fornitura;

ii) «lavoro di importo predeterminabile» è un lavoro semplice per cliente BT il cui importo a carico del cliente finale viene definito in misura forfetaria, indipendentemente dall'effettivo costo delle opere, nel rispetto della normativa tariffaria vigente, e per il quale il venditore è in grado di comunicare l'importo al cliente finale all'atto della richiesta della prestazione, nell'ambito delle tipologie di lavori semplici definite come predeterminabili dal distributore;

jj) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore e l'impianto del cliente finale;

kk) «reclamo scritto» è ogni comunicazione scritta fatta pervenire all'esercente, anche per via telematica, con la quale il cliente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio elettrico ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e richiedente;

ll) «riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità» è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura o riduzione della potenza effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità dalle clausole contrattuali;

mm) «richiedente» ai fini del presente Testo integrato, è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione ed alimentato in bassa o media tensione; è altresì il venditore che richiede al distributore, per conto di un cliente finale, anche potenziale, l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi elettrici o ogni altro soggetto che, in assenza di un contratto di fornitura in bassa tensione, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede al distributore il preventivo per l'esecuzione di lavori o la loro esecuzione;

nn) «richiesta di informazioni scritta» è ogni comunicazione scritta, presentata presso uno sportello aperto al pubblico o fatta pervenire all'esercente, anche per via telematica, con la quale il richiedente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio;

oo) «tempo di posticipazione» è il tempo intercorrente tra la data per l'appuntamento con il cliente proposta dall'esercente e la data dell'«appuntamento posticipato»;

pp) «tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi» è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo dell'esercente, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;

qq) «terzi» sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'esercente medesimo;

rr) «Testo integrato» è il presente Testo integrato recante le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;

ss) «vendita» è l'attività di cui all'art. 4, commi 4.7, 4.8 e 4.8bis di cui all'Allegato A della deliberazione n. 11/2007, inclusi i servizi di vendita di maggior tutela e di vendita di salvaguardia di cui all'Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/2007;

tt) «verifica del gruppo di misura» è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

uu) «verifica della tensione di fornitura» è l'accertamento del livello di tensione nel punto di consegna in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

Art. 60.

Finalità, principi generali e ambito di applicazione

60.1 La Parte II del presente provvedimento persegue le finalità di:

a) tutelare i diritti dei clienti finali attraverso livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica e indennizzi automatici per il richiedente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per cause imputabili all'esercente;

b) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle prestazioni richieste dai clienti per disporre di indicatori di qualità commerciale affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti in merito alla tempestività di esecuzione delle prestazioni richieste.

60.2 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni della presente Parte tutti i distributori e i venditori di energia elettrica.

60.3 Il cliente BT richiede le prestazioni del presente Testo integrato di competenza del distributore esclusivamente tramite il proprio venditore, ad eccezione dei seguenti casi nei quali il cliente si può rivolgere al distributore:

a) reclami scritti o richieste scritte di informazioni, di cui all'art. 72, relativi ai servizi di distribuzione o di misura;

b) richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori in assenza di contratto di fornitura;

c) richieste di esecuzione di lavori senza l'attivazione della fornitura;

d) richieste di spostamenti di linee ed impianti elettrici che non siano funzionali allo spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;

e) richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal subentrante.

60.4 In presenza di un contratto di fornitura stipulato tra un venditore ed un cliente MT, quest'ultimo può richiedere le prestazioni del presente Testo integrato di competenza del distributore tramite il proprio venditore nel caso in cui abbia conferito mandato al venditore per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, o direttamente al distributore; in quest'ultimo caso il distributore informa tempestivamente il venditore delle eventuali variazioni nella fornitura che abbiano risvolti di carattere contrattuale.

60.5 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68, comma 68.2, e dall'art. 64, comma 64.2, il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, invia tale richiesta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Analogamente, l'eventuale trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione o di altra documentazione deve avvenire dal venditore al cliente finale entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del distributore.

60.6 Nel seguito del presente Testo integrato, per gli esercenti non soggetti agli obblighi di separazione societaria ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, i termini distributore e venditore identificano lo stesso soggetto; pertanto per questi soggetti non sono applicabili gli obblighi di tempestività previsti dal comma precedente, assumendosi istantaneo il trasferimento della documentazione e delle informazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO 2

INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Art. 61.

Indicatori di qualità commerciale del servizio

61.1 Al fine di definire i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi al servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

tempo di preventivazione;

tempo di esecuzione di lavori semplici;

tempo di attivazione della fornitura;

tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;

tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale;

tempo di esecuzione di lavori complessi;

tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale;

tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte relative al servizio di distribuzione;

tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura;

tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;

tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte relative al servizio di misura;

61.2 Al fine di definire i livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi al servizio di vendita dell'energia elettrica, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

tempo di rettifica di fatturazione;

tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazione scritte relative al servizio di vendita.

Art. 62.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione

62.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT viene registrato solo nei casi in cui l'ammontare del preventivo non sia predeterminabile.

62.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione deve essere predisposto dal distributore per ogni richiesta di lavori sulla rete di bassa tensione, esclusi i lavori con importo predeterminabile per i quali si applica la procedura di cui al comma 64.2.

62.3 Il preventivo deve contenere:

a) il codice di rintracciabilità di cui all'art. 83, comma 83.2, lettera *a)*;

b) la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo del richiedente;

c) la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente;

d) la tipologia di utenza;

e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente Testo integrato, nonché l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente al cliente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

f) l'indicazione dei corrispettivi previsti dalle normative vigenti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare, ove previsto dalla normativa tariffaria, quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

g) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

h) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta, precisando in tal caso che la richiesta di attivazione deve essere presentata tramite un venditore;

i) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

j) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo, che non devono essere discriminatorie tra i venditori per i preventivi da loro richiesti.

62.4 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione deve avere validità non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente finale per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

62.5 Nel caso di trasmissione informatica del preventivo da parte del distributore al venditore, il venditore medesimo conferma per via informatica al distributore la ricezione del preventivo.

62.6 Fatta salva la facoltà di offrire, a proprio carico, condizioni migliorative nel mercato libero, il venditore ha l'obbligo di fornire al cliente finale un'offerta nella quale è riportato integralmente il preventivo predisposto dal distributore e di accludere altresì lo schema del contratto di fornitura.

Art. 63.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione

63.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del distributore, della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al richiedente.

63.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione deve essere predisposto dal distributore per ogni richiesta di lavori sulla rete di media tensione, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto al cliente finale.

63.3 Fatta salva la facoltà di offrire, a proprio carico, condizioni migliorative nel mercato libero, il venditore ha l'obbligo di fornire al cliente finale un'offerta nella quale è riportato integralmente il preventivo predisposto dal distributore, che deve contenere quanto previsto dall'art. 62, comma 62.3.

63.4 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione deve avere validità non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo può essere successivamente preteso dal distributore nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

63.5 Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi, il distributore non metta a disposizione del richiedente il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione, l'esercente medesimo deve inviare al richiedente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di preventivo, nonché i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 64.

Tempo di esecuzione di lavori semplici

64.1 Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore dell'accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto.

64.2 Nel caso di lavori semplici sulla rete in bassa tensione per i quali il venditore sia in grado di predeterminare l'importo a carico del cliente finale:

a) all'atto della richiesta il venditore informa il cliente BT sull'importo a carico del cliente finale e i tempi previsti per l'esecuzione del lavoro;

b) qualora il cliente BT accetti di procedere all'esecuzione del lavoro, il distributore, su richiesta del venditore, verifica che si tratti effettivamente di un lavoro semplice, entro i successivi cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del venditore;

c) entro lo stesso termine il distributore:

i) qualora la verifica confermi che si tratti di un lavoro semplice, consegna al cliente BT la documentazione di cui all'art. 62, comma 62.3;

ii) qualora dalla verifica risulti che il lavoro è complesso, ma è confermato l'importo inizialmente predeterminato, comunica al cliente finale, anche tramite il venditore, la variazione e il tempo di esecuzione previsto. In tal caso il cliente finale, anche tramite il proprio venditore, può rinunciare all'esecuzione del lavoro complesso. Se il cliente finale, anche tramite il proprio venditore, accetta di procedere all'esecuzione del lavoro complesso, il distributore deve consegnare entro 20 giorni al cliente finale, anche tramite il venditore, la documentazione di cui all'art. 62, comma 62.3. Il distributore è tenuto inoltre a rispettare quanto previsto dal successivo art. 65, comma 65.2;

iii) qualora dalla verifica risulti che il lavoro non rientra tra quelli predeterminabili, il distributore ne dà comunicazione al cliente finale, anche tramite il venditore, comunicando il nuovo preventivo entro 20 giorni. In tal caso il cliente finale, anche tramite il proprio venditore, può rinunciare all'esecuzione del lavoro.

64.3 Ai fini del precedente comma, il distributore pubblica nel proprio sito Internet le tipologie di lavori semplici su rete BT di importo predeterminabile per i quali si impegna ad adottare la procedura indicata. I venditori possono proporre al cliente finale tale procedura solo per le tipologie di lavori su rete BT indicate dal distributore.

Art. 65.

Tempo di esecuzione di lavori complessi

65.1 Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della accettazione del preventivo comunicata dal richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto.

65.2 Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni, il distributore non completi il lavoro richiesto, il distributore medesimo deve inviare al richiedente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto del distributore per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

65.3 Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i seguenti lavori complessi:

a) le elettrificazioni di zone urbanistiche (residenziali, artigianali, industriali o rurali) realizzate su richiesta di soggetti diversi dai clienti finali;

b) le richieste di spostamento di linee e di impianti elettrici, che non sia funzionale allo spostamento del gruppo di misura del cliente finale richiedente;

c) le richieste di spostamento di prese non attive, se effettuate da un richiedente diverso dal cliente finale.

Art. 66.

Tempo di attivazione della fornitura

66.1 Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di attivazione della fornitura, inviata dal richiedente e la data di attivazione della fornitura, con intervento limitato al gruppo di misura.

66.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione della stessa per morosità del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

66.3 Non sono considerate attivazioni operazioni che non fanno venire meno la continuità dell'alimentazione fisica del punto di consegna, tra cui ad esempio:

a) le modifiche contrattuali senza aumento di potenza;

b) le diminuzioni di potenza;

c) le volture o subentri immediati che non comportano interventi sul gruppo di misura diversi dalla lettura di subentro;

d) gli aumenti di potenza previsti in caso di prelievi superiori alla potenza contrattuale, nei casi in cui tale aumento di potenza non necessità di interventi sugli impianti;

e) le attivazioni di forniture straordinarie, i passaggi dal mercato di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero (e viceversa) e i passaggi da un venditore all'altro.

Art. 67.

Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

67.1 Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di disattivazione della fornitura inviata dal richiedente e la data di disattivazione della fornitura stessa.

67.2 La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. È inoltre assimilata alla disattivazione la semplice chiusura contrattuale, con acquisizione della lettura finale, che assicuri al cliente che non gli saranno addebitati ulteriori consumi. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati. Non sono considerate disattivazioni i casi di passaggio dal mercato di maggior tutela o di salvaguardia al mercato libero (e viceversa), nonché i passaggi da un venditore all'altro.

Art. 68.

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

68.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di riattivazione della fornitura da parte del venditore e la data di riattivazione della fornitura.

68.2 Il venditore è tenuto all'invio immediato al distributore, mediante fax o per via telematica, della richiesta di riattivazione della fornitura di un proprio cliente finale, a seguito del pagamento da parte del cliente finale al venditore delle somme dovute ovvero di dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime. Qualora la documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento pervenga al venditore oltre le ore 18 nei giorni feriali, l'invio al distributore può avvenire nel giorno successivo.

68.3 Il distributore ha facoltà di comunicare ai venditori modalità e termini, compatibili con il comma precedente, entro il quale devono pervenire le richieste relative alla riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità. Qualora sia rispettato il termine indicato dal distributore, la data di ricevimento ai fini del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 68.1 è la data risultante dal fax o comunicazione telematica inviata dal venditore per inoltrare al distributore la richiesta di riattivazione. Le richieste pervenute oltre il termine indicato dal distributore potranno essere trattate dal distributore come pervenute nel giorno successivo.

68.4 Per i soli clienti finali a cui, in caso di morosità, il distributore applichi una procedura che preveda in luogo della disattivazione la riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, il tempo di riattivazione della fornitura è computato in giorni lavorativi.

Art. 69.

Tempo di rettifica di fatturazione

69.1 Il tempo di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di rettifica inviata dal cliente finale di una fattura già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 13.1 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/1999, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta, al netto dei tempi necessari per l'effettuazione di eventuali attività di verifica richieste dal venditore al distributore. Il venditore, su richiesta del cliente finale, è tenuto a fornire il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica di fatturazione.

69.2 Il tempo di rettifica di fatturazione è registrato anche per le richieste di rettifiche di fatturazione per le quali, in seguito alle verifiche effettuate, il venditore comunichi al cliente finale che non si dà luogo a rettifica di fatturazione.

Art. 70.

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

70.1 Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura inviata dal richiedente e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica.

70.2 Il distributore è tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 83, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, il distributore è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 11.2 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.

70.3 Il distributore, effettuata la verifica del gruppo di misura, comunica l'esito della verifica al richiedente, trasmettendone il resoconto della verifica.

Art. 71.

Tempo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale

71.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura inviata dal richiedente e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica.

71.2 Il distributore è tenuto alla effettuazione di una verifica per il rispetto dei limiti di variazione della tensione fissati dalla norma CEI EN 50160, da condursi sull'arco di una settimana, attraverso l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.

71.3 Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, il distributore è tenuto a informare il richiedente, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, della data prevista di ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.

71.4 Nel caso in cui siano già stati accertati sulla medesima linea valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, il distributore non esegue la verifica della tensione, ma entro il tempo previsto dallo standard è tenuto a informare il richiedente della data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.

71.5 Il distributore è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di notifica dell'esito della verifica della tensione di fornitura o della comunicazione informativa di cui ai precedenti commi 71.3 e 71.4 e la data di ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.

Art. 72.

Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte

72.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte è:

a) per il distributore il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni relativi al servizio di distribuzione e misura da parte del richiedente e la data di invio della risposta motivata al richiedente, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico;

b) per il venditore il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di informazioni relativi al servizio di vendita da parte del proprio cliente finale e la data di invio della risposta motivata al cliente finale, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico.

72.2 La risposta motivata deve contenere il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni, nonché l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire al richiedente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata al richiedente deve contenere l'indicazione delle cause di non conformità del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, nonché la descrizione delle azioni correttive poste in essere dall'esercente.

72.3 In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste scritte, il richiedente può richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, al registro di cui all'art. 83, comma 83.1, della presente direttiva.

Art. 73.

Fascia di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale

73.1 La fascia di puntualità per gli appuntamenti che necessitano la presenza del cliente finale o di persona da lui incaricata è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con il richiedente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità. La fascia di puntualità per gli appuntamenti non può superare le due ore.

73.2 Al momento di concordare un appuntamento con il richiedente, il distributore è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il richiedente.

73.3 Il cliente finale deve assicurare la disponibilità, propria o di persona da lui incaricata, a ricevere il distributore per tutta la fascia di puntualità concordata con il distributore medesimo.

Art. 74.

Appuntamenti posticipati

74.1 In caso di appuntamento posticipato l'esercente deve registrare almeno le seguenti informazioni garantendone la verificabilità:

a) codice di rintracciabilità della prestazione a cui si riferisce l'appuntamento;

b) data per l'appuntamento proposta dal distributore;

c) data e fascia di puntualità concordata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) data e ora di inizio effettivo della prestazione o del sopralluogo.

74.2 L'esercente informa altresì il cliente finale o la persona da lui incaricata che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico.

Art. 75.

Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura

75.1 Il tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti finali alimentati in bassa tensione è il tempo, registrato in ore e minuti, intercorrente tra l'istante di richiesta del cliente finale interessato dal guasto, registrato in ore e minuti, e l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica sul punto di consegna di detto cliente finale, registrato in ore e minuti.

75.2 Qualora il cliente finale richieda, contestualmente alla segnalazione del guasto, un intervento posticipato, si applica quanto definito al precedente comma 74.1; il tempo standard per l'esecuzione della prestazione, in questo caso decorre dalla data e ora fissate per l'appuntamento con lo standard ad esso applicabile.

Art. 76.

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale

76.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente finale.

76.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza del cliente finale e per i quali il richiedente non abbia richiesto un appuntamento posticipato.

76.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo con appuntamento posticipato, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo di posticipazione.

76.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 64, 65 e 66 siano necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente finale e tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo di cui agli articoli 62 e 63, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

76.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici o generali di qualità siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

76.6 Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi siano necessari atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente. L'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.

76.7 Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità sia impedita dalla praticabilità del terreno, ad esempio per innevamento persistente, l'esercente comunica al richiedente la sospensione della prestazione, che si protrae per lo stretto tempo necessario per il ritorno alla praticabilità dei terreni interessati.

76.8 Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità sia ritardata a causa di attività da realizzarsi a cura del richiedente la prestazione quali ad esempio, opere o autorizzazioni, invio di documentazione mancante o incompleta, o ritardi dipendenti da decisioni del richiedente, i tempi per l'esecuzione delle prestazioni non comprendono i tempi associati a tali attività.

76.9 Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 64, comma 64.2, risulti che dal sopralluogo il lavoro richiesto è da classificare come complesso, l'esercente registra i motivi che hanno comportato la variazione e il tempo di esecuzione della prestazione decorre da tale variazione o, in caso di consegna di documentazione tecnica, dalla data di accettazione delle prescrizioni in essa contenute.

Titolo 3

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Art. 77.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio

77.1 I livelli specifici di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 11.

Art. 78.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio

78.1 I livelli generali di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 12.

78.2 I livelli generali di qualità di cui al precedente comma 78.1 devono essere calcolati:

a) con riferimento all'esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un ambito territoriale compreso in una sola provincia;

b) con riferimento alla provincia, se l'esercente fornisce il servizio in un ambito territoriale non compreso in una sola provincia.

Art. 79.

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

79.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, quali la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

79.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 79.1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.

Titolo 4

INDENNIZZI AUTOMATICI

Art. 80.

Casi di indennizzo automatico

80.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'art. 77, l'indennizzo automatico è corrisposto al cliente finale, anche tramite il venditore, il quale ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima fatturazione utile.

80.2 Gli indennizzi automatici sono definiti, per ciascuna tipologia di clientela, nella tabelle 13, 14 e 15, e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;

b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;

c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 81.

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

81.1 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui all'art. 80 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'art. 79 sia riconducibile ad una delle cause di cui all'art. 79, comma 79.1, lettere *a)* e *b)*.

81.2 L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 80 qualora il cliente finale non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.

81.3 Il riconoscimento dell'indennizzo per mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti non è motivo di esclusione dal riconoscimento, ove dovuto, dell'indennizzo per mancato rispetto degli altri standard specifici.

81.4 L'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui all'art. 80:

a) per mancato rispetto del tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti finali alimentati in bassa tensione se l'interruzione della fornitura è causata dal solo allentamento dei morsetti ferma-cavi presenti sul gruppo di misura, dall'intervento del limitatore per prelievi irregolari o da danneggiamenti arrecati al gruppo di misura se installato all'interno di locali di esclusivo accesso del cliente finale;

b) per mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione se la prestazione non dà luogo a restituzione di somma al richiedente o viene effettuata a causa di errata comunicazione all'esercente da parte del cliente finale.

Art. 82.

Modalità di corresponsione al cliente finale dell'indennizzo automatico

82.1 Gli indennizzi automatici di cui all'art. 80, tenuto conto dei casi di esclusione di cui all'art. 81, sono corrisposti dall'esercente al richiedente la prestazione entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard, esclusi gli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, per i quali il medesimo termine decorre dalla data dell'appuntamento.

82.2 Il venditore è tenuto ad accreditare al cliente finale che ha richiesto la prestazione, per la quale il distributore non ha rispettato il livello specifico per le cause indicate dall'art. 79, comma 79.1 lettera *c)*, l'indennizzo automatico ricevuto dal distributore, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

82.3 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte dell'esercente entro 6 mesi a partire dalla data di effettuazione della prestazione richiesta, o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard in caso di mancata effettuazione della prestazione, la corresponsione dell'indennizzo automatico dovrà avvenire in misura pari a tre volte l'indennizzo dovuto. L'indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto entro 7 mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta.

82.4 Per i soli indennizzi automatici relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data dell'appuntamento.

82.5 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come «Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas». Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che «La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito».

TITOLO 5

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI INFORMAZIONE

Art. 83.

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale

83.1 L'esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime.

83.2 Per ogni richiesta di prestazione, di sua competenza, soggetta a livelli specifici e generali di qualità, ad esclusione delle prestazioni di cui all'art. 75, l'esercente deve registrare:

a) il codice di rintracciabilità con cui l'esercente identifica la singola richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 70 e 71;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;

c) la tipologia di utenza, suddividendo tra clienti finali BT domestici, clienti finali BT non domestici e clienti finali MT;

d) i dati identificativi del richiedente;

e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 70 e 71;

f) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di ottenimento degli atti stessi;

g) le date di inizio e fine delle eventuali sospensioni per attività da realizzarsi a cura del richiedente di cui all'art. 76, comma 76.8;

h) la data di esecuzione della prestazione;

i) la causa, tra quelle indicate dall'art. 79, comma 79.1, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;

j) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione;

k) il codice dell'eventuale appuntamento con il cliente finale di cui all'art. 73, comma 73.1 inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'art. 74;

l) l'eventuale indicazione che l'appuntamento di cui alla lettera precedente è posticipato per richiesta del cliente finale;

m) l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto;

n) il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale riferito al cliente finale (POD), di cui all'art. 37 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

83.3 Per ogni appuntamento con il cliente finale di cui all'art. 73, comma 73.1, inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'art. 74, il distributore deve registrare:

a) il codice di rintracciabilità con cui il distributore identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 70 e 71, alla quale si riferisce l'appuntamento;

b) la data proposta dal distributore per l'appuntamento con il cliente finale;

c) la data, l'ora di inizio della fascia di puntualità dell'appuntamento;

d) il rispetto o meno dell'appuntamento con il cliente finale;

e) l'eventuale assenza del cliente finale all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera *c)*;

f) la causa, tra quelle indicate dall'art. 79, comma 79.1, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità fissata dall'art. 73;

g) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento;

h) il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale riferito al cliente finale (POD), di cui all'art. 37 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

83.4 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livello specifico di qualità di cui all'art. 75, l'esercente deve registrare:

a) il codice di rintracciabilità con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione;

b) i dati identificativi del cliente finale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) l'istante di richiesta del cliente finale interessato dal guasto;

d) l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica;

e) la causa, tra quelle indicate dall'art. 79, comma 79.1, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;

f) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione o alla corresponsione dell'indennizzo.

83.5 Il venditore, nel caso in cui debba inviare la richiesta di prestazione ricevuta dal cliente finale ad un distributore, registra:

a) il codice di rintracciabilità con cui il venditore identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche;

b) la data di ricevimento da parte del cliente finale della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche;

c) la data di invio al distributore della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche del cliente finale di cui alla precedente lettera *b)*;

d) il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale riferito al cliente finale (POD), di cui all'art. 37 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

83.6 Analogamente a quanto previsto al comma precedente il venditore registra i casi di trasmissione al cliente finale della comunicazione dell'esito della prestazione o di altra documentazione.

Art. 84.

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

84.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo art. 85 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte II, l'esercente deve:

a) mantenere il registro di cui all'art. 83 aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali e archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

84.2 Ogni anno l'Autorità richiede a un campione di esercenti di fornire un estratto informatico del registro di cui all'art. 83.

Art. 85.

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti per la qualità commerciale

85.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente è tenuto a comunicare all'Autorità, per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente con più di 5.000 clienti finali allacciati o serviti nell'anno precedente è altresì tenuto a comunicare all'Autorità le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 85.2, 85.3 e 85.4.

85.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente è tenuto a comunicare:

a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 75 comprese quelle prestazioni eseguite con gli appuntamenti di cui agli articoli 73 e 74:

- il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 70 e 71;

- il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui agli articoli 70 e 71, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico o generale di qualità definito dall'art. 77, ovvero dall'art. 78, suddividendo le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui all'art. 79, comma 79.1;

- il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale definito dall'art. 77, ovvero dall'art. 78, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'art. 79, comma 79.1, lettera *c)*;

b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli articoli 77 e 78, e limitatamente a quelle prestazioni eseguite con gli appuntamenti di cui agli articoli 73 e 74:

il numero totale di appuntamenti con il cliente finale di cui all'art. 73, comma 73.1

il numero totale di appuntamenti posticipati di cui all'art. 74, comma 74.1;

il numero totale di appuntamenti con il cliente finale di cui all'art. 73, comma 73.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'art. 79, comma 79.1;

il numero totale di appuntamenti posticipati di cui all'art. 74, comma 74.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con il cliente finale, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'art. 79, comma 79.1;

c) per le prestazioni di cui agli articoli 70 e 71, il distributore è tenuto a comunicare il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della tensione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente nonché i tempi entro i quali il distributore ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.

85.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui all'art. 80, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente è tenuto a comunicare per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualità definito dall'art. 77:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;

b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

85.4 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte;

b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Art. 86.

Informazione ai clienti finali per la qualità commerciale

86.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, da parte di clienti finali, l'esercente fornisce a tali clienti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il cliente finale, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Il distributore fornisce tali informazioni ai venditori in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del cliente finale e, successivamente, almeno una volta all'anno ed in occasione di ogni eventuale aggiornamento dei livelli specifici e/o dei livelli generali e/o degli indennizzi automatici.

86.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, è tenuto ad informare ogni cliente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il venditore stesso dei livelli specifici e generali di qualità di sua competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, limitatamente alla categoria di clientela cui appartiene il cliente finale e del grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione ai richiedenti.

86.3 Per i clienti in maggior tutela in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 86.2, il venditore è tenuto ad informare ogni cliente finale anche dei livelli specifici e generali di qualità di competenza del distributore di riferimento, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, limitatamente alla categoria di clientela cui appartiene il cliente finale.

86.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità o della fissazione di un appuntamento l'esercente comunica al richiedente un codice di rintracciabilità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO 6

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DEI DATI DI QUALITÀ

Art. 87.

Ambito di applicazione

87.1 Il presente Titolo 6 definisce la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità commerciale comunicati dagli esercenti all'Autorità in attuazione di quanto previsto dal presente Testo integrato. Il Titolo 6 si applica a tutti gli esercenti.

87.2 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo rispetto a quelli definiti dal presente Titolo 6, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati ed informazioni comunicati dagli esercenti ai fini del rispetto delle presenti disposizioni.

87.3 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'esercente per l'irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dal presente Testo integrato sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma, dei controlli effettuati con la metodologia definita dal presente Titolo 6 o degli ulteriori controlli di cui all'art. 97, comma 97.5.

Art. 88.

Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità

88.1 Il controllo dei dati di qualità commerciale riguarda:

a) per i distributori le prestazioni di qualità commerciale del servizio di distribuzione;

b) per i venditori, le prestazioni di qualità commerciale del servizio di vendita.

88.2 Le prestazioni oggetto di controllo, sono tutte le prestazioni di qualità commerciale dei servizi elettrici che richiedono o meno un appuntamento con il cliente finale.

88.3 L'Autorità comunica all'esercente, tramite lettera inviata dai propri uffici via fax o telematica, la data di effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi; nella comunicazione vengono indicati:

a) le prestazioni di qualità commerciale dei servizi elettrici oggetto del controllo;

b) l'anno interessato dalla verifica, precisando per quale anno, dei tre anni precedenti a quello di invio della comunicazione, viene effettuato il controllo dei dati di qualità commerciale; l'anno non può comunque essere anteriore al 2007;

c) per quali province viene effettuato il controllo dei dati di qualità, se l'esercente fornisce il servizio di distribuzione o vendita non compreso in una sola provincia.

88.4 L'esercente, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al comma precedente, sulla base delle informazioni contenute in tale lettera, comunica all'Autorità via fax o telematica il recapito presso il quale rende disponibile la documentazione necessaria per l'effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale.

88.5 In sede di controllo, l'esercente fornisce su supporto elettronico per le prestazioni di qualità commerciale oggetto del controllo, un elenco contenente per ogni richiesta di prestazione i campi indicati in tabella 16. Gli elenchi di cui sopra sono acquisiti dall'Autorità per eventuali successive verifiche dei dati di qualità commerciale. Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione delle relative prestazioni di qualità commerciale, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di prestazioni di qualità commerciale da sottoporre al controllo dei dati di qualità commerciale.

88.6 L'esercente che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma entro un tempo massimo fissato in 4 ore dall'avvio delle attività ispettive, entro 15 giorni solari dalla data di completamento del controllo comunica all'Autorità le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.

88.7 Il numero delle prestazioni di qualità commerciale dei servizi elettrici riportati negli elenchi di cui al precedente comma 88.5, deve essere coerente con i relativi dati comunicati dall'esercente all'Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze l'esercente dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all'art. 97 sarà il più elevato tra quello comunicato dall'esercente all'Autorità e quello fornito in sede di controllo.

Art. 89.

Validazione dei dati

89.1 In tabella 17 sono indicati gli elementi, per le diverse tipologie di prestazioni di qualità commerciale, in assenza dei quali la prestazione esaminata viene classificata non valida.

89.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma non riportino il codice di rintracciabilità della prestazione di qualità commerciale oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dall'esercente, le relative prestazioni vengono classificate non valide. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dall'esercente è fatta salva la facoltà per l'esercente di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice di rintracciabilità riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca della prestazione di qualità commerciale.

Art. 90.

Criteri di conformità dei dati validi

90.1 Ogni prestazione di qualità commerciale classificata come valida secondo quanto disposto dall'art. 89, comma 89.1, viene sottoposto a verifica di conformità mediante uno o più dei seguenti criteri:

corrispondenza;

completezza;

correttezza dell'indennizzo;

documentabilità delle cause;

esattezza del tempo.

90.2 La prestazione di qualità commerciale che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificato/a come non conforme.

90.3 Le prestazioni di qualità commerciale classificate valide secondo quanto disposto dall'art. 89, comma 89.1, sono sottoposte:

a) nel caso di richiesta di preventivo, alla verifica in sequenza dei criteri di:

corrispondenza;

completezza;

correttezza dell'indennizzo automatico (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall'art. 79, comma 79.1, lettera *c)*);

documentabilità delle cause (solo per mancato rispetto del relativo livello specifico per le cause indicate dall'art. 79, comma 79.1, lettere *a)* e *b)*);

esattezza del calcolo del tempo di effettuazione della prestazione (solo se la prestazione è effettuata entro il tempo indicato dallo standard);

b) nel caso di prestazioni diverse dalla richiesta di preventivo vale quanto definito alla precedente lettera *a)*, con la sola esclusione della verifica di completezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 91.

Verifica di corrispondenza

91.1 La verifica di corrispondenza accerta, per la prestazione di qualità commerciale esaminata, la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati nel relativo elenco fornito dall'esercente di cui all'art. 88, comma 88.5 e i documenti operativi di riscontro ad esclusione del campo «tempo effettivo rilevato» oggetto della sola verifica di cui all'art. 95.

Art. 92.

Verifica di completezza

92.1 Il criterio di completezza si applica esclusivamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione o media tensione di cui agli articoli 62 e 63.

92.2 La verifica di completezza accerta, per la richiesta di preventivo per l'esecuzione di lavori esaminata, la completezza delle informazioni fornite ai clienti previste dall'articolo, comma 62.3; la verifica non ha esito positivo qualora il preventivo risulti mancante anche di uno solo dei dati indicati dall'art. 62, comma 62.3.

Art. 93.

Verifica di correttezza dell'indennizzo automatico

93.1 Il criterio di correttezza dell'indennizzo automatico si applica alle prestazioni di qualità commerciale soggette a livelli specifici di cui all'art. 77 o definiti dall'esercente di cui all'art. 99.

93.2 La verifica di correttezza dell'indennizzo automatico, per la prestazione di qualità commerciale esaminata, accerta che l'esercente abbia correttamente provveduto al pagamento al cliente finale dell'indennizzo automatico, ove dovuto; la verifica non ha esito positivo anche in uno solo dei seguenti casi:

importo corrisposto al cliente finale diverso da quello previsto dall'art. 80, comma 80.2, per la tipologia di utenza del cliente finale al quale si riferisce la prestazione esaminata, solo se a svantaggio di tale cliente finale;

importo pagato al cliente finale non maggiorato correttamente secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 80.2;

importo non corrisposto entro il tempo massimo previsto dall'art. 82, comma 82.3.

Art. 94.

Verifica di documentabilità delle cause

94.1 Il criterio di documentabilità delle cause si applica alle prestazioni di qualità commerciale, soggette a livello specifico di cui all'art. 77 o soggette a livello generale di cui all'art. 78 o definiti dall'esercente di cui all'all'art. 99.

94.2 La verifica di documentabilità delle cause accerta per la prestazione di qualità commerciale esaminata, che l'esercente abbia correttamente documentato i casi di mancato rispetto dei livelli specifici e generali riconducibili alle cause indicate dall'art. 79, comma 79.1, lettere *a)* e *b)*; la verifica non ha esito positivo:

per le cause indicate dall'art. 79, comma 79.1, lettere *a)*, in caso di assenza di atto di Autorità competente o di ente esterno attestante la causa di forza maggiore;

per le cause indicate dall'art. 79, comma 79.1, lettere *b)* in caso di assenza di documento operativo che attesti il motivo per cui il richiedente o un soggetto terzo ha impedito il rispetto del livello specifico o generale.

Art. 95.

Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione

95.1 Il criterio di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione si applica alle prestazioni di qualità commerciale, soggette a livelli specifici di cui all'art. 77 o soggette a livelli generali di cui all'art. 78 o definiti dall'esercente di cui all'art. 99.

95.2 La verifica di esattezza nel calcolo del tempo di effettuazione della prestazione accerta, per la prestazione di qualità commerciale esaminata, la correttezza del tempo riportato nel relativo elenco fornito dall'esercente di cui all'art. 88, comma 88.5 rispetto a quello ricalcolato in base ai documenti operativi.

95.3 Nel caso di impossibilità di verifica di esattezza nel calcolo del tempo, la prestazione di qualità commerciale esaminata viene classificata come non conforme.

95.4 Qualora il ricalcolo del tempo di effettuazione della prestazione di qualità commerciale evidenzi un mancato rispetto del relativo livello specifico di cui all'art. 77, o definito dall'esercente di cui all'art. 101 o del relativo livello generale di cui all'art. 78, o definito dall'esercente di cui all'art. 99, la prestazione di qualità commerciale esaminata viene classificata come non conforme. Nel caso di prestazione soggetta a livello specifico, l'esercente provvede altresì al pagamento dell'indennizzo automatico al cliente finale secondo quanto previsto agli articoli 80 e 82.

Art. 96.

Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato

96.1 Al termine di ogni controllo dei dati di qualità commerciale presso l'esercente, tra le prestazioni di qualità commerciale esaminati sono individuate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 89 e 90:

n_1 prestazioni di qualità commerciale non valide;

n_2 prestazioni di qualità commerciale non conformi.

96.2 A partire da n_1 o da n_2 di cui al precedente comma, dalla dimensione n del campione e dalla dimensione N della popolazione da cui è stato estratto, vengono stimati mediante un modello statistico il numero delle prestazioni di qualità commerciale non valide e il numero delle prestazioni di qualità commerciale non conformi per la popolazione di riferimento:

N_1 numero delle prestazioni di qualità commerciale non valide;

N_2 numero delle prestazioni di qualità commerciale non conformi.

Il modello statistico di cui sopra stima N_1 e N_2 per mezzo dell'estremo inferiore di un intervallo di confidenza destro di livello 1-α pari al 95%. Lo stimatore N_i è determinato dalla formula seguente:

$$N_1 = min\{M \in [0, N] : P_M(X \geq n_i) > 0,05\}$$

dove X è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri N, M, n.

Il programma di calcolo utilizzato per le elaborazioni che implementano il modello statistico di cui sopra è reso disponibile nel sito internet dell'Autorità.

Art. 97.

Penalità per le prestazioni di qualità commerciale stimate non valide e non conformi

97.1 Per ciascuno degli N1 e degli N2 determinati con la metodologia di cui all'art. 96, comma 96.2, l'esercente è tenuto al pagamento delle seguenti penalità unitarie:

per ogni N_1, una penalità unitaria pari a euro 1.000 (mille);

per ogni N_2, una penalità unitaria pari a euro 400 (quattrocento).

97.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico dell'esercente, sono definite le seguenti franchigie:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) per N_1, una franchigia dello 0,5%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità commerciale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato;

b) per N_2, una franchigia dell'1%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni di qualità commerciale della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato al netto di N_1.

97.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico dell'esercente è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al precedente comma 97.1, moltiplicate per i corrispondenti $N1$ ed $N2$, determinati con la metodologia di cui all'art. 96, comma 96.2, e diminuiti delle franchigie di cui al comma 97.2.

97.4 Qualora l'esercente intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo stesso, entro i 15 giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità, provvede al pagamento della penalità complessiva, ridotta al 25% dell'ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma 97.3, alla Cassa, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. L'esercente non è tenuto al pagamento qualora l'ammontare complessivo della penalità, ridotto secondo le modalità sopraindicate, sia inferiore a euro 1.000 (mille). L'esercente comunica all'Autorità entro i 20 giorni solari successivi alla data di comunicazione dell'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, via fax o telematica, l'avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l'ammontare pagato e gli estremi del pagamento.

97.5 Qualora l'esercente non intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo comunica all'Autorità entro i quindici giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità. In tal caso l'esercente:

a) indica nella lettera di comunicazione di cui sopra il recapito presso il quale rende disponibili, per i 120 giorni solari successivi alla data di effettuazione del controllo, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione di un ulteriore controllo, su tutti o parte di tali dati e informazioni, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità ed il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato in relazione alla provincia per i quali è stato effettuato il controllo dei dati di qualità commerciale;

b) non è tenuto al pagamento della penalità complessiva calcolata ai sensi del precedente comma.

L'ulteriore controllo di cui sopra viene effettuato dall'Autorità con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi.

Art. 98.

Penalità per prestazioni di qualità commerciale riscontrati non validi o non conformi

98.1 Qualora in esito all'ulteriore controllo di cui all'art. 97, comma 97.5, siano riscontrate prestazioni di qualità commerciale classificati come non validi e/o non conformi in base a quanto disposto dall'art. 89 e dall'art. 90, l'esercente è tenuto al pagamento delle penalità unitarie definite dall'art. 97, comma 97.1.

98.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico dell'esercente si tiene conto delle franchigie definite dall'art. 97, comma 97.2.

98.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico dell'esercente è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al comma 97.1, moltiplicate per i corrispondenti numeri di prestazioni di qualità commerciale riscontrati in esito all'ulteriore controllo di cui all'art. 97, comma 97.5 e classificati come non validi/e o non conformi, tenuto conto delle franchigie di cui al comma 97.2, con arrotondamento al numero intero superiore. L'esercente non è tenuto al pagamento della penalità qualora l'ammontare complessivo della penalità sia inferiore a euro 1.000 (mille).

98.4 Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, l'esercente è tenuto al pagamento della penalità complessiva alla Cassa entro i 15 giorni solari successivi alla data di comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito dell'ulteriore controllo di cui all'art. 97, comma 97.5, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. L'esercente comunica all'Autorità entro i 20 giorni solari successivi alla data di comunicazione dell'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, via fax o telematica, l'avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l'ammontare pagato e gli estremi del pagamento.

Titolo 7

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 99.

Standard di qualità definiti dall'esercente

99.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualità commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualità non inferiori a quelli definiti dall'art. 77, comma 77.1 e dall'art. 78, commi 78.1 e 78.2, ovvero riguardare prestazioni non previste dal presente Testo integrato.

99.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualità commerciale ai sensi del precedente comma 99.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entità non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quelli definiti dall'art. 80.

99.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'art. 83, di comunicazione all'Autorità di cui all'art. 85, e di informazione di cui all'art. 86, l'esercente che definisce propri standard di qualità fa riferimento a tali standard anziché ai corrispondenti livelli di qualità definiti dall'art. 77, comma 77.1 e dall'art. 80, commi 80.1 e 80.2.

99.4 Il cliente finale del mercato libero può chiedere all'esercente del servizio di vendita dell'energia elettrica l'applicazione di standard di qualità commerciale, relativi a tale servizio, diversi da quelli previsti dal presente Testo integrato. In tal caso l'esercente può concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entità degli eventuali indennizzi automatici.

Art. 100.

Disposizioni transitorie per la qualità commerciale

100.1 Per l'anno 2008:

a) il termine di 2 giorni lavorativi di cui all'art. 60, comma 60.5 è elevato a 3 giorni lavorativi;

b) la fascia di puntualità per gli appuntamenti di cui all'art. 73 è elevata a 3 ore;

c) continua ad applicarsi provvisoriamente la disciplina degli indennizzi automatici prevista dal Titolo 4 della Parte II del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2004-2007, di cui all'Allegato A della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, e successive modificazioni e integrazioni;

d) sono provvisoriamente soggetti a indennizzo automatico, per mancato rispetto della fascia di puntualità, solo gli appuntamenti personalizzati di cui all'art. 59 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2004-2007.

100.2 Nel 2009 si effettuano in via sperimentale controlli dei dati di qualità commerciale comunicati dagli esercenti per l'anno 2008 con la metodologia definita dal presente Titolo 6 della Parte II del presente Testo integrato, senza che l'esercente sia tenuto al pagamento di penalità conseguenti agli esiti di tali controlli.

100.3 L'obbligo per i venditori di registrare quanto previsto dai commi 83.5 e 83.6 decorre dal 1º gennaio 2009.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 11 - Livelli specifici di qualità commerciale

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'art. 62	20 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 64	15 giorni lavorativi	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 66	5 giorni lavorativi	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'art. 67	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 68	1 giorno feriale (1)	1 giorno feriale
Fascia massima di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'art. 73 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'art. 74)	2 ore	2 ore
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'art. 69	90 giorni solari	60 giorni solari
Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'art. 75	3 ore (2) 4 ore (3)	non applicabile
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 70	15 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 71	30 giorni lavorativi	30 giorni lavorativi

(1) in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo;

(2) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore;

(3) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore.

Tabella 12 - Livelli generali di qualità commerciale

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Percentuale minima di richieste di preventivi per l'esecuzione di lavori sulla rete MT, di cui all'art. 63, messi a disposizione entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi	non applicabile	90%
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 65, realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi	85%	90%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, di cui all'art. 72, messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi	90%	95%

Tabella 13 - Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti finali BT domestici

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'art. 62	20 giorni lavorativi	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 64	15 giorni lavorativi	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 66	5 giorni lavorativi	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'art. 67	5 giorni lavorativi	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 68	1 giorno feriale (1)	30,00	60,00	90,00
Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'art. 73, (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'art. 74)	2 ore	30,00	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'art. 69	90 giorni solari	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'art. 75	3 ore (2) 4 ore (3)	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 70	15 giorni lavorativi	30,00	60,00	90,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 71	30 giorni lavorativi	30,00	60,00	90,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(1) in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo;
(2) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore;
(3) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore.

Tabella 14 - Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti finali BT non domestici

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'art. 62	20 giorni lavorativi	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 64	15 giorni lavorativi	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 66	5 giorni lavorativi	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'art. 67	5 giorni lavorativi	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 68	1 giorno feriale (1)	60,00	120,00	180,00
Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'art. 73, (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'art. 74)	2 ore	60,00	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'art. 69	90 giorni solari	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'art. 75	3 ore (2) 4 ore (3)	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 70	15 giorni lavorativi	60,00	120,00	180,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 71	30 giorni lavorativi	60,00	120,00	180,00

(1) in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo;
(2) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore;
(3) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle 18.00 alle 8.00 nel caso intervento su appuntamento richiesto dal cliente contestualmente alla segnalazione del guasto, si applica la fascia di puntualità di 2 ore.

Tabella 15 - Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti finali MT

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'art. 62	20 giorni lavorativi	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 64	30 giorni lavorativi	120,00	240,00	360,00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 66	5 giorni lavorativi	120,00	240,00	360,00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'art. 67	7 giorni lavorativi	120,00	240,00	360,00
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 68	1 giorno feriale	120,00	240,00	360,00
Fascia di puntualità per appuntamenti con il cliente finale di cui all'art. 73, (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'art. 74)	2 ore	120,00	Non applicabile	Non applicabile
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'art. 69	60 giorni solari	120,00	240,00	360,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 70	15 giorni lavorativi	120,00	240,00	360,00
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente finale, di cui all'art. 71	30 giorni lavorativi	120,00	240,00	360,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 16 - Campi dell'elenco di prestazioni di qualità commerciale

						Atto autorizzativo		Sospensione					
N. Progr.	Tipologia prestazione (ad esempio: Preventivazione per esecuzione di lavori semplici)	Codice di rintracciabilità richiesta prestazione	Tipologia utenza (1 = clienti finali BT domestici 2 = clienti finali BT non domestici 3 = clienti finali MT	POD	Data ricevimento richiesta prestazione (gg/mm/aa)	Data richiesta atto autorizzativo richiesto per ultimo (gg/mm/aa)	Data ottenimento atto autorizzativo ottenuto per ultimo (gg/mm/aa)	Data inizio sospensione (gg/mm/aa)	Data fine sospensione (gg/mm/aa)	Data esecuzione prestazione (gg/mm/aa)	Mancato rispetto livello specifico di riferimento (1=per cause di forza maggiore/ 2=per cause cliente finale o terzi/3=per causa esercente)	Tempo effettivo rilevato come da art. 61 (cifra intera)	Ammontare indennizzo corrisposto [€/00]

segue

appuntamento	appuntamento		appuntamento posticipato		appuntamento effettivo		appuntamento
Codice app.	Data proposta dall'esercente per l'appuntamento con il cliente (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità proposta dall'esercente (hh:mm)	Data proposta dal cliente per l'appuntamento con l'esercente (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità proposta dal cliente (hh:mm)	Data appuntamento effettivo (gg/mm/aa)	Ora o fascia di puntualità effettiva (hh:mm)	Mancato rispetto livello specifico di riferimento (1=per cause di forza maggiore/2=per cause cliente finale o terzi/3=per causa esercente)

Tabella 17 - Elementi di validazione per le diverse tipologie di prestazioni di qualità commerciale

		Elementi indispensabili per la validazione
Qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura	Richiesta di preventivo	Copia del preventivo
	Prestazione soggetta ad indennizzo automatico diversa dalla richiesta di preventivo	Copia del modulo attestante l'esecuzione della prestazione
	Richiesta di esecuzione di lavori	Copia del modulo attestante l'esecuzione della prestazione
	Richiesta di verifica del gruppo di misura o della tensione di fornitura	Copia del resoconto della verifica
	Reclami scritti o richieste scritte di informazioni	Copia della risposta motivata
Qualità commerciale del servizio di vendita	Richieste di rettifica di fatturazione	Copia dei documenti attestanti la rettifica o copia della comunicazione di rifiuto di rettifica
	Reclami scritti o richieste scritte di informazioni	Copia della risposta motivata

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2007.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2008 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/1999, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 335/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/1999, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/1999);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/2004 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 239/2007 (di seguito: deliberazione n. 239/2007).

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 239/2007, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%.

Ritenuto che:

sia necessario, per il trimestre gennaio-marzo 2008, modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/1999.

Delibera:

1. Di aumentare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2008, di 1,883 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale aumento è pari a 0,188432 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg).

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° gennaio 2008.

Milano, 20 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007. (Deliberazione n. 337/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2007

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/1999 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 200/1999);

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/2006);

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/2007 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 207/2007 (di seguito: deliberazione n. 207/2007);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/2007.

Considerato che:

la Direttiva prevede:

a) con decorrenza 1º luglio 2007, l'idoneità di tutti i clienti finali;

b) all'art. 3, gli obblighi relativi al servizio pubblico, indicando, al comma 5, che gli Stati membri adottano le misure per tutelare i clienti finali ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;

l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 ha stabilito un regime di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore, prevedendo, tra l'altro, che fino all'operatività del suddetto servizio, la continuità della fornitura per tali clienti sia assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori; e che la relativa disciplina transitoria è stata definita dall'Autorità nel TIV;

con deliberazione n. 207/2007 l'Autorità ha approvato la proposta al Ministro dello sviluppo economico per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07;

il decreto ministeriale 23 novembre 2007, adottato sulla base delle proposte di cui alla deliberazione n. 207/2007, ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità definisca:

a) le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;

b) le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione, da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia, dei dati, aggregati per gruppi di categorie omogenee, relativi ai clienti serviti in salvaguardia, ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali;

c) entro il 31 dicembre 2007, le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali stabilendo inoltre:

i. il periodo nel quale le medesime devono essere avviate e concluse per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;

ii. i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacità tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;

iii. le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni in materia;

iv. le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio;

d) i criteri di svolgimento, in via transitoria, del servizio di salvaguardia da parte degli esercenti la maggior tutela nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente la salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari;

e) il corrispettivo di salvaguardia da riconoscere agli esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, da definire sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo, nonché le modalità di copertura del relativo onere a carico dei clienti in salvaguardia;

f) le modalità e i tempi delle comunicazioni da parte degli esercenti la salvaguardia nei confronti della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) relative al numero di punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia.

Considerato, inoltre, che:

sono presenti asimmetrie informative relativamente al valore atteso del costo che ciascun partecipante alle procedure concorsuali, qualora risulti aggiudicatario, dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio di salvaguardia;

l'asimmetria informativa di cui al precedente alinea non può essere completamente eliminata dai dati che gli attuali esercenti la salvaguardia sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti alle procedure concorsuali ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007;

in presenza di asimmetrie informative tra partecipanti alle procedure concorsuali relativamente al valore del bene, procedure concorsuali con offerte in busta chiusa senza possibilità di rilancio consentono di massimizzare il numero di partecipanti alle procedure stesse, nonché il valore atteso del prezzo cui viene ceduto il bene; ovvero, nel caso di specie, di minimizzare il valore atteso del prezzo a cui sarà erogato il servizio di salvaguardia;

il corrispettivo di salvaguardia da riconoscere agli esercenti, nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ha la sola finalità di limitare il rischio assunto dai medesimi esercenti e non già di garantire la completa copertura dei costi fissi commerciali.

Ritenuto necessario e urgente:

dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 23 novembre 2007, al fine di assicurare che il servizio di salvaguardia assegnato tramite procedure concorsuali sia erogato, in prima applicazione, a partire dall'1 aprile 2008, anche in considerazione delle problematiche inerenti all'attuale disciplina transitoria dell'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché degli effetti sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio, provvedendo a definire:

a) le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;

b) le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata dai clienti serviti in salvaguardia nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze;

c) le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali stabilendo inoltre:

i. il periodo di effettuazione delle medesime, per la selezione dell'esercente la salvaguardia;

ii. i requisiti minimi, in termini di competenza e capacità tecnico-economica dei partecipanti alle procedure concorsuali;

iii. le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni in materia;

iv. le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio anche al fine di garantire la confrontabilità delle offerte pervenute nell'ambito delle procedure concorsuali;

d) le modalità e i tempi delle comunicazioni da parte degli esercenti la salvaguardia nei confronti dell'Acquirente Unico relative al numero di punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia;

e) il corrispettivo di salvaguardia da riconoscere agli esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo tenuto anche conto che:

i. nella determinazione dell'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, si deve considerare che gli investimenti effettuati per l'attività di commercializzazione sono ammortizzati in un periodo plu-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

riennale quantificabile in non meno di 5 anni; e che la stima dei costi fissi può essere effettuata sulla base delle informazioni derivanti dagli elementi di costo comunicati dagli operatori ai fini del procedimento di definizione dei costi di commercializzazione dell'attività di vendita di energia elettrica;

ii. nella determinazione dell'ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota mensile dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali, si deve considerare che i corrispettivi applicati nel servizio di salvaguardia rifletteranno i costi commerciali attesi per lo svolgimento del servizio stesso e che tali costi riflettono la composizione dei clienti serviti in relazione, tra l'altro, alla dimensione dei clienti stessi.

Ritenuto, altresì, opportuno:

rinviare a successivo provvedimento:

a) la definizione dei criteri di svolgimento, in via transitoria, del servizio di salvaguardia da parte degli esercenti la maggior tutela nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente la salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte di un soggetto aggiudicatario;

b) la definizione delle modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dal riconoscimento del corrispettivo di salvaguardia agli esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, a carico dei clienti in salvaguardia;

c) la modifica del TIV per garantire agli esercenti la salvaguardia la disponibilità delle informazioni necessarie al fine della fatturazione

Delibera:

1. Di approvare le «Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007» riportate nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*).

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 21 dicembre 2007

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007.

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIV, nonché le seguenti definizioni:

- **la Cassa**: è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **procedure concorsuali**: sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07;
- **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia**: è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, di durata pari a 2 (due) anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
- **parametro Ω:** è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
- **Regolamento:** è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.

TITOLO II
Criteri e modalità per l'avvio del servizio di salvaguardia

Articolo 3
Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia

3.1 Sono individuate le seguenti 6 (sei) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:

1. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Lombardia e Trentino-Alto-Adige;
3. Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna;
4. Toscana, Umbria, Marche e Sardegna;
5. Lazio, Abruzzo e Molise

6. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

3.2 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1.

Articolo 4

Obblighi informativi in capo agli esercenti la salvaguardia

4.1 Entro la fine di ciascun mese, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico, secondo le modalità dal medesimo definite:

a) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese precedente distinti per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione;

b) distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile, per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione:

   i. l'energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero

   ii. una stima dell'energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo.

4.2 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico secondo le modalità dal medesimo definite, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione:

a) il numero dei punti di prelievo corrispondenti ai clienti che abbiano, al 31 ottobre del medesimo anno, fatture del servizio di salvaguardia non pagate entro i termini di scadenza previsti, relativamente ad almeno 2 (due) mensilità di consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo;

b) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di ottobre;

c) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di novembre;

d) la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti nel mese di dicembre.

4.3 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, ogni esercente individuato ai sensi del successivo comma 6.6 comunica a ciascun cliente finale servito:

a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07;

b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 5

Obblighi in capo all'Acquirente Unico sui dati messi a disposizione dagli esercenti la salvaguardia

5.1 Mensilmente, entro 15 (quindici) giorni dal termine di cui al comma 4.1, l'Acquirente Unico trasmette all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione mercati dell'Autorità, i dati di cui al medesimo comma.

5.2 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.2, l'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet:

a) i dati di cui al comma 4.1 con riferimento ai mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili;

b) i dati di cui al comma 4.2.

TITOLO III

Criteri e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali

Articolo 6

Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali e obblighi in capo all'Acquirente Unico e alle imprese di distribuzione

6.1 Lo schema di Regolamento predisposto dall'Acquirente Unico è definito nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e, in particolare, delle disposizioni di cui al presente Titolo.

6.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, l'Acquirente Unico, qualora necessario, modifica il Regolamento e provvede a trasmettere lo schema risultante dalle modifiche all'Autorità per l'approvazione.

6.3 L'Autorità approva lo schema di Regolamento entro 15 (quindici) giorni dal termine di cui al comma 6.2; qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, lo schema di Regolamento si intende approvato.

6.4 L'Acquirente Unico pubblica il Regolamento approvato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro 10 (dieci) giorni dal termine di cui al comma 6.3.

6.5 L'Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 (quattro) giorni dal termine di cui al comma 5.2.

6.6 Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, l'Acquirente Unico sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e, dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 9.1 con riferimento a ciascuna area territoriale, individua l'esercente la salvaguardia per il successivo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito internet il nominativo e il corrispondente valore del parametro Ω.

6.7 Gli esercenti la salvaguardia individuati ai sensi del comma 6.6:

a) comunicano all'Acquirente Unico, entro 4 (quattro) giorni dal termine di cui al medesimo comma 6.6, i riferimenti dei contratti di dispacciamento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) erogano il servizio a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

6.8 L'Acquirente Unico comunica alle imprese di distribuzione, secondo le modalità dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 6.7, lettera a), affinché le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dagli esercenti la salvaguardia individuati ai sensi del comma 6.6.

Articolo 7

Criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali

7.1 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:

a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le aree territoriali, di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente;

b) i partecipanti siano tenuti a presentare la propria offerta irrevocabile in busta chiusa indicando il valore vincolante, senza possibilità di modifica o rilancio, del parametro Ω offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale si intenda partecipare;

c) il valore vincolante del parametro Ω offerto sia espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale;

d) per ciascuna area territoriale, sia individuato quale esercente la salvaguardia il partecipante che abbia indicato, con riferimento all'area territoriale, il valore vincolante del parametro Ω più basso;

e) qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro Ω, l'esercente la salvaguardia sia individuato tramite sorteggio.

7.2 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al comma 7.1.

Articolo 8

Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsuali

8.1 Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;

b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) aver fornito negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici

   ovvero

   aver fornito negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici;

d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Inverstor Services) o BBB (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)

   ovvero

   qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante.

e) aver prestato alla Cassa il deposito cauzionale di cui al comma 9.1.

Articolo 9
Garanzie

9.1 Le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la Cassa, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. L'Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.

9.2 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali sono tenuti a costituire presso la Cassa, pena la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a 200.000 (duecentomila) euro emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. L'Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.

Articolo 10
Condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio di salvaguardia

10.1 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione n. 152/06;
b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera e) del TIV, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99;
c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b), d) e f) del TIV le disposizioni di cui ai successivi commi.

10.2 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
a) tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
b) periodo di riferimento della fattura e consumi;
c) modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi.

10.3 Il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima.

10.4 Il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5 %.

10.5 Il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalità da quest'ultimo indicate, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi.

10.6 E' facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 4.3 o alla comunicazione di cui al comma 4.7 del TIV, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

10.7 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 10.6, è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) mese di fornitura ed è versato dal cliente contestualmente al pagamento della prima fattura.

10.8 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 10.4, i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de
a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
b) i corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa di distribuzione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 11

Definizione del corrispettivo per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo

11.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra:

a) l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari a 480.000 euro;

b) il prodotto tra:

   i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;

   ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

12.1 Gli esercenti che erogano transitoriamente il servizio di salvaguardia trasmettono entro l'1 febbraio 2008 all'Acquirente Unico, secondo le modalità dal medesimo definite e distinti per ogni tipologia di contratto di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione:

a) il numero dei punti di prelievo serviti in salvaguardia in ciascun mese del periodo intercorrente tra luglio 2007 e gennaio 2008 nonché la corrispondente energia elettrica prelevata distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile;

b) il numero dei punti di prelievo corrispondenti ai clienti che abbiano, al 31 gennaio 2008, fatture del servizio di salvaguardia non pagate entro i termini di scadenza previsti, relativamente ad almeno 2 (due) mensilità di consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo;

c) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di febbraio 2008.

12.2 L'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet entro il 4 febbraio 2008 i dati trasmessi dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del precedente comma 12.1.

12.3 Ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali, in sede di prima applicazione:

a) entro il 18 gennaio 2008 l'Acquirente Unico definisce e trasmette all'Autorità per l'approvazione lo schema di Regolamento definito nel rispetto delle disposizione di cui all'articolo 6;

b) i termini di cui al comma 6.3 e al comma 6.4 sono rispettivamente fissati al 25 gennaio 2008 e all'1 febbraio 2008;

c) il termine ultimo per la presentazione delle istanze alla procedure concorsuali deve essere successivo all'8 febbraio 2008;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d

d) entro il 20 febbraio 2008 l'Acquirente Unico individua l'esercente la salvaguardia con le medesime modalità di cui al comma 6.6.

12.4 Gli esercenti la salvaguardia individuati in sede di prima applicazione erogano il servizio a partire dall'1 aprile 2008 e fino al 31 dicembre 2008.

12.5 Per l'anno 2008, l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali di cui al comma 11.1, lettera a), è fissato pari a 180.000 euro.

08A00342

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(G803012/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.